

Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Internazionale

Il crime – terror nexus:

le correlazioni tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo internazionale.

Relatore

Ch.mo Prof. Roberto Virzo

Correlatore

Ch.mo Prof. Pietro Pustorino

Candidata

Chiara Valente

Matr.156503

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

INDICE

Introduzione.....	4
CAPITOLO I – La criminalità organizzata transnazionale	
1. Premessa.....	7
1.1 L’evoluzione della definizione di criminalità organizzata transnazionale.....	9
1.2 Caratteristiche generali della criminalità organizzata transnazionale.....	14
1.3 Attività illecite svolte.....	16
1.4 Il processo di globalizzazione e la criminalità organizzata transnazionale...	28
1.5 La migrazione e la criminalità organizzata transnazionale.....	30
1.6 Cooperazione internazionale in materia di confisca.....	32
1.6.1 La destinazione dei beni e/o proventi di reato confiscati.....	37
1.7 TIS: tecniche investigative speciali.....	39
1.8 Protezione ed assistenza vittime e testimoni.....	44
1.9 Cooperazione internazionale per contrastare la criminalità organizzata transnazionale.....	51
1.10 Conclusioni.....	52
CAPITOLO II – Il terrorismo internazionale	
2. Premessa.....	54
2.1 Origini ed evoluzione del fenomeno.....	55
2.2 Tentativi di definizione di terrorismo internazionale.....	58
2.3 Caratteri distintivi del terrorismo.....	64
2.4 Evoluzione della normativa internazionale in materia.....	67
2.5 Il terrorismo e la guerrilla	79
2.6 Il Terrorismo e i Mass Media.....	80
2.7 La Psicologia del terrorismo.....	82
2.8 Luoghi di esecuzione di atti terroristici.....	87

2.8.1 La “pirateria” aerea.....	87
2.8.2 Il Terrorismo marittimo.....	92
2.8.3 Il terrorismo marittimo e la pirateria.....	95
2.8.4 Il Terrorismo nel cyberspazio.....	99
2.9 Conclusioni.....	102
CAPITOLO III – Il crime-terror nexus	
3.Premessa.....	104
3.1 Evoluzione storica.....	105
3.2 Definire un modello di Nexus.....	111
3.2.1 Alleanze tra le rispettive organizzazioni.....	123
3.2.2 Assimilazione delle modalità operative.....	116
3.2.3 La Convergenza.....	120
3.2.4 Sindrome “Black hole”.....	123
3.3 Ridefinizione del modello di nexus.....	128
3.4 Eziologia delle entità ibride.....	129
3.4.1 La struttura delle entità ibride.....	130
3.5 Articolazione geografica del nexus	131
3.6 Il nexus in Europa.....	135
3.7 Il nexus in Italia.....	140
3.8 Strumenti di contrasto nel Sistema internazionale.....	146
3.9 Conclusioni.....	148
CONCLUSIONI.....	150
BIBLIOGRAFIA.....	152
SITOGRAFIA.....	156

INTRODUZIONE

“Chiunque abbia avuto occasione di riflettere sulla storia e sulla politica non può non essere consapevole dell’enorme ruolo che la violenza ha sempre svolto negli affari umani, ed è a prima vista piuttosto sorprendente constatare come la violenza sia stata scelta così di rado per essere oggetto di particolare attenzione”¹.

Invero, dagli studi condotti per redigere la presente tesi è emerso un elemento costante: la violenza. Quest’ultima è, in effetti, forza motrice delle scabrose interconnessioni tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo internazionale.

Da quando nelle democrazie occidentali si è smesso di utilizzare la violenza come forma di gestione dei rapporti internazionali, l’attenzione per tale elemento sembra essere venuta meno. Si parla spesso delle sue molteplici declinazioni, tuttavia, raramente ci si sofferma nell’esaminare la violenza in quanto tale; ossia, come caratteristica fisiologica dell’essere umano.

Il *crime – terror nexus*, oggetto principale del presente elaborato, altro non è che l’incontro di due “macro” forme di violenza: una, animata da ideali di diversa natura; l’altra, animata dalla sete di guadagno e potere. Entrambe, altro non sono che un mezzo utilizzato dalle diverse entità coinvolte, ossia il terrorismo internazionale e la criminalità organizzata transnazionale, per soddisfare i propri bisogni e obiettivi. Da ciò sorge una riflessione, quasi ovvia: aldilà di situazioni patologiche, se la società odierna fosse più attenta ai bisogni degli individui e delle comunità, in cui essi vivono ed esprimono la propria personalità, talune forme di violenza e disagio sociale non prenderebbero mai forma.

Dunque, per analizzare le correlazioni tra criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale si è preferito un approccio multidisciplinare, che tenga conto del materiale umano oltre che degli strumenti giuridici da applicare. Oltretutto, un approccio differente non sarebbe possibile, essendo il Diritto Internazionale una materia che ha come prerogativa costante la tutela dell’essere umano e dei suoi diritti, al di là di ogni frontiera.

L’elaborato si articola in tre capitoli.

¹ Cfr. ARENDT H., *Sulla violenza*, Ugo Guanda Editore, Parma, 1996, p.8.

Nei primi due capitoli si affrontano rispettivamente i fenomeni di criminalità organizzata transnazionale e terrorismo internazionale. L'analisi inizia col fornire un prospetto delle origini e dell'evoluzione nel tempo del panorama giuridico internazionale di entrambi i fenomeni.

Segue poi l'esposizione di come la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale sfruttino, con acume strategico, le opportunità presentate dalla globalizzazione dei mercati e dalle conseguenti innovazioni nel campo della tecnologia e della comunicazione. Invero, l'impiego delle tecnologie più avanzate consente a tali attori criminali di elevare notevolmente la complessità delle proprie strategie operative. Questo, non solo aumenta la probabilità di successo nei loro intenti illeciti, ma affina la loro capacità di eludere gli inquirenti e le forze di polizia. Inoltre, seppur manifestazioni delle peggiori caratteristiche dell'essere umano, entrambi i fenomeni godono di sostegno, attivamente o passivamente fornito, che ne rendono estremamente arduo lo sradicamento.

La criminalità organizzata transnazionale, il cui operato supera i confini nazionali, gode di un sostegno attivo da parte di chi trae beneficio finanziario dalle sue attività o semplicemente si giova di un sentimento di appartenenza, nonché di un sostegno passivo da parte di chi, pur non condividendo le attività illecite poste in essere, non denuncia in alcun modo.

Il terrorismo internazionale, dal canto suo, essendo animato da una forte componente ideologica, è sostenuto da chi abbraccia tali ideologie. Ciò può concretizzarsi in una partecipazione attiva all'organizzazione, con conseguente perpetrazione di attentati terroristici, o alla conduzione di comportamenti omissivi, ossia un sostegno silenzioso all'organizzazione terroristica che si concretizza in atti come, ad esempio, la mancata denuncia alle autorità.

Un altro elemento comune ai suddetti fenomeni è la disponibilità a variare il più possibile il proprio portafoglio di attività, per assicurare il massimo soddisfacimento dei propri interessi ed obiettivi. Da qui nasce il *crime-terror nexus*, ossia una rete di profonde interconnessioni tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo internazionale.

Il suddetto “nexus” si manifesta mediante un’articolata varietà di forme e modalità, le quali costituiranno oggetto di studio approfondito nel terzo capitolo. Queste variano dall’utilizzo di attività criminali per finanziare operazioni terroristiche, fino all’instaurazione di permanenti collaborazioni sinergiche tra gruppi criminali organizzati e organizzazioni terroristiche, per perseguire obiettivi che divengono comuni.

Il *crime-terror nexus* ha un impatto destabilizzante così intenso da minacciare lo sviluppo socioeconomico, la pace e la sicurezza, sia in regioni specifiche che nell’intero sistema internazionale. Pertanto, si proporrà un’analisi su scala globale, europea e nazionale, con particolare attenzione al contesto italiano in cui le interconnessioni tra gruppi di criminalità organizzata e terrorismo internazionale hanno fatto la propria comparsa decenni orsono.

CAPITOLO I

LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Premessa. - 1.1 L'evoluzione della definizione di criminalità organizzata transnazionale. - 1.2 Caratteristiche generali della criminalità organizzata transnazionale. - 1.3 Attività illecite svolte. - 1.4 Il processo di globalizzazione e la criminalità organizzata transnazionale. - 1.5 La migrazione e la criminalità organizzata transnazionale. - 1.6 Cooperazione internazionale in materia di confisca. - 1.7 TIS: tecniche investigative speciali. - 1.8 Protezione ed assistenza vittime e testimoni. - 1.9 Cooperazione internazionale per contrastare la criminalità organizzata transnazionale. - Conclusioni.

1. Premessa

Questo capitolo si propone di analizzare e approfondire le dinamiche, le caratteristiche e l'impatto della criminalità organizzata transnazionale sulla società contemporanea.

Nel 1980, l'onorevole Pio La Torre scriveva, in una lettera indirizzata all'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Giovanni Spadolini, "Signor Presidente, l'Italia sta per essere divorata dalla mafia"²; oggi, a quarantaquattro anni di distanza, non solo l'Italia, ma anche il resto del mondo è, completamente, affetto da un male che sembra quasi incurabile: la criminalità organizzata transnazionale.

Per questo, e come più volte verrà menzionato nel corso del capitolo, per poi soffermarsi in maniera più approfondita nell'ultimo paragrafo, è necessario un intervento coordinato di tutti gli Stati della Comunità internazionale.

Un decisivo passo in tal senso si ebbe il 15 dicembre del 2000, con la firma, a Palermo, della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale alle cui radici, "vi è la visione anticipatrice di Giovanni Falcone"³, il quale ne è, senza ombra di dubbio, il *padre spirituale*.

² Cfr. GAYRAUD J.F, *Divorati dalla mafia, Geopolitica del terrorismo mafioso* – traduzione italiana di Ilaria Piperno, Elliot, 2012, p.62.

³ BALSAMO A., MATTARELLA A., TARTAGLIA R.; *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, Giappichelli, 2020, pag. 16

La suddetta Convenzione verrà esaminata in alcuni dei suoi articoli più significativi, che verranno utilizzati come mezzo per studiare il fenomeno criminale oggetto di questo primo capitolo.

La criminalità organizzata transnazionale abbraccia un'ampia gamma di attività illecite che le permettono di insediarsi in ogni luogo della società, creando una vera e propria dimensione parallela che segue, come un'ombra malvagia, il progresso, l'emergere di nuove tecnologie, sfruttandone ogni possibile debolezza. Per tale motivo, risulta inevitabile effettuare un'analisi dell'impatto che il processo di globalizzazione abbia sulla criminalità organizzata transnazionale.

La criminalità organizzata transnazionale, in quanto organismo impegnato nell'esecuzione di attività illecite che valicano i confini nazionali, costituisce una seria e preoccupante minaccia per l'intera Comunità internazionale. Il carattere della transnazionalità comporta un'ulteriore difficoltà per la conduzione delle attività investigative, da parte delle forze di polizia, le quali sono, dunque, costrette ad avvalersi di metodi investigativi particolarmente sofisticati, individuati nelle cd. Tecniche investigative speciali (TIS), le quali verranno studiate mediante il materiale normativo a disposizione nel sistema internazionale. Oltre ad interventi in ambito investigativo, il legislatore, con lo scopo di combattere la criminalità organizzata transnazionale in maniera più efficace, ed in esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione di Palermo, ha introdotto nell'ordinamento giuridico, mediante l'art.3 della legge 146/2006 la definizione di "reato transnazionale"⁴, che, seppur intrisa di complessità interpretativa, rappresenta un'ulteriore testimonianza dell'ampio impegno assunto a livello internazionale.⁵ Inoltre, mediante l'art.4 della medesima legge, è stata introdotta la c.d. "aggravante della transnazionalità", circoscritta ai "reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

⁴ PROLI R. E VALGUARNERA E., Il diritto penale della globalizzazione: La giurisdizione in caso di crimini transnazionali, Pacini Giuridica, 15.01.2019. <https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/wp-content/uploads/2019/01/giurisdizione-penale.pdf>

⁵ IANNETTA F., Tesi di Dottorato di ricerca in Politiche penali dell'Unione Europea: "Crimine organizzato transnazionale e punibilità del partecipe: l'incidenza della Convenzione di Palermo sugli ordinamenti giuridici nazionali", a.a 2008-2009, p.3. https://iris.unimol.it/bitstream/11695/66323/1/tesi_Iannetta.pdf

quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.”⁶

La criminalità organizzata transnazionale, così come quella domestica, ha mutato le proprie storiche vesti, passando, così, da un approccio puramente violento, rozzo e prevaricatore a operare con astuzia sul libero mercato. Così, si è creata una vera e propria impresa criminale, mossa da un’ingestibile sete di massimizzazione del profitto⁷.

Di conseguenza, al più tradizionale approccio di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico si è affiancata la necessità di tutelare l’equilibrio economico e, dunque, il libero mercato. Per tale ragione, si è diffuso un “diritto penale patrimoniale” come, nuovo, ed efficace, mezzo per fronteggiare le moderne sfide poste dalle criminalità organizzata⁸, individuando, in particolare, nella confisca, l’elemento essenziale e ricorrente dello schema punitivo⁹.

Il presente capitolo non poteva dunque prescindere da un’analisi delle misure patrimoniali attuate nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

Risulta, inoltre, doveroso soffermarsi sui trattamenti di assistenza e protezione, forniti a vittime, testimoni e collaboratori di giustizia coinvolti, i quali sono un elemento cruciale per il buon esito delle indagini e, più in generale, per la lotta alla criminalità organizzata.

1.1. L’evoluzione della definizione di criminalità organizzata transnazionale.

⁶ Art.4 Legge 16 marzo 20016, n.146: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

⁷ CONZO G. E VONA R., L’impresa criminale, La metamorfosi aziendale delle attività malavitose, Napoli, 2017, pagg. 120 e ss.

⁸ MANES V., L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv.it dir proc. Pen.2015 pagg.1259 e ss; dalle note di VIRZO R., La confisca nell’azione internazionale di contrasto ad attività criminali, Edizioni Scientifiche Italiane,2020.

⁹ VIRZO R., La confisca nell’azione internazionale di contrasto ad attività criminali, Edizioni Scientifiche Italiane,2020, p.2.

Nel corso del tempo, la definizione di criminalità organizzata transnazionale ha subito una significativa evoluzione per potersi adattare al contesto globale e alla differente natura dei reati commessi da tali organizzazioni.

In principio, il concetto di criminalità organizzata era legato essenzialmente a gruppi criminali locali, che conducevano le proprie attività criminali in stretta connessione con il territorio in cui sorgevano. Tuttavia, l'intensificarsi del fenomeno di globalizzazione e la conseguente maggiore interconnessione tra i differenti sistemi economici e sociali, a seguito del dissolvimento dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, ha portato le organizzazioni criminali ad ampliare il loro raggio d'azione oltre i confini nazionali, dando vita al fenomeno di criminalità organizzata transnazionale¹⁰.

A partire dagli anni '90, il concetto di criminalità organizzata transnazionale ha cominciato a suscitare interesse in vari settori professionali, dando vita ad un'importante produzione di studi a riguardo¹¹. Contemporaneamente, l'ONU ed altre organizzazioni internazionali di rilievo cominciarono ad intuire la pericolosità di tale fenomeno per la sicurezza nazionale e globale; di conseguenza, condussero i primi tentativi di definizione del fenomeno criminoso¹².

Occorre sottolineare come riuscire a individuare una definizione generale e univoca di criminalità organizzata presenti rilevanti profili di complessità. Tale complessità si ha, sia a motivo dei differenti approcci legislativi nell'affrontare il fenomeno associativo, specialmente nei contesti di common law, sia dalla mancanza di determinatezza: un aspetto tipico dei fenomeni a carattere collettivo¹³.

Nel 1975, a Ginevra, l'allora Segretario dell'ONU, Kurt Waldheim, utilizzò il termine "crimine transnazionale", per la prima volta nel corso della storia, nei documenti del V Congresso dell'ONU, "sulla prevenzione del crimine e il

¹⁰ FAVAREL-GARRIGUES G. "La criminalité organisée transnationale : un concept à enterrer ?", in *L'économie politique*, 2002/3, n.15, p.8.

¹¹ FAVAREL-GARRIGUES G. *ibidem*.

¹²

http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/02/02_cap02_sch05.htm

¹³ MICHELINI G., POLIMENI G., "Il fenomeno del crimine transnazionale e le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", in Rosi E., "Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo", IPSOA, Milano, 2007, p.5-6.

trattamento dei delinquenti”; egli, infatti, affermò: “The concept of transnational crime will be used in the present paper to refer to those instances of crime as businesses [...], which span the borders of two or more countries, either because the economic behavior concerned involves crime committed concurrently against the laws of two or more countries [...] or because the crimes, though planned and directed in one country, may have their economic or social impact in another”¹⁴.

Sebbene sin dai primi istanti si intuì il valore di tale termine, che venne, poi, riproposto nell’ambito della Quarta analisi delle Nazioni Unite “On Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems”¹⁵, trascorse svariato tempo prima che lo stesso potesse assumere una vera e propria connotazione giuridica¹⁶.

Una delle definizioni più autorevoli di criminalità organizzata transnazionale, e, concretamente, il primo tentativo di definizione giuridica¹⁷, è, certamente, quella elaborata dall’ONU in seno alla Conferenza di Palermo, tra il 12 ed il 15 dicembre del 2000¹⁸. La scelta di firmare la Convenzione delle Nazioni Unite, contro la criminalità transnazionale, nella città di Palermo, non è di certo casuale: è un gesto profondamente simbolico e colmo di commovente significato. Per tale ragione, durante la cerimonia di inaugurazione della Conferenza, l’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, disse: “Rendo omaggio, in questa terra di Sicilia, al coraggio di tutti coloro che hanno lottato per affrancarsi dalle intimidazioni del crimine organizzato”¹⁹.

¹⁴A/CONF.56/ <https://research.un.org/en/docs/undocumentsymbols/ACONF#s-lg-box-27660594>

¹⁵ UNITED NATIONS SURVEYS ON CRIME TRENDS AND THE OPERATIONS OF CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS (UN-CTS) <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html>

¹⁶ MICHELINI G., POLIMENI G., “Il fenomeno del crimine transnazionale e le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, in Rosi E., “Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo”, IPSOA, Milano, 2007, pgg. 7-8.

¹⁷ PONTI C., “Crimini transnazionali e diritto internazionale”, Milano, 2010, p. 29.

¹⁸ Si segnala che unitamente alla Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale sono stati adottati tre Protocolli per completare il quadro giuridico di riferimento. Tali protocolli sono: il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, con particolare riferimento a donne e bambini; il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria; il Protocollo sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. Essi, insieme alla Convenzione di Palermo, sono sotto la giurisdizione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC).

¹⁹ PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA- Diario storico del 12 dicembre 2000.

La Convenzione di Palermo assume una definizione del concetto di criminalità organizzata transnazionale estremamente generica, capace di riflettere la varietà dei sistemi giuridici, e delle tradizioni culturali, dei diversi Stati delle Nazioni Unite.²⁰

Invero, è una definizione duttile e “applicabile sul piano universale, nel quadro della cooperazione giudiziaria, in materia penale, tra gli Stati appartenenti ad aree geografiche, culturali e giuridiche molto diverse”²¹.

La flessibilità intrinseca della definizione, fornita dalla Convenzione di Palermo, permette un agevole adattamento della disciplina convenzionale alle continue e molteplici variazioni del fenomeno in esame²².

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, frutto dei lavori della conferenza di Palermo, ratificata dall'Italia nel 2006, un “ Organized criminal group” è “structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit”²³.

Dunque, la definizione seppur basata su caratteristiche generiche, fornisce elementi estremamente utili per la ricostruzione del fenomeno criminale.

Si rileva, pertanto, una definizione che enfatizza l'aspetto organizzativo delle organizzazioni criminali (art.2, lett.a), che le differenzia da gruppi meno sofisticati o da individui che agiscono in maniera isolata.

Si enfatizza, inoltre, l'intento di commettere reati gravi, che all'art.2, lett.b è definito come “*la condotta che costituisce reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata*”, con la finalità di ottenere un vantaggio economico o materiale.

²⁰ ROSI E., Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite, in AA. VV., Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo”, Milano, IPSOA, 2007.

²¹ ROSI E., Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite, in AA. VV., Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo”, Milano, IPSOA, 2007.

²² PONTI C., Crimini transnazionali e diritto internazionale, opera cit., p.76-78.

²³ Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dicembre 2000. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

Inoltre, all'articolo .3.2 della suddetta Convenzione si definisce l'elemento della transnazionalità, prevedendo quattro ipotesi alternative in cui è possibile rinvenire una siffatta natura del reato. Tali ipotesi, sono: “ (a) It is committed in more than one State; (b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State; (c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or (d) It is committed in one State but has substantial effects in another State”.

Gli ampi margini della Convenzione consentono di ricompredervi all'interno diverse ed atipiche declinazioni del fenomeno criminale transnazionale.

Come infatti sostenuto dal ricercatore Gilles Favarel- Garrigues: “Une telle définition nous éloigne des représentations communes sur les organisations criminelles, en incluant par exemple, si l'on réfléchit, les partis politiques engagés dans des opérations illicites de financements ou les entreprises soucieuses de conquérir, par tous les moyens, de nouveaux marchés”²⁴.

Tale osservazione, combinata con una lettura attenta della Convenzione di Palermo, permette di dedurre che gli ampi margini di generalità della definizione fornita dalle Nazioni Unite non devono risultare come una fonte di incertezza bensì come un utile strumento ad inquadrare giuridicamente il fenomeno di criminalità organizzata transnazionale nella sua evoluzione storica e sociale. Essa, infatti, é elaborata in termini che ne permettono un'utilizzazione anche di fronte a quei fenomeni non tipicamente inquadrabili nella visione tradizionale di criminalità organizzata²⁵.

Per quanto attiene al carattere della transnazionalità, nella prassi esso è acquisito da un gruppo criminale organizzato quando si realizza una cooperazione tra gruppi criminali di diversa nazionalità od etnia, creando così “un réseau de mafias au service d'objectifs illicites communs”²⁶.

Il concetto di una rete creatasi tra i vari gruppi di criminalità organizzata nel sistema internazionale, è presente sin dai primi anni '90, quando la giornalista Claire

²⁴ Cfr. FAVAREL-GARRIGUES G. *ibidem*.

²⁵ Cfr. FAVAREL-GARRIGUES G. G., *ibidem*.

²⁶ Cfr. FAVAREL-GARRIGUES G. G., *ibidem*.

Sterling, arrivò addirittura a parlare di una sorta di “G6 mafioso”²⁷, composto da gruppi criminali italiani, giapponesi, cinesi di Hong Kong, russi, americani e colombiani, pronti ad avvelenare il mercato con le loro attività illecite²⁸.

In conclusione, si ritiene ragionevole affermare che la definizione giuridica di riferimento di criminalità organizzata transnazionale resti quella fornita dalla convenzione di Palermo del 2000.

Tuttavia, non si può negare che la definizione di criminalità organizzata transnazionale sia in continua evoluzione, di pari passo con le nuove forme di criminalità che emergono, a causa della veloce e continua evoluzione che la società stessa sperimenta.

Questo porta a ritenere che la definizione in vigore continuerà ad essere affinata e adattata alla realtà sociale per poter affrontare efficacemente le nuove sfide che la criminalità organizzata transnazionale pone.

1.2 Caratteristiche generali della criminalità organizzata transnazionale.

La criminalità organizzata transnazionale è una forma di criminalità che coinvolge organizzazioni criminali che operano su scala internazionale; pertanto, implica “la cooperazione tra gruppi criminali di diversa etnia e nazionalità”²⁹.

La dimensione delle attività criminali condotte da tali gruppi è sia locale che transfrontaliera, non solo in riferimento ai modi operandi di cui si avvalgono ed alla loro composizione, ma anche per le conseguenze che si riflettono sui territori in cui operano. Infatti, i danni causati da questi gruppi criminali sono dotati di particolare gravità poiché penetrano tragicamente nel tessuto economico e sociale, erodendo, così, i diritti e le libertà individuali, lo stato di diritto, nonché l’affidabilità del sistema finanziario e la democrazia³⁰.

²⁷ Cfr. STERLING C., *Thieves World: Threat of the New Global Network of Organized Crime*, Simon and Schuster, 1994.

²⁸ STERLING C., *Thieves World: Threat of the New Global Network of Organized Crime*, Simon and Schuster, 1994.

²⁹ Cfr. Definizione di criminalità organizzata transnazionale fornita dall’enciclopedia online “Treccani.it”: https://www.treccani.it/enciclopedia/criminalita-organizzata-transnazionale_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/#:~:text=sost.,rifiuti%20tossici%2C%20ecc.

³⁰ CONSIGLIO D’EUROPA, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale, 2014, p.15.

Giunti a tal punto, sembra opportuno segnalare la differenza cruciale che vige tra la criminalità organizzata transnazionale e quella nazionale; la quale risiede nel fatto che la prima viola leggi penali di diverse giurisdizioni, mentre la seconda viola esclusivamente la legislazione penale di un singolo stato³¹.

Inoltre, un'altra distinzione che si ritiene appropriato, e ancor più sensato, riportare è quella tra criminalità organizzata internazionale, che viola leggi e regolamenti internazionali attraverso l'esecuzione di attività illecite, e la criminalità organizzata transnazionale, in cui il disegno criminoso viola le legislazioni penali di diverse giurisdizioni³².

Dunque, la criminalità organizzata transnazionale commette attività illecite che oltrepassano i confini nazionali e, conseguentemente, violano le legislazioni penali di almeno due giurisdizioni. Per fare ciò i gruppi criminali transnazionali si dotano di un forte elemento organizzativo. Essi posseggono infatti una disciplina estremamente rigorosa, un apparato organizzativo flessibile, adattabile e tecnologie all'avanguardia³³.

Solo così acquistano la capacità di portare a termine operazioni criminali che oltrepassino i confini nazionali.

Si ritiene opportuno sottolineare che la maggior parte delle attività illecite condotte dai gruppi criminali transnazionali non sono, in realtà, particolarmente innovative³⁴; ciò che presenta un elemento di novità è l'organizzazione di cui tali gruppi si avvalgono. Proprio per questo motivo, durante la Conferenza Mondiale sulla Criminalità Organizzata Transnazionale, tenutasi a Napoli nel novembre del 1994, le Nazioni Unite (ONU) hanno adottato il termine "crimine organizzato transnazionale" al fine di sottolineare la sofisticazione organizzativa che caratterizza le attività criminali dei gruppi che operano in diversi paesi³⁵.

³¹ SAVONA E.U. in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale, Transcrime Working paper, n.29, 1998, p.2.

³² SAVONA E.U. in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale, Transcrime Working paper, n.29, 1998, p.3.

³³ SAVONA E.U. in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., ibidem.

³⁴ SAVONA E.U. in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., ibidem

³⁵ CORASANITI V., I trattati contro la criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano Bicocca, p.24. https://boa.unimib.it/retrieve/e39773b1-f35f-35a3-e053-3a05fe0aac26/Phd_unimib_071547.pdf

Il crimine transnazionale rappresenta un problema di enorme portata che non può essere minimizzato in alcun modo. È un fenomeno che, come un cancro, si alimenta dello sviluppo e dell'evoluzione della società, creando una putrida dimensione parallela, in cui vigono esclusivamente le regole sancite dalla criminalità organizzata, che si pone come un vero e proprio Stato alternativo. Lo sviluppo del Mercato Unico Europeo, ad esempio, ha generato una serie di effetti che hanno favorito la forte espansione delle organizzazioni criminali transnazionali e delle loro attività. La libera circolazione di beni, persone e capitali, e la conseguente riduzione dei controlli sui movimenti, e l'apertura dei mercati nei paesi dell'Europa orientale in seguito alla loro integrazione nell'Unione Europea, costituiscono elementi che hanno agevolato lo sviluppo dell'Unione ed il penetrare di forze criminose³⁶.

1.3 Attività illecite svolte.

La criminalità organizzata transnazionale possiede diverse caratteristiche generali che le permettono di penetrare a fondo nella società; la principale, nonché la più efficace è la diversificazione delle attività criminali. I gruppi di criminali con rilevanza transnazionale conducono una serie di attività scabrose, cercando di diversificare il più possibile il portafoglio di attività illecite condotte. Questo, non solo gli permette di aumentare i possibili profitti, ma consente a tali gruppi criminali di disperdere il più possibile le loro tracce, aumentando la difficoltà per le autorità competenti di rintracciarli e dare il via a percorsi di repressione criminale³⁷.

Inoltre, una dei punti di forza delle organizzazioni criminali è proprio quello di intraprendere attività che presentino un rischio minimo di essere scoperte,

³⁶ PICCA G, Les défis de la criminalité organisée transnationale: quels outils pour quelles stratégies?, Rivista di criminologia, Vittimologia e Sicurezza Vol. III- N.3, Vol IV -N.1 – Settembre 2009-Aprile 2010, p.7. Consultabile al seguente link: https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_picca_2009-03_2010-01.pdf

³⁷ UNODC, UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Digesto di casi di criminalità organizzata – Raccolta commentata di casi e lezioni apprese-, Vienna. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf

riuscendo così a penetrare nell'economia legale per dissimulare e svolgere in tranquillità le loro attività illecite, generando massimi profitti³⁸.

Nel corso della storia recente, la criminalità organizzata ha dimostrato una spaventosa capacità di carpire il favore e l'assistenza di persone di rilievo nei settori oggetto delle sue brame criminose, garantendosi così in essi impunità e libertà di azione.

I gruppi criminali sono infatti sostenuti e fiancheggiati, nelle loro attività, da vari professionisti, macchiati dell'onta della corruzione, che, tramite la loro assistenza, permettono alla criminalità organizzata transnazionale di raggiungere scopi che la stessa difficilmente potrebbe raggiungere autonomamente. Chiaramente, tra le figure maggiormente esposte ai fenomeni corruttivi rientrano i funzionari delle amministrazioni pubbliche, i politici, soggetti appartenenti alle forze armate, magistrati, industriali, avvocati, giornalisti, impiegati di banca, figure di rilievo nel settore finanziario e, talvolta, anche i loro più fedeli collaboratori e/o i loro familiari³⁹.

Tra questi individui e le organizzazioni criminali, si creano rapporti solidi, basati su un perpetuo *do ut des*, che fanno sorgere raccapriccianti sodalizi criminali, estremamente complessi da far crollare e sradicare.

La corruzione, figurando quasi come un carattere essenziale della criminalità organizzata, è stato oggetto di analisi durante la Conferenza di Palermo del 2000, che ha portato all'inserimento di due articoli, al riguardo, all'interno della convenzione; rispettivamente: l'art.8 concernente la "Penalizzazione della corruzione" e l'art.9 sulle "Misure anticorruzione".

L'art.8, in combinazione con l'art.9, incentiva gli Stati ad adottare misure legislative, e di differente natura, che siano necessarie a garantire la prevenzione e la repressione della corruzione, soprattutto mediante la cooperazione ed il coordinamento dei diversi Stati del sistema internazionale⁴⁰.

³⁸ UNODC, Criminalité transnationale organisée: l'économie illégale mondialisée, https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_FR_HIRES.pdf

³⁹ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale, tipografia del Consiglio d'Europa, dicembre 2014, p.18.

⁴⁰ Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo, art.8 (12-15 dicembre 2000).

In particolare, l'art. 8 incita gli Stati Parte a adottare “le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato” ad una serie di atti esplicitamente elencati “quando essi sono commessi intenzionalmente”⁴¹.

Al secondo paragrafo, la Convenzione aggiunge *che* “Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione”⁴².

Al paragrafo 4 viene esplicitato come per “pubblico ufficiale” si debba intendere un soggetto che fornisca un servizio pubblico o un pubblico ufficiale, “ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita quella funzione”⁴³.

Viene inoltre disposto nell'art.9 come, oltre alle misure disposte dall'art.8, ogni Stato Parte, debba adottare in maniera adeguata e coerente con il proprio ordinamento giuridico “misure legislative amministrative o di altra natura efficaci per promuovere l'integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali”⁴⁴.

Nell'adottare misure che garantiscano un'azione efficace da parte delle autorità, nella prevenzione e repressione della corruzione, ogni Stato Parte deve garantire a tali autorità “una indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni”⁴⁵.

⁴¹ Cfr.Art.8 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

⁴² Cfr.Art.8 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

⁴³ Cfr.Art.8 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

⁴⁴ Cfr. Art.9 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

⁴⁵ Art.9 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

In definitiva, gli Stati sono incoraggiati a cooperare e trovare misure che ben si adeguino al proprio ordinamento giuridico, e che possano individuare e prevenire fenomeni corruttivi, per poi passare alla fase repressiva degli stessi.

Un'altra caratteristica fondamentale della criminalità organizzata transnazionale è la diversificazione delle attività illecite condotte.

Tra le attività illecite condotte dalle organizzazioni criminali troviamo: il riciclaggio di denaro e le frodi finanziarie, il traffico di esseri umani, il traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando di armi, il contrabbando di beni culturali. In tempi recenti, poi, si sono diffusi episodi di pirateria informatica.

Per quanto concerne il riciclaggio di denaro, risulta ragionevole affermare che esso sia un fulcro essenziale delle attività illecite condotte delle organizzazioni criminali, le quali penetrano nell'economia legale per legittimare e ripulire i propri guadagni.

Per tale motivo, la Convenzione di Palermo⁴⁶ dispone, all'art.6, la Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e, all'art.7, le conseguenti Misure per combattere il riciclaggio di denaro. Al primo paragrafo dell'art.6, la Convenzione definisce i caratteri essenziali della condotta incriminata; per poi indicare, al secondo paragrafo, le modalità attraverso le quali i differenti Stati Parte sono chiamati a dare "attuazione o applicazione del paragrafo 1"⁴⁷. L'impostazione fornita dalla Convenzione in esame ricalca, sostanzialmente, quella delineata dalla "Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato", firmata a Strasburgo, l'otto novembre 1990⁴⁸.

Il traffico di esseri umani, ossia il traffico di persone, è, tragicamente, una delle attività illecite più lucrative per le organizzazioni criminali. Ogni anno, migliaia sono le vittime di questo mercato criminale, in particolare donne e bambini⁴⁹.

⁴⁶ Intendendosi con tale appellativo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

⁴⁷ Cfr. art.6 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

⁴⁸ ANGELINI M., Il riciclaggio, in E. Rosi (a cura di) "Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo", IPSOA, Milano, 2007, p.166.

⁴⁹ CAMERA DEI DEPUTATI, *Prima parte* relazione sul *Fenomeno del traffico degli esseri umani*. <https://legislature.camera.it/dati/leg13/lavori/doc/xxiii/049/pdf002.pdf>

Per tale ragione il Protocollo contro la tratta di persone era, inizialmente, dedicato a bambini e donne, tragicamente, vittime di sfruttamento sessuale. Tuttavia, nel corso dei negoziati, venne ampliato, sensibilmente, l'ambito di tutela offerto, evento che si riflette anche nell'aggiornamento del titolo del Protocollo. Così, si giunti a offrire tutela a tutte quelle situazioni in cui il consenso della vittima sia totalmente assente, o viziato, e, anche, le varie ipotesi di lavoro forzato o di sottomissione, realizzate mediante l'uso della minaccia, dell'inganno, della frode, dello sfruttamento di situazioni di fragilità, della violenza e di qualsiasi altra forma possibile di coercizione psicofisica⁵⁰.

Nel "Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini" adottato congiuntamente alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale di Palermo, si definisce, all'art.3, il traffico di esseri umani come "the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.

Exploitation shall include, at minimum, the exploitation, of prostitution, of others or other form of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs"⁵¹.

In conclusione, per traffico di esseri umani s'intende il reclutamento ed il trasferimento illecito di persone, prevalentemente con fini di lucro, per mezzo di coercizione, inganno o consenso, estrapolato, per fini di sfruttamento come la prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro oppure i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, o, anche, il prelievo di organi.

⁵⁰ VENTRELLA M., The control of people smuggling and trafficking in the EU: experiences from the UK and Italy, Famham, Burlington Ashgate, 2010, pp.10-11.

⁵¹ Cfr. Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini.

Come appena segnalato la tratta di esseri umani si configura come reato anche nel caso in cui la vittima dia il suo consenso alle inquietanti attività in cui resta coinvolta. Ciò, seppur appare come un controsenso, può accadere quando vi è uno sfruttamento della situazione di vulnerabilità in cui versa la vittima, che la costringe a subire diverse forme di sfruttamento. Queste forme di sfruttamento includono lo sfruttamento sessuale, in generale, nonché il prelievo di organi, il lavoro forzato, la schiavitù o altre pratiche similari di asservimento⁵². In altre parole, anche se una persona sembra acconsentire a talune attività, il consenso diventa irrilevante, poiché tale persona versa in una posizione di debolezza o vulnerabilità che viene sfruttata a vantaggio del malfattore. Ad esempio, una vittima potrebbe trovarsi in una condizione di estrema povertà, dipendenza economica o totale asservimento psicologico che la costringe a sottostare alle richieste di eventuali trafficanti. In tali casi, nonostante il suo consenso formale, la situazione è ancora considerata come un'azione criminale e, dunque, come un reato.

L'art.3 lett.b stabilisce, di fatti, come “il consenso di una vittima della tratta delle persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante, nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi, di cui alla lettera a), è stato utilizzato.”

Il Traffico di esseri umani sembra essere un vero e proprio “business economico criminale”⁵³, eseguito, in prevalenza, da organizzazioni criminali altamente specializzate. Quest'ultime si distinguono per la loro vasta rete internazionale, che non si limita al solo mondo criminale, ma che si estende anche a rami marci e corrotti della politica, della diplomazia, della burocrazia e delle forze dell'ordine⁵⁴, “in particolare nei paesi di origine e di transito dei flussi migratori”⁵⁵. Il traffico di esseri umani, oltre ad essere un grave problema di “ordine criminale internazionale”⁵⁶, costituisce una delle forme più tragiche di violazione dei diritti umani. Per tale motivo, taluni trafficanti di persone sono stati condannati, in aule giudiziarie italiane, in applicazione degli articoli del codice penale riguardanti la

⁵² VENTRELLA M, *ibidem*, pgg.15 e ss.

⁵³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Prima parte relazione sul Fenomeno del traffico degli esseri umani*. <https://legislature.camera.it/dati/leg13/lavori/doc/xxiii/049/pdf002.pdf>

⁵⁴ Camera dei Deputati, *ibidem*.

⁵⁵ Cfr. Camera dei Deputati, *ibidem*.

⁵⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *ibidem*.

riduzione in schiavitù⁵⁷ che, seppur abolita e sanzionata penalmente in tutto il mondo non è, tuttavia, realmente scomparsa e si pone, anzi, in nuove forme e vesti tali da poter garantire ai trafficanti un'azione pressoché indisturbata⁵⁸.

Per quanto attiene al rapporto fra tratta di esseri umani e divieto di schiavitù o servitù sembrerebbe opportuno domandarsi se, nell'ambito del diritto internazionale, la tratta possa essere considerata come un reato autonomo ma assimilabile alla schiavitù oppure se debba essere inclusa e perseguita come parte integrante, ossia elemento costitutivo, della stessa. Gli strumenti internazionalistici a disposizione non sembrano offrire una risposta univoca al quesito in questione, poiché sposano differenti posizioni senza giungere ad una definitiva soluzione⁵⁹.

Tutt'oggi non disponiamo purtroppo di dati precisi ed univoci su questa branca del mercato nero, elemento che testimonia come sia ancora estremamente difficile ottenere, da parte degli organismi internazionali, e non, preposte al contrasto della criminalità organizzata, una conoscenza profonda di tale fenomeno⁶⁰.

Dobbiamo dunque rassegnarci alle diverse stime elaborate da organizzazioni non governative ed enti internazionali nel corso del tempo. Tuttavia, le stesse riportano valori spesso molto diversi tra loro, non specificando poi le fonti da cui tali dati vengono presi e, in seguito, elaborati⁶¹.

Per questa ragione, è necessario che ognuno guardi a tali stime con un forte senso critico.

⁵⁷ Il codice penale italiano sanziona le fattispecie di reato relative alla riduzione in schiavitù agli artt. 600 (Riduzione in schiavitù), 601, (Tratta e commercio di schiavi), 602 (Alienazione e acquisto di schiavi).

⁵⁸ CAMERA DEI DEPUTATI, *ibidem*.

⁵⁹ VETTORI C., *Le origini del fenomeno e il quadro normativo globale: il traffico internazionale degli esseri umani*, 2014. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/vettori/cap1.htm>

⁶⁰ VETTORI C., *Le origini del fenomeno e il quadro normativo globale: il traffico internazionale degli esseri umani*, 2014. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/vettori/cap1.htm>

⁶¹ VETTORI C., *Le origini del fenomeno e il quadro normativo globale: il traffico internazionale degli esseri umani*, 2014. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/vettori/cap1.htm>

Un'altra attività illecita condotta dalla criminalità organizzata transnazionale è il Traffico di armi. Tale attività consiste nel contrabbando di armi da fuoco, munizioni o armi di altra natura⁶².

Essa purtroppo risulta essere una delle principali fonti di entrata per la criminalità organizzata transnazionale⁶³.

Il mercato illegale di armi sembrerebbe fruttare alle organizzazioni criminali, impegnate in tale attività, una cifra che si aggira tra i 170 ed i 320 milioni di dollari⁶⁴. Tale importo, corrisponde ad una cifra che si articola “tra il 10% ed il 20% del mercato legale delle armi”⁶⁵. Dunque, circa un quinto del mercato delle armi diviene illegale⁶⁶.

Per rispondere a tale fenomeno, le Nazioni Unite hanno dato vita ad un apposito “Trattato sul commercio delle armi”, entrato in vigore nel 2014, per regolare il commercio internazionale di armi e sradicare il parallelo commercio illecito.

Inoltre, le Nazioni Unite hanno adottato, nell'ambito della Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, un “Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni”.

Tale protocollo, al fine di fornire una base comune di interpretazione, fornisce, all'art.3 una definizione chiara della terminologia utilizzata in materia, come “armi da fuoco”, “parti ed elementi” e “munizioni”⁶⁷.

Gli *Stati Parte* del presente Protocollo, consapevoli della pericolosità di tale fenomeno per la sicurezza nazionale e globale si impegnano ad assumere tutte le

⁶² ENCICLOPEDIA ECONOMICA ONLINE, Economy-pedia: <https://it.economy-pedia.com/11031355-arms-trafficking>

⁶³ ENCICLOPEDIA ECONOMICA ONLINE, Economy-pedia: <https://it.economy-pedia.com/11031355-arms-trafficking> .

⁶⁴ ENCICLOPEDIA ECONOMICA ONLINE, Economy-pedia: <https://it.economy-pedia.com/11031355-arms-trafficking>

⁶⁵ Cfr. ENCICLOPEDIA ECONOMICA ONLINE, ibidem.

⁶⁶ ENCICLOPEDIA ECONOMICA ONLINE, Economy-pedia: <https://it.economy-pedia.com/11031355-arms-trafficking> .

⁶⁷ Cfr. Art. 3 Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

misure necessarie a prevenire e reprimere non solo il traffico illecito di armi da fuoco, ma anche la fabbricazione delle stesse⁶⁸.

Gli Stati Parte, così come stabilito dall'art.6 del presente Protocollo, si impegnano compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico interno a sequestrare e confiscare “armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti”⁶⁹, per evitare che tutto ciò entri in possesso di persone non autorizzate; salva l'ipotesi in cui sia stato ufficialmente autorizzato un differente tipo di eliminazione e a condizione che le armi vengano marcate e le modalità di eliminazione delle armi da fuoco e della munizione vengano registrate⁷⁰.

Tra le misure più appropriate a combattere il contrabbando di armi, cruciale risulta essere la cooperazione internazionale, a livello bilaterale, regionale e internazionale, che comprende: l'assistenza reciproca nelle indagini; la collaborazione con organizzazioni internazionali; l'impegno, da parte degli Stati Parte, ad ottenere “il sostegno e la cooperazione di fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori, intermediari e trasportatori commerciali di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni”⁷¹.

Gli Stati Parte sono inoltre incoraggiati a mantenere un costante scambio di informazioni pertinenti in materia, così da affinare la loro capacità di combattere il fenomeno del contrabbando di armi⁷². Tuttavia, il traffico internazionale di armi costituisce uno dei mercati più ostici da monitorare: le informazioni disponibili a riguardo sono frammentate e disconnesse, rendendo estremamente complesso avere una visione completa della portata di tale fenomeno⁷³. Numerosi sono gli Stati a non possedere un sistema coerente ed efficace di raccolta dati concernente sia le

⁶⁸ Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni

⁶⁹ Cfr. Art.6 del Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

⁷⁰ Art.6 del Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

⁷¹ Cfr. Art.13.3 del Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

⁷² Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

⁷³ FONTANA C., *Il traffico internazionale di armi e analisi degli attori coinvolti*, https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2019/Documents/4_2019/48-52.pdf.

armi importate che quelle esportate. Inoltre, non esiste un sistema di classificazione internazionale per le armi sequestrate dalle forze di polizia nazionali, le quali utilizzano criteri di classificazione differenti, impedendo così una comparazione e, dunque, una piena comprensione dell'entità del suddetto traffico⁷⁴. Un altro fattore che si pone a svantaggio di una possibile analisi comparata dei traffici illeciti nel panorama internazionale, è la crescente sovrapposizione tra commerci leciti e illeciti. Si viene, così, a creare un commercio ibrido in cui, di sovente, ciò che appare legittimo, in realtà, viola le leggi vigenti, rendendo estremamente complesso effettuare un'analisi efficace e veritiera dell'attività commerciale illegale in questione⁷⁵.

Per tale ragione la cooperazione tra gli Stati e l'armonizzazione di leggi e regolamenti, come si evince, altresì, dalla Convenzione di Palermo, dal Protocollo sul traffico illecito di armi da fuoco e il Trattato sul commercio delle armi risultano essere cruciali per affrontare la piaga del contrabbando di armi. La lotta al contrabbando internazionale di armi richiede un impegno continuo, una cooperazione costante tra gli Stati, che li coinvolga sia su un piano di repressione che su un piano di prevenzione.

Un'altra forma di contrabbando, che frutta alla criminalità organizzata transnazionale ingenti profitti è il traffico illecito di sostanze stupefacenti, ossia la compravendita illegale di sostanze stupefacenti. Le droghe oggetto di traffico illecito sono prodotte in diverse regioni del globo, e le organizzazioni criminali transnazionali si occupano del loro trasporto e della loro distribuzione sul mercato illegale. Per assicurarsi il buon esito delle operazioni di traffico, le organizzazioni criminali, corrompono spesso funzionari pubblici (ad es. agenti doganali) così da non incorrere nei regolari controlli che impedirebbero la realizzazione dei loro piani delittuosi⁷⁶.

Sebbene tale ipotesi di attività illecita non venga espressamente menzionata nella Convenzione di Palermo, anche se rientrerebbe implicitamente nell'ambito di

⁷⁴ FONTANA C., *ibidem*.

⁷⁵ FONTANA C., *ibidem*.

⁷⁶ Consiglio d'Europa, *Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale*.

applicazione dell'art.2(B), in quanto “reato grave”⁷⁷, numerose sono le convenzioni adottate in materia di lotta al narcotraffico; tra esse, quella di maggior rilievo risulta essere la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.

Tale convenzione ha l'ambizione di “promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensione internazionale”⁷⁸.

Con l'intento di favorire l'applicazione delle diverse convenzioni, in materia di narcotraffico, le Nazioni Unite si sono impegnate ad istituire delle strutture che potessero fornire coordinazione e direzione alle attività di lotta al traffico di stupefacenti, come ad esempio l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga ed il Crimine (UNODC)⁷⁹.

Tale ufficio si impegna su vari fronti, fornendo anche servizi istituzionali volti a migliorare la capacità degli Stati di attuare i trattati internazionali in tema di contrasto al contrabbando di sostanze stupefacenti⁸⁰.

Un'altra tipologia di contrabbando in cui la criminalità organizzata transnazionale si impegna a fornire i propri servizi criminali è il traffico illecito di opere d'arte.

Per esso s'intende “l'insieme degli scambi e dei commerci illeciti di beni culturali”⁸¹.

L'eterogeneità delle opere d'arte, intese come beni culturali generici, porta a ritenere che si potrebbero rinvenire molteplici mercati illeciti a seconda della tipologia e del valore delle opere d'arte coinvolte. Il mercato dei beni culturali è spesso definito come “mercato grigio” poiché vige un rapporto simbiotico tra la

⁷⁷ Cfr. art.2 (B) Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

⁷⁸ Cfr. Art.2 Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope.

⁷⁹ <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html>

⁸⁰ <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html>

⁸¹ REGIONE LOMBARDIA, Policy Paper: “Il traffico illecito di opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate”, Ottobre 2020, https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/606d90eb-ba77-424f-8603-fbfd8b0c0fd5/PP_TrafficoOpereArte_2020_x_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTW-ORKSPACE-606d90eb-ba77-424f-8603-fbfd8b0c0fd5-nubuS-L .

dimensione lecita e la dimensione illecita del mercato, essendo spesso quasi impossibile distinguere nettamente le due dimensioni⁸².

Il fenomeno del traffico illecito di opere d'arte si articola in varie attività come il furto⁸³ con obiettivo di rivendita dell'oggetto del delitto, le frodi d'arte o il saccheggio e traffico di beni archeologici. Il traffico illecito di opere d'arte è un ambito che solo recentemente ha interessato il sistema internazionale e dunque disponiamo di esigui, e poco affidabili, dati empirici. Tuttavia, nonostante l'esiguità dei dati empirici posseduti è possibile rinvenire una presenza delle organizzazioni criminali nel suddetto mercato illecito, seppur non in maniera sistematica o monopolistica⁸⁴.

La partecipazione delle organizzazioni criminalità rileva solitamente in relazione ad una sola fase della catena del traffico illecito, in genere la fase dell'intermediazione iniziale o del trasporto⁸⁵.

L'Italia, a causa della storica presenza della mafia e del meraviglioso patrimonio culturale e artistico, conserva un triste primato in tale mercato illecito. Tuttavia, al di là del primato italiano, tale “fenomeno criminale complesso e intrinsecamente transnazionale” colpisce e preoccupa tutti gli Stati membri dell'UE. I quali, di tutta risposta, hanno elaborato un “piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali”, che, di concerto con la “strategia dell'UE per l'Unione per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025”, individua dei mezzi per prevenire e reprimere ogni possibile danno al patrimonio culturale e artistico europeo.⁸⁶

In definitiva, ed in conformità con i risultati rinvenuti in altri mercati illegali, si può ritenere che la partecipazione delle organizzazioni criminali al mercato illecito delle

⁸² REGIONE LOMBARDIA, Policy Paper: “Il traffico illecito di opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate”, Ottobre 2020, https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/606d90eb-ba77-424f-8603-fbfd8b0c0fd5/PP_TrafficoOpereArte_2020_x_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTW_ORKSPACE-606d90eb-ba77-424f-8603-fbfd8b0c0fd5-nubuS-L.

⁸³ I furti possono colpire sia collezioni detenute da privati cittadini sia istituti impegnati nella tutela del patrimonio artistico – culturale. Fonte: <https://culture.ec.europa.eu/it/cultural-heritage/cultural-heritage-in-eu-policies/protection-against-illicit-trafficking>

⁸⁴ REGIONE LOMBARDIA, Policy Paper: ibidem.

⁸⁵ REGIONE LOMBARDIA, Policy Paper: ibidem.

⁸⁶ EUROPEAN COMMISSION, Lotta contro il traffico di beni culturali, consultabile al link: <https://culture.ec.europa.eu/it/cultural-heritage/cultural-heritage-in-eu-policies/protection-against-illicit-trafficking>

opere d'arte sia innegabile, non arrivando tuttavia a costituire alcuna forma di monopolio o di esclusività, rinvenendosi una presenza costante di altri attori⁸⁷.

1.4 Il processo di globalizzazione e la criminalità organizzata transnazionale

Negli ultimi decenni è possibile ravvisare un importante superamento dei confini nazionali, in tutte le sfere in cui si esprime la personalità umana, in particolare, nella cultura e nella politica⁸⁸. Tale evoluzione mette in luce i limiti del paradigma tradizionale Stato-nazione e ne erode il modello culturale e istituzionale, il quale, si basa sul concetto di sovranità statale e sull'identificazione di una comunità con riferimento ad uno specifico territorio. Tramite il processo di globalizzazione, viene meno, dunque, l'utilizzo del territorio come riferimento spaziale per le norme giuridiche. Così, si supera la tradizionale correlazione tra il diritto e i confini geografici, che sono il fondamento del primo⁸⁹.

Un problema sempre più rilevante nella comunità internazionale, che si ritiene opportuno esaminare, è la preoccupante relazione tra l'inarrestabile processo di globalizzazione e la criminalità organizzata transnazionale.

Quest'ultima, sfrutta furbescamente le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione, gestione e diffusione dell'informazione⁹⁰.

D'altronde, risulta impossibile negare che il processo di globalizzazione abbia aperto nuove opportunità per le imprese legittime, ma, d'altro canto, ha, altresì, favorito lo sviluppo e la crescita dei gruppi criminali che agiscono su mercati transnazionali, aumentandone la sofisticazione.

Operare a livello transnazionale permette ai gruppi criminali di sfruttare le disomogeneità legislative, tra i vari Stati della comunità internazionale, e, la

⁸⁷ REGIONE LOMBARDIA, Policy Paper: ibidem.

⁸⁸ Sul tema: ALEO S., *La responsabilità penale per l'organizzazione criminosa. Profili teorici e sistematici* in AA. VV., *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di M. BARILLARO, Giuffrè, Milano, 2004 pp. 19 e ss.; S. ALEO, *Diritto penale e complessità: la problematica dell'organizzazione e il contributo dell'analisi funzionalistica*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 34 e ss.

⁸⁹ IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2001.

⁹⁰ SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., Working paper "Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale", n.29, dicembre 1998.

conseguente minore capacità di controllo da parte delle agenzie di polizia nazionali⁹¹.

Di conseguenza, per sfruttare a pieno le opportunità create dalla globalizzazione, è evidente che i gruppi criminali transnazionali abbiano sviluppato una maggiore efficienza e flessibilità organizzativa. Le più recenti operazioni di polizia internazionale hanno confermato questa tendenza, poiché dimostrano come i gruppi criminali tradizionali siano capaci di creare alleanze temporanee con diversi soggetti dell'economia legale o altri gruppi criminali, al fine di adattarsi al meglio alle esigenze del mercato. Inoltre, analogamente alle imprese legali, le organizzazioni criminali si sono dotate di solide infrastrutture logistiche e tecnologiche, che gli permettono di prosperare nel mercato⁹².

Per di più, il processo di globalizzazione ha contribuito a confondere i confini tra criminalità economica e organizzata, con una progressiva sovrapposizione tra di esse⁹³.

La criminalità economica si è sviluppata in modo sempre più sofisticato e organizzato, a causa della complessità crescente dei mercati economici, mentre i gruppi tradizionali di criminalità organizzata si sono diversificati includendo attività economiche più redditizie e meno rischiose. In definitiva, e come già evidenziato, la chiave per condurre operazioni economiche che garantiscano profitti stabili, e che non sollevino sospetti, è, senza dubbio, la diversificazione delle attività illecite.

L'impatto della globalizzazione sulla criminalità transnazionale varia a seconda della condizione di sviluppo dello Stato in esame⁹⁴. Nei paesi in via di sviluppo, la globalizzazione ha comportato una trasformazione da un'economia locale verso mercati globali più aperti. Tuttavia, ha anche causato una riduzione dei prezzi dei prodotti tradizionali e più questi mercati tradizionali diventano competitivi più diventano allettanti i profitti illeciti⁹⁵.

⁹¹ BERNARDI A, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv.it.dir.pubbl.comunit., 2002, n.2-3-, p.485.

⁹² SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., ibidem.

⁹³ SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., ibidem.

⁹⁴ SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., ibidem.

⁹⁵ SCHILIRO' D., Debate on globalization. A comment., Università degli Studi di Messina, Marzo 2003.

Un'analisi completa non può prescindere da una valutazione dell'impatto del processo di globalizzazione anche nei paesi industrializzati. In questi ultimi, il processo di globalizzazione e la conseguente concorrenza esercitano una pressione economica sulle imprese marginali, spingendole a connettersi con il crimine transnazionale per sopravvivere. Inoltre, la crescita del commercio mondiale comporta un aumento delle transazioni finanziarie e riduce il rischio di controllo da parte delle autorità investigative su tali transazioni⁹⁶.

Un esempio che dimostra come la crescita del commercio mondiale e la liberalizzazione dei mercati abbiano contribuito ad aumentare le opportunità per la criminalità transnazionale si può rinvenire all'interno dei confini dell'Unione Europea. A partire dagli anni '80, quando è iniziata la costruzione di un mercato unico europeo, i sequestri di sostanze stupefacenti sono aumentati in modo esponenziale. Tra il 1985 e il 1994, i sequestri di eroina sono aumentati di sette volte, mentre quelli di cocaina sono cresciuti del 42%⁹⁷. Questo aumento dei sequestri non può essere attribuito solo a un rafforzamento delle forze di investigazione e di polizia⁹⁸. Inoltre, il fatto che il numero annuale di decessi per complicazioni dovute all'assunzione di sostanze stupefacenti sia aumentato di cinque volte tra il 1982 e il 1991 suggerisce un aumento complessivo del consumo di droghe presenti in Europa⁹⁹. Tali dati mostrano una correlazione tra la riduzione delle barriere nei mercati economici ed il prosperare dell'economia illegale¹⁰⁰.

1.5 La migrazione e la criminalità organizzata transnazionale.

Negli ultimi decenni si è assistito ad un intensificarsi dei fenomeni migratori. La privazione di diritti civili, l'alto tasso di disoccupazione, i miseri tassi d'istruzione, le carestie, i disastri ecologici, livelli di tenore di vita che mortificano la dignità umana e persecuzioni politiche sono solo alcuni dei motivi che costringono le

⁹⁶ SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., *ibidem*.

⁹⁷ EUROPOL, Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Relazione sui mercati della droga dell'UE -Panoramica Strategica-, 2016.

⁹⁸ SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., *ibidem*.

⁹⁹ SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., *ibidem*.

¹⁰⁰ SAVONA U.E., in collaborazione con LASCO F., DI NICOLA A., ZOFFI P., *ibidem*.

persone a lasciare la propria terra natia per cercare una migliore qualità di vita altrove¹⁰¹.

L'insieme di questi fattori hanno creato un'importante domanda di persone che richiedono di migrare. Purtroppo, quest'enorme domanda di migrazione non è stata seguita da un opportuno processo di integrazione nei paesi di accoglienza, dinamica che ha contribuito a creare un clima di ostilità, e a volte di odio, nei confronti delle persone migranti. Per questo, i singoli stati europei hanno emanato leggi che prevedono misure restrittive del fenomeno migratorio; quest'ultime, tuttavia, non dissuadono in alcun modo i migranti dal desiderio di trovare una vita migliore. Anzi, tutto ciò contribuisce esclusivamente a spingere queste persone ad affrontare percorsi alternativi, e disumani, pur di approdare nel continente europeo. Questo, non solo permette a chi non ne avrebbe diritto di entrare incontrollato nell'UE, ma favorisce la domanda di immigrazione illegale che attira, inesorabilmente, le attenzioni della criminalità organizzata. Quest'ultima non solo gestisce l'ingresso del clandestino ma, spesso, ne gestisce anche il futuro prossimo nel paese di accoglienza, inserendolo in circuiti criminali da cui difficilmente si riesce ad evadere¹⁰². L'Italia, in particolare, è diventato un centro di snodo del traffico di persone. Tragici esempi, e conseguenze, ne sono la strage di sei cittadini ghanesi a Castel Volturno¹⁰³, per mano di un gruppo scissionista del clan dei casalesi, e la Rivolta di Rosarno di un gruppo lavoratori, provenienti da diversi Stati del continente africano, che non intendendo rassegnarsi alla sopraffazione mafiosa, decisero di opporsi allo sfruttamento e alla violenza diffusa a cui erano sottoposti per mano della ndrangheta, e micro-cellule di organizzazioni criminali africane di cui la stessa si avvaleva per esercitare un controllo ancor più efficace su i malcapitati. Invero, la criminalità organizzata locale (ndrangheta, cosa nostra, sacra corona unita e camorra) collabora con gruppi di criminalità organizzata straniera (in particolare: nigeriani, albanesi e magrebini) che sono specializzati nel traffico di loro connazionali, dando così vita a sodalizi criminali che si estendono

¹⁰¹ ESPOSITO A., Immigrazione clandestina e criminalità organizzata, 2022, <https://www.iusinitinere.it/immigrazione-clandestina-e-criminalita-organizzata-21372> .

¹⁰² Relazione Semestrale Dia Gennaio-Giugno 2018: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf>

¹⁰³ <https://vivi.libera.it/schede-141-a-10-anni-dalla-strage-di-catelvolturno>

efficacemente oltre i vari confini nazionali¹⁰⁴. Inoltre, questi gruppi criminali stranieri si sono inseriti stabilmente in settori come il lavoro in nero e lo sfruttamento della prostituzione¹⁰⁵.

La correlazione tra immigrazione clandestina e criminalità organizzata è purtroppo una solida realtà e particolarmente scabrosa se si pensa allo sfruttamento, da parte di tali gruppi criminali, delle situazioni tragiche in cui i migranti versano.

Per tale ragione, il 15 novembre 2000, le Nazioni unite adottarono, tramite la Risoluzione A/RES/55/25, il Protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Tale Protocollo costituisce un corpo di disposizioni generiche volte a contrastare la piaga dell'immigrazione illegale, lungo le diverse rotte possibili: marittime, aeree e terrestri. Inoltre, prevede linee guida per il rimpatrio dei migranti verso i rispettivi paesi d'origine¹⁰⁶.

Nel Preambolo del Protocollo si evince come l'obiettivo perseguito, dalle Nazioni Unite, non sia, esclusivamente, la lotta al traffico dei migranti, bensì, anche, la cooperazione internazionale, a cui si riconosce un ruolo cruciale, esponendo, come: “un'azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale, che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, a livello nazionale, regionale e internazionale”.

1.6 Cooperazione internazionale in materia di confisca.

La cooperazione internazionale in materia di confisca e sequestro si riferisce agli sforzi congiunti dei diversi paesi della Comunità internazionale, per combattere il crimine organizzato, attraverso la confisca dei proventi illeciti e il sequestro dei beni coinvolti.

¹⁰⁴ UNODC, https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_FR_HIRES.pdf

¹⁰⁵ ANZIVINO A., *Criminalità organizzata e immigrazione*, Università degli Studi di Torino, 2010.

¹⁰⁶ NASCIMBENE B. E DI PASCALE A., *Il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Giuffrè, 2008.

È possibile rinvenire, negli utili decenni, un aumento significativo dell'utilizzo della confisca come strumento per contrastare e reprimere crimini internazionali o reati che possono assumere dimensione transnazionale. In un quadro storico e geografico caratterizzato da dinamiche finanziarie ed economiche che travalicano i confini nazionali, di sovente alimentate da consorterie, diventa essenziale adottare una strategia solida che influisca, in modo significativo, sulle fondamenta economiche del crimine organizzato.¹⁰⁷ Negli ultimi decenni, sia a livello nazionale che internazionale, si è assistito a un'evoluzione della confisca come misura patrimoniale diretta a limitare minacce individuali, trasformandola in uno strumento per contrastare la dimensione collettiva del crimine¹⁰⁸. D'altronde “gli strumenti statuali e quelli internazionali sembrano influenzarsi e sollecitarsi reciprocamente, gli uni e gli altri concorrendo alla circolazione dell'istituto e dei differenti modelli che tale misura ablativa può assumere”¹⁰⁹. La confisca è stata inclusa in un numero sempre maggiore di accordi ed atti internazionali di diversa natura, passando dall'essere una misura a cui si guardava con diffidenza all'essere “l'unico avamposto irrinunciabile”¹¹⁰ “del fenomeno punitivo”¹¹¹.

Sebbene vi siano diverse modalità in cui le misure di confisca sono contemplate nei diversi atti internazionali, è possibile rinvenire un effetto comune: la privazione definitiva e forzata di oggetti o beni collegati in vari modi a specifiche attività illecite. Tale pratica mira a privare i criminali dei frutti dei loro illeciti e ad impedire loro di continuare a trarne vantaggi. Le definizioni di confisca presenti in alcuni accordi, utilizzati per combattere reati dalla dimensione transnazionale, fanno riferimento alla componente punitiva del privare in modo permanente una persona fisica o giuridica di un bene. Tali definizioni, sebbene differiscano su altri aspetti, convergono dunque sull'idea di applicare una sanzione mediante la privazione definitiva dei beni¹¹².

¹⁰⁷ FORNARI L., *Criminalità, profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “Moderno”*, CEDAM, Padova, 1997.

¹⁰⁸ FORNARI L., *ibidem*.

¹⁰⁹ VIRZO R., *La confisca nell'azione internazionale di contrasto ad attività criminali*, 2020, pp.1 e ss.

¹¹⁰ MANES. V., *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, 2015, p.1263, citato in Virzo R., *op. cit.*, p.1.

¹¹¹ VIRZO R. *op.cit.*, pp.1 e ss.

¹¹² VIRZO R. *op.cit.*, pp.1 e ss.

Secondo taluni accademici, la semplificazione del regime probatorio è la prima condizione per rendere efficace l'azione di contrasto patrimoniale contro le organizzazioni criminali, considerando la difficoltà di collegare il singolo reato ai proventi, specialmente nei casi di riciclaggio e reinvestimento di denaro di provenienza illecita¹¹³.

Attraverso un'attività di comparazione giuridica è possibile rinvenire diverse tipologie di confisca previste nel panorama internazionale attuale, e quindi in seno ai diversi ordinamenti giuridici: (a) *la confisca speciale di beni*, ossia una forma di confisca applicabile a beni specifici che sono direttamente e in vario modo collegati alla commissione del reato. Pertanto, non è applicabile indiscriminatamente a tutto il patrimonio del colpevole. Ogni sistema giuridico può configurare la confisca in diverse forme, sia come una pena, una misura di sicurezza patrimoniale o una pena accessoria, come previsto negli Statuti di alcuni tribunali penali internazionali¹¹⁴. Tuttavia, è importante sottolineare che l'imposizione della confisca da parte del giudice richiede la conclusione, con una condanna, di un procedimento penale avviato a seguito della commissione di un reato, per il quale tale forma di confisca può essere ordinata¹¹⁵;

(b) *la confisca per equivalente*, ossia una confisca che produce il suo effetto ablativo non direttamente sui proventi illeciti bensì su beni posseduti legittimamente dal soggetto accusato e corrispondenti al valore dei proventi illeciti non rintracciati, è, infatti, una forma di confisca messa in atto quando non sia possibile confiscare i proventi diretti dell'attività criminosa. È una misura consentita esclusivamente in forma residuale e sussidiaria, poiché, come precisato dalla Corte di Cassazione, sez. pen. II, nella sentenza del n. 30729 del 2006, la confisca per equivalente è applicabile quando non sia stato "rinvenuto, per una qualsiasi ragione, il prezzo o il profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza";

(c) *la confisca estesa*, che colpisce l'intero patrimonio del colpevole quando si riscontra uno squilibrio tra il suo patrimonio complessivo e le sue fonti di reddito

¹¹³ FORNARI L., *Criminalità profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997.

¹¹⁴ VIRZO R., op. cit., pp. 20-21

¹¹⁵ VIRZO R., op. cit., pp. 20-21

legittime, e se il soggetto non è in grado di dimostrare l'origine legittima di tali beni¹¹⁶. “In altri termini, la confisca allargata si àncora pur sempre a una condanna penale definitiva per la commissione di determinati reati e anzi la “pretende”¹¹⁷. “Tuttavia, una volta inflitta, si espande nel patrimonio del reo e, come una sorta di invasivo, vorace, punteruolo rosso delle palme, aggredisce qualsiasi bene presumibilmente proveniente da condotte illecite, senza cioè che, in ordine alle stesse, sia intervenuta alcuna condanna”¹¹⁸;

(d) *la confisca senza condanna*, nota come “non-conviction based confiscation”, che include anche la “civil forfeiture”, sempre più diffusa nei sistemi giuridici di common law, e la “unexplained wealth procedure”, è una tipologia di confisca che può essere applicata anche in assenza di una condanna penale, elemento che solleva forti dubbi sulla compatibilità di tale misura con il principio di legalità ed il principio di presunzione di innocenza. Ogni Stato ha la facoltà di optare per le forme di condanna senza confisca che considerano maggiormente in linea con le loro tradizioni giuridiche e con le scelte del legislatore in materia di lotta al crimine¹¹⁹. Risulta opportuno operare una distinzione tra beni che possono essere oggetto di confisca in quanto tali e beni confiscabili non per una loro “intrinseca caratteristica”¹²⁰, bensì in quanto rientranti “nella disponibilità diretta o indiretta di una persona fisica o giuridica avente un certo grado di coinvolgimento in una determinata attività criminale”¹²¹.

Questo tipo di misura patrimoniale viene utilizzato dopo un “processo patrimoniale”, in cui l'attenzione si concentra sugli aspetti economici di un intero fenomeno criminale.

Nello specifico si è esaminato come in tutti i Paesi dell'Unione Europea siano state adottate misure di “confisca non basata sulla condanna”. Tale strumento ha ricevuto inoltre un forte supporto dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che con la Risoluzione n.2218, dell'aprile del 2018, ha definito la ‘non – conviction

¹¹⁶ VIRZO R., op.cit. p.30.

¹¹⁷ MARANDOLA A., Considerazioni minime sulla Dir.2014/42/UE relative al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato fra gli Stati membri dell'UE, in Dir. Pen. Proc., 2016, p.125.

¹¹⁸ VIRZO R., op.cit. p.30.

¹¹⁹ VIRZO R., op.cit., p.36

¹²⁰ VIRZO R., op. cit. p.36.

¹²¹ VIRZO R. op. cit. p.36.

based confiscation' "il modo più realistico per gli Stati di affrontare l'enorme e inesorabilmente crescente, potere finanziario della criminalità organizzata, al fine di difendere la democrazia e lo stato di diritto"¹²².

Nella Convenzione di Vienna del 1988, come nella Convenzione di Palermo e in quella di Mérida del 2003 troviamo tutte le diverse, e correnti, forme di confisca appena esposte, ciò che contribuisce, in maniera cruciale, all'evolversi di "regole giuridiche comuni europee e persino universali (...) che incoraggiano la confisca di beni collegati a reati gravi come la corruzione, il riciclaggio, le attività illecite in materia di stupefacenti senza la precedente esistenza di una condanna penale"¹²³. Nell'analizzare la Convenzione di Palermo è possibile rinvenire una regolamentazione in tema di misure patrimoniali e confisca nello specifico, da prevedersi per tutti i reati convenzionali. L'art. 12 della convenzione prevede in merito una serie di obblighi per gli Stati membri:

- L'obbligo, come indicato nel paragrafo 1, di implementare provvedimenti adeguati che consentano la confisca dei guadagni derivanti da attività criminose o di altri beni di valore sia equiparabile a tali guadagni, nonché dei beni, strumenti o attrezzature destinati alla commissione degli stessi reati;
- Ai sensi del paragrafo 2 del predetto articolo, la necessità di attuare azioni mediante misure adeguate per individuare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi nonché attrezzature e strumenti suscettibili vivi di costituire soggetti a confisca secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente identificare, localizzare, congelare o sequestrare dei proventi, strumenti e attrezzature suscettibili di formare oggetto di confisca ai sensi del paragrafo 1;
- In conformità al paragrafo 6, l'obbligo di attribuire ai propri tribunali, o ad altre autorità, la facoltà di disporre il sequestro o la presentazione di documenti bancari o finanziari;
- Infine, nel contesto dell'ottavo paragrafo, si pone l'obbligo di interpretare le disposizioni dell'art.12 in modo da non pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.

¹²² Cfr. Risoluzione n.2218 del 2018 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

¹²³ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 12 maggio 2015, organizzata, e altri c. Georgia.

In seguito, l'art.13 impone agli Stati parte di impegnarsi in una stretta cooperazione internazionale ai fini della confisca. In particolare, ai sensi del paragrafo 1, lo Stato parte che riceve una richiesta di confisca di proventi illeciti, attrezzature, beni o altri strumenti da un altro Stato con giurisdizione sui reati indicati¹²⁴, una richiesta di confisca di proventi di reato, attrezzature, beni o altri strumenti, così definiti ai sensi del primo paragrafo dell'art. 12, "dovrà presentarla alle sue autorità competenti" al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento di confisca da parte delle autorità nazionali o l'esecuzione dell'ordine di confisca emanato dall'organo giudiziario dello Stato richiedente.

Di seguito ancora ai sensi dell'art.13, par.2 lo Stato parte che abbia ricevuto da un altro la relativa richiesta è tenuto ad "adottare le misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o gli altri strumenti ai fini di un'eventuale confisca"¹²⁵. Dunque, l'applicazione dei poteri giudiziari e investigativi enunciati dall'art.12, come conseguenza di questa norma, si estende ai procedimenti iniziati su richiesta di uno Stato estero.

1.6.1 La destinazione dei beni e/o proventi di reato confiscati.

La destinazione dei beni confiscati è invece prevista ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, che contiene però disposizioni non totalmente vincolanti¹²⁶.

Il principio esposto in tale articolo fa riferimento alla necessità di conformarsi alle legislazioni e alle procedure amministrative interne per quanto concerne la destinazione dei beni confiscati, sia ai sensi dell'art.12 che ai sensi dell'art.13 della Convenzione. Nel secondo paragrafo dell'art.14, con riferimento alle ipotesi di cooperazione internazionale in materia di confisca previste dall'art.13, si sottolinea l'obbligo per gli Stati parte di valutare la possibilità di restituire i beni o i proventi di reato confiscati a un altro Stato che ne faccia richiesta. Tale azione è finalizzata

¹²⁴ BALSAMO A., MATTARELLA A., La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Sulla Convenzione di Palermo. Le approfondite trattazioni dei volumi di AA.VV Criminalità organizzata transnazionale: la Convenzione Onu di Palermo, cap.8, MATTARELLA A., Le misure patrimoniali tra armonizzazione e cooperazione giudiziaria internazionale, pp.260 e ss, Milano ,2020.

¹²⁵ BALSAMO A., MATTARELLA A., *op.cit.*, pp.260 e ss.

¹²⁶ BALSAMO A., MATTARELLA A., *ibidem*.

a consentire al richiedente di risarcire le vittime dei reati o di restituire tali proventi o beni ai legittimi proprietari¹²⁷.

In conclusione, il terzo paragrafo dell'art.14 della Convenzione lascia spazio all'opzione, per gli Stati parte, di esaminare la possibilità di instaurare accordi reciproci. Tali accordi avrebbero l'obiettivo di destinare i beni o i proventi di reato al Fondo delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, al fine di finanziare iniziative di assistenza tecnica correlate alla Convenzione di Palermo. Alternativamente, potrebbero essere devoluti a organizzazioni o organismi intergovernativi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata appunto in alcune circostanze, si contempla l'impiego del cosiddetto "asset sharing", ossia la suddivisione di beni o proventi di reato tra diversi Stati. Questa pratica è considerata un potente strumento, ma attualmente sottoutilizzata, secondo la Guida legislativa per l'implementazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, elaborata dall'UNODC. Nonostante sia ancora poco diffusa, questa tecnica di condivisione di risorse è ritenuta un efficace strumento capace di incentivare una cooperazione più stretta tra gli Stati della Comunità internazionale nel perseguimento dell'obiettivo comune di individuare, sequestrare e confiscare i proventi di reato¹²⁸.

Si ritiene opportuno segnalare che, nel campo delle, misure patrimoniali, vi è una netta linea di continuità tra le principali Convenzioni delle Nazioni Unite che hanno dato gli albori al diritto penale transnazionale, in particolare: la Convenzione di Mérida contro la Corruzione e la Convenzione di Vienna contro il traffico su stupefacenti e sostanze psicotrope. Invero, la nozione di confisca è formulata in termini pressoché identici in seno alle tre le convenzioni su menzionate¹²⁹.

Inoltre, in materia di misure patrimoniali, risulta interessante osservare il cruciale impulso dato dalla Convenzione di Palermo in ambito europeo ed internazionale, ad una maggiore armonizzazione in tali ambiti. Il contributo preminente della convenzione si evidenzia soprattutto nell'ambito della cooperazione internazionale per l'esecuzione della confisca, senza necessità di condanna, su patrimoni

¹²⁷ BALSAMO A., MATTARELLA A., op.cit. pp.262 ss.

¹²⁸ VIRZO R., ibidem.

¹²⁹ BAL BALSAMO A., MATTARELLA A., op.cit. pp.262 ss.SAMO A., MATTARELLA A., op.cit, pp. 267 e ss.

localizzati in tutto e in parte all'estero e nella neutralizzazione la dimensione imprenditoriale delle associazioni. Questo impulso, originato dalla convenzione, è notevole principalmente a livello comunitario attraverso il recente il recente Regolamento 2018/1805 del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Nella specie il "considerando" n.13 chiarisce che il regolamento è applicabile a tutti i provvedimenti di confisca e congelamento emessi nel "quadro di un procedimento in materia penale".

Nell'analizzare la misura della confisca non si è fatto riferimento alcuno alla confisca generale di beni poiché non è prevista né da trattati né da atti internazionali ed è vietata nella maggior parte dei sistemi giuridici, in particolare quelli che si basano sui principi e su valori dello Stato di diritto¹³⁰.

1.7 TIS: tecniche investigative speciali.

I gruppi criminali organizzati adottano numerose precauzioni per evitare di attirare l'attenzione delle forze di polizia durante la preparazione e l'esecuzione delle loro attività illegali. Di conseguenza, i metodi investigativi convenzionali spesso si rivelano insufficienti a causa delle strutture particolarmente sofisticate e del grado di professionalità di tali gruppi. Pertanto, gli inquirenti utilizzano tecniche investigative speciali (TIS) al fine di infiltrarsi nelle reti criminali. Esse risultano cruciali per poter ottenere informazioni sulle attività illecite condotte dai gruppi criminali. Le TIS, infatti, permettono agli agenti di polizia di mettere in atto una sorveglianza continua ma discreta, attraverso diverse tecniche, come ad esempio: la sorveglianza elettronica, la consegna controllata, il ricorso ad informatori, operazioni sotto copertura¹³¹.

La scelta della tecnica più appropriata dipenderà dalle esigenze operative specifiche¹³².

¹³⁰ VIRZO R., *ibidem*.

¹³¹ CONSIGLIO D'EUROPA, *Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale*, op.cit. p.42.

¹³² CONSIGLIO D'EUROPA, *Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale*, op.cit. p.42.

Le Tecniche Investigative speciali sono una delle principali materia trattate nel Libro Bianco del Consiglio d'Europa, il quale sostiene come le stesse debbano essere controbilanciate da adeguate misure, poste a garanzia dei diritti umani e in prevenzione di ogni possibile abuso.

Inoltre, nel panorama internazionale è possibile rinvenire una serie di convenzioni che spronano all'utilizzo delle tecniche investigative speciali (TIS).

Ad esempio, l'art.20 della Convenzione della Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) promuove l'utilizzo delle tecniche investigative speciali (TIS), facendo espresso riferimento ad alcune tecniche come le operazioni di infiltrazione sotto copertura, anche se omette un'esposizione chiara della nozione in senso generale¹³³. Una norma analoga, che consente agli Stati di adottare le TIS è contenuta all'interno della convenzione di Mérida contro la corruzione. Tale corrispondenza di norme è estremamente significativa, dal momento che esprime una precisa scelta: estendere anche alla corruzione e alle sue fenomenologie gli strumenti di indagine più innovativi sperimentati contro la criminalità organizzata¹³⁴.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica prevede (articoli 29-34) una cooperazione celere e vigorosa tra gli Stati membri.

Anche l'articolo 7 della Convenzione del 2005 sul riciclaggio del denaro, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n.198) sprona all'uso delle TIS.

Inoltre, il GRETA (Gruppo di Esperti sul Traffico di Esseri Umani) sottolinea di sovente la crucialità delle TIS per garantire indagini efficaci sulla tratta di esseri umani, come anche stabilito nell'art.1.1b della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (STCE n.198, 2005)¹³⁵.

Nonostante vi siano diverse convenzioni internazionali ad enfatizzare l'uso delle TIS per contrastare la criminalità organizzata transazionale, le norme specifiche

¹³³ BALSAMO A., MATTARELLA A., op.cit. p.290.

¹³⁴ BALSAMO A., MATTARELLA A.,, ibidem.

¹³⁵ CONSIGLIO D'EUROPA, *Libro Bianco sulla criminalità organizzata transazionale* op.cit, 42 e ss.

riguardanti il loro impiego nelle indagini sono disciplinate dalle legislazioni nazionali¹³⁶.

Dunque, ogni paese regola l'utilizzo delle TIS in base alla propria valutazione dei rischi per la sicurezza e al rispetto del principio di proporzionalità.

Sono davvero rari i casi in cui le TIS non vengono utilizzate: delle intercettazioni telefoniche si fa un uso, pressoché, costante, e, spesso, sono accompagnate da operazioni sotto copertura e consegna controllata. Invero, gli esperti fanno spesso riferimento, in particolare per ciò che concerne le intercettazioni telefoniche, a tali tecniche investigative come "tradizionali". Di conseguenza, le attività investigative di questo genere vengono classificate come "speciali", non tanto perché siano insolite o poco comuni, bensì per ragioni diverse. L'attributo "speciale" associato alle suddette tecniche investigative deriva principalmente dal fatto che il loro impiego risulta frequentemente dispendioso e complesso. Esso richiede competenze altamente specializzate e, talvolta, l'impiego di conoscenze avanzate e strumenti tecnologici all'avanguardia¹³⁷.

Il significativo contributo della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel campo delle misure investigative penali e nella protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, non ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo di disporre di una norma comune che disciplini l'utilizzo ed i limiti di tali misure. La CEDU si è concentrata per lo più sui requisiti di legalità delle misure, trascurando la questione dei limiti da applicare a quelle misure investigative più invasive. Per questo, ad oggi ancora non possediamo linee guida specifiche per definire un giusto equilibrio tra gli interessi di un'indagine penale e la tutela dei diritti dei cittadini, non avendosi così un'omogenea interpretazione del principio di proporzionalità. La conseguenza dell'assenza di un'armonizzazione giuridica tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa comporta gravi disparità nel determinare il livello di intrusività quando si ricorra a TIS

¹³⁶ CONSIGLIO D'EUROPA, *ibidem*.

¹³⁷ UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, *Digesto di casi di criminalità organizzata – Raccolta commentata di casi e lezioni apprese*, p.44.
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf

nell'ambito di un'indagine penale che coinvolga più Stati¹³⁸. Questo, certamente, determina un ostacolo al trasferimento e alla circolazione delle prove, nonché alla loro ammissibilità davanti ai tribunali nello Stato in cui si svolge il processo. Risulta dunque necessario lavorare per sviluppare norme comuni ed una visione condivisa dei limiti alle misure investigative nel rispetto dei diritti fondamentali¹³⁹. Questo favorirebbe una maggiore armonizzazione giuridica tra gli Stati membri e garantirebbe un maggiore coerenza e chiarezza nell'applicazione delle TIS nelle indagini transnazionali¹⁴⁰. Dunque, solo l'instaurazione di un dialogo perpetuo e di una cooperazione intensa fra gli Stati e le istituzioni europee renderà possibile affrontare queste disparità e garantire una protezione adeguata dei diritti dei cittadini, senza, tuttavia, compromettere l'efficacia delle indagini penali¹⁴¹.

Nella realtà concreta, si osserva che gli Stati membri del Consiglio d'Europa (CdE) utilizzano largamente le TIS nelle indagini, seppur molti di loro non dispongono di un quadro giuridico adeguato a regolamentarle, in particolare per ciò che concerne le tecniche che coinvolgono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)¹⁴².

Un esempio concreto riguarda le perquisizioni di computers, per le quali si usano, come disciplina giuridica di riferimento, le norme generali relative alle perquisizioni e ai sequestri e che, di sovente, non risultano essere adeguate, come ad esempio per l'accesso remoto a reti informatiche¹⁴³.

L'accesso remoto al disco rigido di un computer mediante l'uso di Trojan o altri programmi di pirateria informatica suscita varie discussioni, poiché può essere effettuato oltre le frontiere nazionali, sollevando quindi questioni di competenza e

¹³⁸ UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Digesto di casi di criminalità organizzata – Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, p.44. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf

¹³⁹ UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Digesto di casi di criminalità organizzata – Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, p.44. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf

¹⁴⁰ UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Digesto di casi di criminalità organizzata – Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, p.44. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf

¹⁴¹ UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Digesto di casi di criminalità organizzata – Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, p.44. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf

¹⁴² Consiglio D'Europa, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁴³ Consiglio D'Europa, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

sovranità nazionale. Un'altra problematica rilevante concerne "l'estrazione di informazioni da un database (data mining)"¹⁴⁴, poiché numerosi sistemi giuridici considerano questa pratica alla stregua di una videosorveglianza, se i dati sono di pubblico dominio, mentre altri paesi ritengono che violi la vita privata e richiedono un adeguato controllo giudiziario¹⁴⁵.

Inoltre, gli obblighi dei provider di conservazione dei dati e la facoltà di accesso da parte delle forze di polizia, non formano oggetto di regolazione in molti Stati membri del Consiglio d'Europa. Ad esempio, in alcuni paesi è consentito l'accesso all'indirizzo IP di un utente senza la necessità di un mandato giudiziario, altri consentono l'accesso a tutte le classi di dati o di metadati, mentre in altri Stati è necessario ottenere un mandato per autorizzare il provider a trasferire i dati dei propri clienti alle autorità competenti.¹⁴⁶

Le differenze tra le modalità investigative dei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché la mancanza di una "normativa sistemica" aumentano le difficoltà della cooperazione transnazionale ed il trasferimento delle prove¹⁴⁷.

Ad esempio, si riscontra la difficoltà di condurre operazioni sotto copertura e di effettuare consegne controllate in territorio straniero a causa delle differenze nei sistemi giudiziari e delle diverse priorità istituzionali¹⁴⁸. Di frequente gli agenti infiltrati impegnati nelle indagini sulla criminalità organizzata transnazionale devono recarsi in un paese straniero in cui il gruppo criminale sotto osservazione esercita le proprie attività illecite. Tuttavia, le barriere legali e l'assenza di normative certe sulle squadre investigative o sulle operazioni congiunte rendono tali misure impraticabili o estremamente difficoltose da realizzare¹⁴⁹.

Tuttavia, come segnalato dal Libro Bianco del Consiglio d'Europa "la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale richiede un approccio investigativo proattivo"¹⁵⁰. Poiché, nella più parte dei casi, la criminalità organizzata non viene

¹⁴⁴ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁴⁵ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁴⁶ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁴⁷ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁴⁸ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁴⁹ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁵⁰ Cfr. CONSIGLIO D'EUROPA, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale, 2014, p.43.

segnalata alla polizia e non viene individuata una vittima specifica, è necessario adottare un approccio proattivo che raccolga informazioni, le analizzi e consenta l'incrocio dei dati per scoprire e comprendere le attività criminali e il mercato in cui operano¹⁵¹. Al fine di perseguire tali obiettivi, molti paesi hanno creato unità speciali di polizia incaricate di raccogliere informazioni sulle gravi e complesse attività della criminalità organizzata. Queste squadre di intelligence criminale, che si infiltrano nelle operazioni della criminalità organizzata per acquisire informazioni, devono essere distinte dai servizi segreti che si occupano di questioni legate alla sicurezza dello Stato, anche se tale distinzione non risulta sempre chiara in tutti i sistemi giuridici¹⁵².

In conclusione, sebbene sia “generalmente riconosciuto che la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale richieda un approccio proattivo, le legislazioni non sempre forniscono un quadro giuridico adeguato per definire il tipo di misure che le unità di polizia possono adottare nella fase di azione preventiva o di raccolta di informazioni”¹⁵³. Ciò può ostacolare la prevenzione effettiva e l'indagine delle attività criminali della criminalità organizzata transnazionale e rappresenta un rischio per i diritti fondamentali delle persone, come evidenziato in alcuni episodi recentemente riportati dai media riguardanti le attività di alcuni servizi di sicurezza nazionali.

1.8 Protezione ed assistenza vittime e testimoni

Nelle indagini sul crimine organizzato, nel perseguimento penale e nella condanna dei colpevoli, è fondamentale fornire assistenza e protezione a vittime, testimoni, e collaboratori di giustizia, i quali possono ricoprire un ruolo essenziale. Invero, la Convenzione di Palermo fornisce tre norme, volte a garantire l'efficienza delle indagini e dei processi penali, ossia: gli artt.24,25 e 26, rubricati, rispettivamente, “Protezione testimoni”; “Assistenza alle vittime e loro protezione”; “Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie”. In queste norme, emerge una

¹⁵¹ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale del Consiglio d'Europa, 2014 p.27.

¹⁵² Consiglio D'Europa, Libro bianco sulla criminalità organizzata, op.cit. p.27.

¹⁵³ CONSIGLIO D'EUROPA, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale del Consiglio d'Europa, 2014 p.27.

tendenza a sovrapporre la figura del testimone con la figura della vittima, senza fornire alcuna chiarificazione definitoria, come invece accade per la figura del collaboratore di giustizia, che possa definire, in modo adeguato, i due ruoli¹⁵⁴.

Attraverso i tre articoli appena menzionati, la Comunità internazionale mostra di saper tener conto, nell'ambito della lotta al crimine organizzato, anche dei profili di vulnerabilità che presentano taluni soggetti coinvolti¹⁵⁵. Al fine di garantire che i testimoni possano rilasciare le loro deposizioni liberamente e senza intimidazioni, nonché per proteggere la loro vita e quella dei loro familiari e parenti più stretti, è necessario adottare una serie di misure di tutela, fondate su una "évaluation formelle de la menace"¹⁵⁶ proporzionate al rischio corso dal testimone. Per l'adozione di tali misure di protezione, risulta, conformemente al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, presupposto essenziale, il consenso del testimone¹⁵⁷.

Chiunque abbia capacità testimoniale è tenuto a presentarsi per testimoniare dinanzi a un tribunale e, di conseguenza, ogni Stato ha il dovere di garantire ai testimoni la protezione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STCE n. 5). Tale convenzione costituisce infatti un'importante base normativa a garanzia della tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo coinvolto in procedimenti giudiziari, sia in veste di imputato, che di testimone. Inoltre, la giurisprudenza di Strasburgo, ha arricchito la protezione fornita, ammettendo anche la figura del testimone anonimo o dell'informatore¹⁵⁸. Sebbene l'art.6 CEDU, non sia, di per sé, ostativo all'anonimato, al terzo paragrafo, sancisce un sistema di "contro limiti" per garantire che l'ammissione di una testimonianza anonima sia rispettosa del principio di proporzionalità¹⁵⁹. Pertanto, l'assunzione della testimonianza anonima

¹⁵⁴ MAROTTA E., La cooperazione internazionale, Bonanno, 2011, p.107.

¹⁵⁵ A. Balsamo, A. Mattarella, R. Tartaglia; La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Giappichelli, 2020, p.390.

¹⁵⁶ UNODC, Guide législatif pour l'application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, P.139

¹⁵⁷ UNODC, Guide législatif pour l'application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, UNODC, P.139

¹⁵⁸ Corte EDU, sentenza Van Wesebeek c. Paesi Bassi, 23 maggio 2017.

¹⁵⁹ CONFALONIERI A., Il ruolo della vittima e la sua tutela, in Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, p.310 e ss.

può avvenire in quanto regime residuale, da applicare nei casi in cui non sia possibile optare per altra misura più consona.

Invero, gli Stati sono chiamati, quando necessario, ad adottare misure concrete per proteggere l'identità dei testimoni al fine di prevenire ritorsioni o intimidazioni. Risulta, infatti, fondamentale mettere a disposizione dei testimoni risorse adeguate che consentano loro di affrontare il processo in modo sicuro e senza timori¹⁶⁰.

L'Articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) sottolinea l'obbligo degli Stati Parti di adottare "misure adeguate" al fine di garantire una protezione efficace dei testimoni che rendono testimonianza in procedimenti penali legati ai reati coperti dalla Convenzione. Questa protezione si estende anche ai familiari e parenti stretti dei testimoni, se necessario¹⁶¹.

Le misure di tutela possono assumere diverse forme. Ad esempio, può essere offerta la testimonianza protetta, in cui l'identità del testimone viene mantenuta riservata, o possono essere utilizzate videoconferenze o altre forme di testimonianza a distanza per evitare l'esposizione diretta a potenziali rischi¹⁶². Queste modalità consentono di garantire la sicurezza del testimone pur consentendo la sua partecipazione attiva al processo. Inoltre, è essenziale che gli Stati si assicurino che i testimoni abbiano accesso a servizi di sostegno e assistenza adeguati. Ciò può includere la consulenza legale, per garantire una comprensione effettiva dei propri diritti e delle opzioni che hanno a disposizione, nonché forme di supporto psicologico per affrontare le conseguenze emotive e psicologiche derivanti dal loro coinvolgimento nei procedimenti penali. Questi servizi di sostegno sono fondamentali per garantire il benessere dei testimoni e per consentire loro di affrontare le sfide associate alla testimonianza¹⁶³.

Un'analisi puramente letterale dell'art.24 potrebbe indurre a concludere che la disposizione faccia, esclusivamente, riferimento al testimone chiamato a deporre in

¹⁶⁰ Consiglio D'Europa, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale, op.cit., p.28.

¹⁶¹ Consiglio D'Europa, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale, op.cit., p.28.

¹⁶² Guida Legislativa per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, UNODC, p.126.

¹⁶³ Guida Legislativa per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, UNODC, p.126.

un contesto dibattimentale¹⁶⁴. Tuttavia, potrebbe non essere questa l'effettiva intenzione della norma, che sembra invece orientata a coprire un più ampio raggio di ipotesi; così, da includere, anche, gli individui in grado di fornire informazioni utili, in relazione a uno dei reati previste dalla Convenzione UNTOC, non soltanto per il processo, ma anche per le indagini condotte precedentemente, aldilà del loro valore probatorio¹⁶⁵. Inoltre, l'Articolo 26 invita gli Stati Parti a adottare "misure adeguate per incoraggiare le persone che partecipano o hanno partecipato a gruppi criminali organizzati"¹⁶⁶ "a fornire informazioni utili alle autorità competenti per le indagini e l'acquisizione delle prove"¹⁶⁷.

Invero, tale articolo, persegue il nobile scopo di troncare i legami tra la criminalità organizzata transnazionale e i propri seguaci, favorendo la dissociazione collaborativa. Così, i membri della criminalità organizzata compiono un sublime percorso di cambiamento: da criminali a guardiani della giustizia¹⁶⁸.

L'articolo 25 della Convenzione UNTOC prevede, inoltre, che ogni Stato Parte debba stabilire procedure adeguate a "consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione", prevedendo così una misura di provvidenza sociale, in aggiunta alla protezione e all'assistenza fornita alle vittime¹⁶⁹.

Pertanto, il suddetto articolo obbliga gli Stati Parte a prevedere delle procedure, nei rispettivi ordinamenti interni, che permettano alla vittima, attraverso l'attivazione dell'opportuna azione, di ottenere un giusto risarcimento¹⁷⁰.

Il Consiglio d'Europa ha affrontato il tema della protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia attraverso la Raccomandazione No.R (97) 13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata il 10 settembre 1997. Tale raccomandazione stabilisce una serie di principi volti a guidare la legislazione nazionale nel contrasto

¹⁶⁴ Guida Legislativa per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, UNODC, p.126.

¹⁶⁵ Guida Legislativa per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, UNODC, p.126.

¹⁶⁶ Art.26 UNTOC, op.cit.

¹⁶⁷ Libro bianco sulla criminalità organizzata transnazionale del Consiglio d'Europa, p.43 e ss.

¹⁶⁸ D'AMBROSIO L., Testimoni e collaboratori di giustizia, Cedam, 2002.

¹⁶⁹ CONFALONIERI A., Il ruolo della vittima e la sua tutela, in Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, pagg. 293 e ss.

¹⁷⁰ Guida Legislativa, UNODC, P.139.

all'intimidazione dei testimoni, sia all'interno delle procedure penali che nelle misure di protezione al di fuori del contesto giudiziario. L'obiettivo di questa raccomandazione è proprio quello di fornire agli Stati parti un elenco di misure che possano contribuire a garantire una protezione efficace degli interessi di testimoni e della giustizia penale preservando al contempo le opportunità di difesa necessarie per l'esercizio dei diritti dell'imputato durante il processo penale.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha inoltre adottato la Raccomandazione Rec(2001)11 sui principi guida per la lotta contro la criminalità organizzata il 19 settembre 2001. Questa raccomandazione esorta gli Stati membri a garantire una “protezione efficace, fisica o di altro tipo, ai testimoni e collaboratori di giustizia che hanno bisogno di tale protezione perché hanno fornito o accettato di fornire informazioni e/o di testimoniare nei casi di criminalità organizzata. Tali misure di protezione dovrebbero inoltre essere previste per le persone che partecipano o hanno accettato di partecipare a un'indagine o a procedimenti penali legati alla criminalità organizzata, nonché per i membri della loro famiglia o per le persone loro associate”.

Oltretutto, l'Articolo 28 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani stabilisce l'obbligo per gli Stati di adottare misure legislative o di altro tipo per garantire una protezione efficace e adeguata contro possibili ritorsioni o intimidazioni, soprattutto durante le indagini e i procedimenti penali e dopo la loro conclusione. Il Rapporto esplicativo della Convenzione fornisce ulteriori dettagli sul significato di “protezione efficace e adeguata”¹⁷¹. Tale espressione si riferisce alla necessità di adattare il livello di protezione alle minacce che le vittime, i collaboratori di giustizia, i testimoni, gli informatori e, se necessario, i membri delle loro famiglie possono affrontare. La scelta delle misure di protezione da applicare dipenderà da una valutazione delle circostanze concrete di rischio. In alcuni casi, potrebbe essere sufficiente l'installazione di dispositivi tecnici preventivi, l'adozione di un sistema di allarme, la registrazione delle chiamate telefoniche o la fornitura di un numero di telefono segreto o di un telefono cellulare per chiamate di emergenza. In altri casi, potrebbero essere necessarie

¹⁷¹ CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione esplicativa, Traduzione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità-, Varsavia, 2005. <https://rm.coe.int/168047cd70>

guardie del corpo o, in situazioni estreme, misure di protezione più ampie, come il cambio di identità, lavoro o residenza¹⁷².

La Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (STCE n. 173), firmata a Strasburgo nel 1999, all'Articolo 22, interviene a richiedere agli Stati parti contraenti di adottare le misure necessarie per garantire una protezione concreta e adeguata alle persone che segnalino casi di corruzione o che testimonino in merito davanti a un tribunale.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione Rec(2005)9 sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia nella sua 924a riunione dei Delegati dei Ministri, svoltasi il 20 aprile 2005. Questa raccomandazione fornisce definizioni dei vari concetti che dovrebbero aiutare a armonizzare le legislazioni nazionali.

Nel 2007 la Commissione europea si è interrogata sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e di collaboratori di giustizia. La possibilità di legiferare a livello europeo per in materia di protezione dei testimoni è una questione di cui si discute già da diversi anni, lo stesso consiglio europeo tramite una dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo del 25 Marzo del 2004 ed in seguito il programma dell'aia fanno riferimento a una proposta relativa alla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia¹⁷³. La commissione si è impegnata a consultare i rappresentanti dei vari Stati membri e anche di professionisti ed esperti in materia di protezione e di testimoni; da questi incontri è un generale favore nel disporre di una disciplina legislativa UE in materia di protezione dei testimoni. Nel documento di lavoro della Commissione sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia si rileva che “secondo un sondaggio Eurobarometro del 2006 i cittadini europei sono favorevoli a una disciplina UE e sulla protezione dei testimoni: l'86% degli intervistati auspica una politica Ue di cooperazione transfrontaliera internazionale e il 45% la sostiene addirittura strenuamente”¹⁷⁴.

¹⁷² Libro bianco sulla criminalità organizzata transnazionale del Consiglio d'Europa, p.43 e ss.

¹⁷³ Consiglio D'Europa, Libro bianco sulla criminalità organizzata transnazionale, p.43 e ss.

¹⁷⁴ Cfr. Documento di lavoro della Commissione sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, Bruxelles, 2007.

Tuttavia, come segnalato dal documento dei lavori della commissione, le notevoli differenze nei sistemi penali degli Stati membri compromettono l'efficacia della cooperazione nella lotta contro le organizzazioni criminali, che spesso operano con una grande sofisticazione. In particolare, la cooperazione transfrontaliera per la protezione di testimoni risulta estremamente complessa con quei paesi che non dispongono di strumenti legislativi, strutture amministrative specifiche o programmi di protezione, nonostante siano soggetti ad attività criminali all'interno dei loro territori¹⁷⁵. Inoltre, è sempre più comune che paesi con ostacoli pratici derivanti da caratteristiche geografiche o demografiche, e paesi particolarmente colpiti dalle organizzazioni criminali si trovino nella necessità di trasferire le persone protette in altre località all'estero. Questa situazione evidenzia l'importanza di una maggiore armonizzazione delle leggi penali tra gli Stati membri, al fine di favorire una cooperazione più efficace nella lotta contro il crimine organizzato transnazionale. Una maggiore uniformità delle norme e dei meccanismi di protezione dei testimoni consentirebbe infatti una cooperazione più agevole e un miglior scambio di informazioni tra le autorità competenti. Inoltre, è fondamentale che i paesi che non dispongano di strumenti legislativi e programmi di protezione adeguati per i testimoni si impegnino nel creare tali strumenti e strutture amministrative specifiche. Questo richiede un impegno politico e una cooperazione internazionale per sviluppare meccanismi di protezione che siano efficaci nei confronti e conformi agli standard internazionali¹⁷⁶.

Per questo motivo, nel corso di quest'anno, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una Raccomandazione, aggiornando una raccomandazione adottata sul medesimo tema nel 2005, riguardo la protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Tale raccomandazione tiene conto dei nuovi sviluppi emersi nella suddetta materia, focalizzandosi sulle sfide che derivano dall'ampio utilizzo dei social media e delle nuove tecnologie, inclusi i sistemi di autenticazione biometrica come il riconoscimento facciale¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Documento di lavoro della Commissione sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, Bruxelles, 2007.

¹⁷⁶ Documento di lavoro della Commissione sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, Bruxelles, 2007.

¹⁷⁷ Documento di lavoro della Commissione sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, Bruxelles, 2007.

La Raccomandazione si compone di 33 principi che affrontano diversi aspetti della protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Uno dei principali obiettivi è quello di definire misure e programmi di protezione, prendendo in considerazione l'esperienza e le migliori pratiche degli Stati membri. Inoltre, la Raccomandazione mira a far fronte alle nuove tendenze riscontrate nel panorama criminale, come le nuove forme di estremismo violento e combattenti terroristi stranieri. Essa si occupa anche delle società sempre più diverse in cui gruppi criminali possono organizzare su base etnica, politica o religiosa¹⁷⁸.

La protezione e l'assistenza di vittime, testimoni e collaboratori di giustizia rappresenta un elemento cruciale della lotta contro il crimine organizzato, e, la cooperazione transfrontaliera risulta essenziale per contrastare le attività delle organizzazioni criminali. Solo attraverso sforzi congiunti e una migliore armonizzazione delle norme penali sarà possibile garantire di talune categorie, che, seppur vulnerabili, risultano essere cruciali per il buon esito delle operazioni di lotta alla criminalità.

1.9 Cooperazione internazionale per contrastare la criminalità organizzata transnazionale.

La criminalità organizzata transnazionale è un fenomeno che, a causa della sua inquietante espansione, spinge i vari Stati del sistema internazionale a voler cooperare in maniera continua ed efficace. L'espansione del raggio d'azione delle organizzazioni criminali al di là dei confini nazionali e la formazione di alleanze con gruppi criminali stranieri hanno, oltretutto, accresciuto il rischio del c.d. *forum shopping* o *jurisdictional shopping*: ossia la scelta da parte delle organizzazioni criminali di svolgere le proprie attività illecite nei luoghi in cui, a causa dell'inefficacia delle politiche criminali e legislative di contrasto, sia meno rischioso compierle¹⁷⁹.

¹⁷⁸ CONSIGLIO D'EUROPA, Protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia: Raccomandazione del Comitato dei Ministri, <https://www.coe.int/it/web/portal/-/protecting-witnesses-and-collaborators-of-justice-committee-of-ministers-recommendation>.

¹⁷⁹ PONTI C., Il diritto internazionale e la criminalità organizzata, p.1, Considerazioni introduttive.

Tutto ciò ha reso evidente come una risposta autonoma da parte di singoli Stati non sia sufficiente. Risulta dunque necessario adottare strategie concertate e coordinate a livello internazionale. Queste strategie mirano a rafforzare la collaborazione tra gli Stati nell'azione di prevenzione e repressione.

Come sostenuto in *Droit des crimes internationaux*¹⁸⁰, questo desiderio di cooperazione dipende da un'ottica puramente utilitarista, di fatti: “c'est une perspective que l'on peut qualifier d'utilitariste qui a conduit à l'internalisation des droits pénaux pour réprimer plus efficacement des crimes susceptibles de menacer indistinctement tous les États et qu'aucun d'entre eux ne peut réprimer efficacement seul”.

Si tenga in considerazione che i reati definiti come transnazionali non colpiscono il sistema internazionale nel suo insieme, bensì solo alcuni Stati dello stesso, non giustificando così il ricorso a misure repressive sancite da norme di diritto internazionale generale¹⁸¹. Di conseguenza, la soluzione che più soddisfa i diversi Stati sembra essere, infatti, quella di “attuare la cooperazione mediante l'emanazione di atti e la conclusione di convenzioni che riservino la competenza a reprimerli alle autorità statali”¹⁸², seppur con riferimento a determinati reati, definibili come transnazionali, si siano paventate ipotesi di conferimento della giurisdizione penale anche a corti internazionali¹⁸³.

Inoltre, sebbene gli Stati della Comunità internazionale siano consapevoli che solo attraverso una perpetua cooperazione possano attuare misure di contrasto efficaci ed effettive, resta comunque viva una storica reticenza degli Stati nel seguire imposizioni provenienti da fonti esterne ai propri legislatori nazionali; motivo per cui la soluzione sopracitata sembra ben conformarsi all'attuale situazione in cui versa la Comunità internazionale.

1.10 Conclusioni

In conclusione, questo capitolo ha tentato di analizzare la complessa natura della criminalità organizzata transnazionale, mettendo in luce le sue caratteristiche

¹⁸⁰ BELLIVER F., EUDES M., FOUCHARD I., *Droit des crimes internationaux*, Paris, 2018, pp.7-8.

¹⁸¹ VIRZO R., *op.cit.* p.48.

¹⁸² VIRZO R., *ibidem.*

¹⁸³ VIRZO R., *ibidem.*

distintive, le implicazioni per la sicurezza nazionale e internazionale e le sfide investigative.

È emerso, limpidamente, che la natura elusiva e duttile delle reti criminali oggetto di studio, le rende formidabili avversari per le forze dell'ordine, e le istituzioni giuridiche, a livello globale. La loro capacità di sfruttare le vulnerabilità dei sistemi giuridici e di sicurezza nazionali, unita all'agevolezza con cui, ad oggi, riescono ad attraversare le frontiere, rappresenta una minaccia sempre crescente per la stabilità sociale e la sovranità degli Stati¹⁸⁴. Per tale ragione, la lotta alla criminalità organizzata transnazionale richiede un approccio concertato e che coinvolga, non solo le forze dell'ordine e i vari componenti dei sistemi giuridici, ma, anche, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie e ogni componente della società civile. Risulta, ormai, lapalissiano, come solo tramite uno sforzo coordinato, a livello globale, sarà possibile affrontare, in maniera efficace, questa macabra sfida e cercare di preservare la sicurezza, e la giustizia, a livello internazionale.

¹⁸⁴ PICCA G, Les défis de la criminalité organisée transnationale: quels outils pour quelles stratégies?, Rivista di criminologia, Vittimologia e Sicurezza Vol. III- N.3, Vol IV -N.1 – Settembre 2009- Aprile 2010, p.7. Consultabile al seguente link: https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_picca_2009-03_2010-01.pdf

CAPITOLO II

IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 2. Premessa. - 2.1 Origini ed evoluzione del fenomeno. - 2.2 *Tentativi di definizione di terrorismo internazionale.* - 2.3 Caratteri distintivi del terrorismo. - 2.4 Evoluzione della normativa internazionale in materia. – 2.5 Il terrorismo e la guerrilla. - 2.6 Il Terrorismo e i Mass Media. - 7 La Psicologia del terrorismo. - 2.8 Luoghi di esecuzione di atti terroristici. - 2.8.1 La “pirateria” aerea. - 2.8.2 Il Terrorismo marittimo. - 2.8.3 Il terrorismo marittimo e la pirateria. - 2.8.4 Il Terrorismo nel cyberspazio. – Conclusioni.

2. Premessa

Il terrorismo internazionale è un fenomeno che, da tempo, inquieta la comunità internazionale ma che, soprattutto, a seguito degli attentati perpetrati nel 2001, alle Torri Gemelle del World Trade Center, di New York City, negli Stati Uniti, ha destato una preoccupazione tale da spingere gli Stati a adottare tutte le misure di contrasto e di prevenzione necessarie, aumentando le attività di polizia, militari e di intelligence, nonché gli strumenti normativi e finanziari¹⁸⁵.

Il terrorismo internazionale è una minaccia insidiosa che ha profonde risonanze su scala globale, le quali, si concretizzano in minacce per la sicurezza nazionale e internazionale, la stabilità e la convivenza internazionale, e tra diverse comunità di un medesimo Stato.

Il presente capitolo si propone di esplorare le dinamiche che caratterizzano il fenomeno del terrorismo internazionale, nonché le profonde radici ideologiche, politiche e socioeconomiche che lo nutrono.

Il primo argomento d’analisi, dopo un breve excursus storico, sarà uno degli aspetti più controversi che riguardano il suddetto fenomeno: riuscire a fornire una definizione giuridica del concetto di terrorismo internazionale. Tale annosa

¹⁸⁵ VON HIPPEL K., Définir les origine du terrorisme: un débat transatlantique? Revue internationale et stratégique, n.51, 2003, p.103.

questione è stata affrontata, per lo più, nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di cui si analizzeranno le diverse posizioni prese nel corso del tempo.

Per di più, al fine di effettuare un'analisi completa, verranno effettuate ricerche multidisciplinari, che permetteranno di analizzare il terrorismo internazionale tramite diverse chiavi di lettura, tra cui, oltre al diritto, che resta lo strumento di lettura principale, la psicologia, la sociologia e la storia contemporanea. Invero, verranno esaminati eventi passati che hanno contribuito a plasmare la sua configurazione attuale.

Inoltre, verranno analizzate le ideologie che alimentano le odierne forme di terrorismo internazionale, l'impatto che quest'ultimo ha sulle comunità locali, nonché sull'opinione pubblica in generale, ed il ruolo che i mass media giocano in tal senso.

2.1 Origini ed evoluzione del fenomeno.

Il terrorismo internazionale è un fenomeno “camaleontico”¹⁸⁶ che si sostanzia in una forma di violenza politica perpetrata sin dai primi tempi delle comunità umane. Sin dagli albori della Storia, gruppi di individui hanno dimostrato interesse nel creare un clima di timore e paura nel sistema sociale, attraverso l'uso della forza brutale, allo scopo di soddisfare propositi a carattere ideologico, politico o religioso¹⁸⁷. Come evidenziato da Roberto Bin: “Né il terrorismo, né la sua dimensione “internazionale”, né la politica di restringimento dei diritti di libertà in nome della difesa della sicurezza dello Stato sono fenomeni nuovi, tutt'altro”¹⁸⁸.

Il terrorismo è, in effetti, un fenomeno che ha fatto la sua comparsa sin dall'antichità, come evidenziato dalle cd. “congiure di palazzo” all'epoca dell'Impero Romano, nonché durante il Medioevo, dove si riscontra un precedente

¹⁸⁶ Il terrorismo viene così definito da ROBERTS A., “can we define terrorism?”, in Oxford Today: The University Magazine, Retrieved November 6, 2002, <http://www.oxfordtoday.ox.ac.uk/features/04.shtml>

¹⁸⁷ DEL RE E.C., Terrore e terrorismo internazionale. Breve excursus storico e tentativo di definire l'attualità, in Rivista di Studi Politici Internazionali, Nuova Serie, Vol.73, No.4 (292) (Ottobre-Dicembre 2006), pp. 608-619.

¹⁸⁸ Cfr. BIN R., Democrazia e terrorismo in Terrorismo internazionale e diritto penale, a cura di De MAGLIE C. e SEMINARA S, CEDAM, Nuova serie, Vol.125, p.39.

nella pratica del tirannicidio¹⁸⁹. Quest'ultima si rinnova nel Rinascimento, come dimostrato dall'assassinio di Alessandro De'Medici a Firenze nel 1537 da parte di Lorenzino De'Medici. In seguito, Lorenzino giustificò il suo gesto nella sua Apologia, affermando che si trattava di una difesa doverosa della libertà repubblicana¹⁹⁰. Durante le guerre religiose del XVI secolo, le teorie dei monarcomachi luterani, calvinisti e cattolici hanno contribuito al fenomeno del terrorismo con un esempio concreto nell'assassinio del re di Francia Enrico IV, nel 1610, perpetrato dal fanatico cattolico Ravailac¹⁹¹.

Sebbene la parola "terrorismo" fu adottata, nel XVIII secolo, per descrivere un governo fondato sul terrore¹⁹², nel XIX venne utilizzata per designare, più in generale, una forma di terrore fomentato da gruppi di individui privati o da individui nei confronti dello Stato, per lo più con intenti di matrice politica. Invero, sebbene il fenomeno del terrorismo continuò ad essere associato agli eserciti, nelle "zone di dissenso", il concetto di terrorismo non fu più teorizzato solo come strumento per liberarsi da un despota, ma piuttosto come un elemento di una più ampia lotta politica¹⁹³. Fu in questa prospettiva che il terrorismo si consolidò nell'Ottocento, in particolare, a seguito degli attentati eclatanti commessi da militanti anarchici, in diverse nazioni europee, e dai cosiddetti "nichilisti" in Russia¹⁹⁴. Nell'Europa continentale si diffuse, così, un "terrorismo nazionalista, rivoluzionario o controrivoluzionario"¹⁹⁵.

A seguito del secondo conflitto bellico mondiale, le brame del fenomeno terroristico hanno cominciato a volgersi verso il progresso tecnologico emergente,

¹⁸⁹ SIPIONE L., Dal Terrorismo politico alle nuove forme di terrorismo globale: strumenti di conoscenza e di contrasto in ambito nazionale ed europeo, Scuola Nazionale di amministrazione (SNA), Sede didattica residenziale – V corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, 2017, p.6. Consultabile al seguente link: <https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/TESTO%20INTEGRALE%20Sipione.pdf>

¹⁹⁰ SIPIONE L., ibidem.

¹⁹¹ SIPIONE L., ibidem.

¹⁹² Di cui si tratterà nel paragrafo successivo.

¹⁹³ SIPIONE L., ibidem.

¹⁹⁴ CLUTTERBUCK L. *The Progenitors of Terrorism: Russian Revolutionaries or Extreme Irish Republicans?*, in *Terrorism Polit Violence*, 2004.

¹⁹⁵ Cfr, SIPIONE L., ibidem.

così da poter aumentare la sofisticazione delle strategie di esecuzione degli attacchi da perpetrare¹⁹⁶.

Nei decenni compresi tra gli anni Sessanta e Settanta, una nuova forma di terrorismo, di natura nazionalista, ha fatto la sua comparsa: il separatismo. Esso è una declinazione di terrorismo i cui autori sono movimenti politici che mirano, appunto, a separarsi, ottenendo l'indipendenza, per le regioni di provenienza, mediante l'uso di tattiche brutali, tipiche del terrorismo.

Successivamente, negli anni Ottanta, di pari passi con lo svilupparsi del processo di globalizzazione, e grazie ad un agevole accesso ai capitali, il terrorismo ha assunto una dimensione globale¹⁹⁷.

Al tempo stesso, il narcotraffico, che viveva uno dei suoi momenti più floridi, per ampliare senza tregua la sua potenza, si avvaleva di una violenza sistemica e spaventosa, spesso, anche, di natura politica, dando, così, vita al fenomeno del narcoterrorismo¹⁹⁸.

L'ultimo decennio del secolo scorso ha, poi, visto sorgere una forma di terrorismo ancora oggi predominante: il terrorismo di matrice fondamentalista islamica. È una forma di terrorismo, transnazionale, mosso da una deriva estremista di ideali religiosi e socio-politici, spesso, in combinazione con la volontà di raggiungere taluni scopi geo-politici¹⁹⁹.

Gli attacchi terroristici hanno mantenuto, nel corso del tempo, una frequenza costante, con un'intensificazione, numerica e d'impatto, a seguito dell'attentato sferrato alle Torri Gemelle del World Trade Center di New York City, l'11 settembre del 2001, nonché a seguito degli attentati di Madrid (11/03/2004) e di Londra (07/07/2005)²⁰⁰. Tale tragico evento, oltre ad aver sconvolto l'opinione

¹⁹⁶ DEL RE E.C., Terrore e terrorismo internazionale. Breve excursus storico e tentativo di definire l'attualità, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Nuova Serie, Vol.73, No.4 (292) (Ottobre-Dicembre 2006), pp. 608-619.

¹⁹⁷ DEL RE E.C., *ibidem*.

¹⁹⁸ EHRENFELD R., *Narcoterrorism*, Basic Books, New York, 1990.
<https://merip.org/1991/09/ehrenfeld-narcoterrorism/>

¹⁹⁹ Così, HOFFMAN B., *Inside terrorism*, Columbia University Press, 2017. Hoffman afferma, come, i terroristi siano convinti che ogni atto di violenza sia sacro e divino, quasi un atto obbligato, che può portare a drastici cambiamenti nell'ordine precostituito,

²⁰⁰ CASCINI F., *Il fenomeno del proselitismo in carcere con riferimento ai detenuti stranieri di culto islamico*, Istituto superiore in La radicalizzazione del terrorismo islamico – Elementi per uno studio

pubblica, su scala mondiale, ha evidenziato una nuova dimensione del terrorismo internazionale, distante dalle tradizionali rivendicazioni²⁰¹.

Si tratta di un terrorismo capace di utilizzare i più sofisticati sistemi informatici per reclutare collaboratori, militanti, armi e tutto l'occorrente per commettere atti terrificanti; è, ormai, un fenomeno capace di sfruttare al massimo i mass media per ampliare il raggio di ricezione dei messaggi che s'intende trasmettere, condizionando profondamente le dinamiche sociali e la sanità psicologica degli individui²⁰².

La dimensione della minaccia, la vastità del numero di attacchi eseguiti e del tributo di vite civili sofferto hanno ingenerato l'urgenza di attuare misure di sicurezza su scala globale. Per tale ragione, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha emesso, nel corso del tempo, diverse risoluzioni volte a contrastare la minaccia terroristica su scala globale, coinvolgendo, anche, l'Assemblea Generale, per affrontare la sfida con più animato vigore e dimostrare quanto il diritto internazionale e la collaborazione internazionale siano cruciali per sconfiggere la minaccia in esame.

2.2 Tentativi di definizione di terrorismo internazionale.

Per quanto la letteratura sul terrorismo, a livello nazionale ed internazionale, sia di notevole portata, non risulta tuttavia agevole individuare un'esatta e pacifica definizione di tale raccapricciante fenomeno²⁰³, né tantomeno un periodo storico di nascita preciso.

sul fenomeno di proselitismo in carcere, Istituto Superiore di Studi Penitenziari, Giugno 2012, p.7.
Consultabile al seguente link:
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/radicalizzazione_del_terrorismo_islamico.pdf

²⁰¹ CHALIAND G., The History of terrorism – From antiquity to ISIS-, University of California Press, 2016.

²⁰² CHALIAND G., The History of terrorism – From antiquity to ISIS-, University of California Press, 2016.

²⁰³ CECCARELLI P., Ricerche - Alla ricerca di una definizione dei concetti di terrorismo, violenza sociale e politica, p.608.
https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/instrumenta_26_10_ceccarelli.pdf

L'annosa questione della definizione giuridica del terrorismo ha suscitato, nel corso del tempo, fervide discussioni tra gli Stati, che non hanno ancora raggiunto un punto d'intesa.

Una stima autorevole ritiene che, tra il 1936 e il 1981, siano state fornite almeno 109 possibili definizioni²⁰⁴.

Di conseguenza, il terrorismo appare come una nozione perpetuamente discussa, “cristallisant des désaccords idéologiques qui ont empêché d’aboutir à l’élaboration d’une définition détaillée en droit international”²⁰⁵. Tuttavia, da tali discussioni sono emersi taluni caratteri distintivi del fenomeno terroristico, sia a livello internazionale che regionale, che tuttavia contribuiscono a fornire la nozione di terrorismo di contorni vaghi, lasciando agli Stati un ampio margine di valutazione nella sua applicazione concreta²⁰⁶.

Nel corso della storia, il primo tentativo di definizione del terrorismo fa la sua comparsa nel 1793, quando nel supplemento del Dizionario dell'Accademia Francese viene definito il terrorista come “il sostenitore del regime del Terrore”, con una sostanziale corrispondenza al concetto di giacobino²⁰⁷. Invero, il termine “terrorismo”, proveniente dal latino *terrere*, il cui significato letterale è “far tremare”²⁰⁸, venne adottato durante la Rivoluzione francese per designare i metodi sanguinari impiegati nel periodo storico noto come “Regime del Terrore”²⁰⁹. Con tale termine si soleva intendere, in un primo senso generico, l'atto di intimidire o

²⁰⁴ Kalliopoli K.Koufa, Special Rapporteur on human rights and terrorism of the Sub- Commission on the promotion and protection of human rights, E/ CN.4/ Sub.2/2001/31, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-terrorism/special-rapporteur-human-rights-and-terrorism-sub-commission-promotion-and-protection-human-rights> .

²⁰⁵ Cfr. DUBUISSON F., op.cit., p.30.

²⁰⁶ DUBUISSON F., op.cit., p.30.

²⁰⁷ CECCARELLI P., op.cit., p.609.

²⁰⁸ QUADARELLA L., Il nuovo terrorismo internazionale come crimine contro l'umanità – da crimine a rilevanza internazionale a crimine internazionale dell'individuo, editoriale scientifica, 2006, NA,p.2.

²⁰⁹ Tale periodo inizia con l'espulsione dei Girondini dalla Convenzione (1793) e termine con la caduta di Robespierre nel luglio del 1794. Quest'ultimo, durante il periodo del governo rivoluzionario, ha governato la Francia mediante una strategia volta a terrorizzare la popolazione, mediante continue esecuzioni pubbliche in Place de la Concorde. Si prenda visione di: DI STASIO C., La lotta multilivello al terrorismo internazionale e HOFFMAN B., Inside terrorism, New York, Columbia University Press, 1999.

costringere attraverso l'uso della violenza, mirando a raggiungere un obiettivo specifico, contrario alla legge²¹⁰.

Altro dizionario dell'epoca, propone il fenomeno terroristico come quel "comportamento violento atto a creare il terrore nella parte avversa, al fine di farla agire nel senso desiderato o di raggiungere determinati obiettivi"²¹¹. Tale definizione, seppur utile poiché permette di individuare due caratteri essenziali del terrorismo, la violenza e il terrore, risulta in un certo qual senso fuorviante²¹². Quest'ultima, infatti, comporta il rischio di poter essere applicata "a qualsiasi situazione umana che veda un conflitto violento tra soggetti: poiché fine dello scontro è la vittoria, questa può essere ottenuta, prevalentemente, se non esclusivamente, inducendo il terrore nell'avversario"²¹³; secondo tale impostazione, ogni guerra risulterebbe essere "terrorista", persino qualunque conflitto potrebbe dunque avere una natura terrorista, "se non addirittura qualsiasi relazione sociale basata sulla gerarchia"²¹⁴. Sebbene tale definizione necessiti un ridimensionamento, così da non determinare una degenerazione tale da giungere a identificare ogni conflitto come terrorista, evidenzia due elementi caratteristici del terrorismo, rappresentando, il lampante, esempio di come, al pari di altre innumerevoli proposte definitorie, sebbene non sia una definizione assunta dalla Comunità internazionale, permette di individuare alcuni dei caratteri essenziali del terrorismo. Così, accade anche per i numerosi sforzi definitivi che si sono susseguiti nel tempo, ad opera dei diversi organi politici delle Nazioni Unite: alcuno di essi ha permesso l'identificazione di una definizione univoca ma ha, altresì, permesso di rinvenire una serie di elementi ricorrenti e caratteristici del fenomeno terroristico.

Un primo passo concreto, in sede diplomatica, verso una possibile definizione del fenomeno di terrorismo venne compiuto nel 1937, con l'adozione su iniziativa della Società delle Nazioni della Convenzione di Ginevra per "la repressione e prevenzione del terrorismo". Quest'ultima indica un elenco di specifiche azioni, esposte nell'articolo 2, che possono essere qualificate come "atti di terrorismo" se,

²¹⁰ Così, Glaser, *Droit international pénal conventionnel*, Bruxelles, vol. II, 1978 in QUADARELLA L., *op.cit.*, p.2.

²¹¹ Cfr. CECCARELLI P., *op.cit.*, p. 609.

²¹² CECCARELLI P., *ibidem*

²¹³ CECCARELLI P., *ibidem*.

²¹⁴ CECCARELLI P., *ibidem*.

come indicato nell' art.1 n.2, costituiscono “faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminés, des groupes de personnes ou dans le public”.

Tuttavia, tale intervento non fu risolutivo e, tra gli anni '60 e '70, la comunità internazionale adottò un “approccio settoriale”, tramite l'adozione di una serie di convenzioni che stabilivano un approccio coordinato di contrasto al fenomeno terroristico, in diversi ambiti, senza tuttavia giungere ad una definizione generale del concetto²¹⁵.

Inoltre, dalle varie risoluzioni adottate, nel corso degli anni Settanta e Ottanta, e dall'eloquente titolo “Misure per prevenire il terrorismo Internazionale che mette in pericolo e sacrifica vite umane innocenti o pregiudica le libertà fondamentali virgola e studio delle cause sottostanti di tali forme di terrorismo e atti di violenza che risiedono nella miseria, frustrazione, risentimenti e disperazione virgola e che portano alcune persone a sacrificare vite umane, incluso la propria, nel tentativo di provocare dei cambiamenti radicali”, è possibile desumere quale fosse l'orientamento dell'Assemblea Generale dell'ONU all'epoca. Il terrorismo non veniva più preso in considerazione nella sua autonomia, bensì, veniva affrontato attraverso il prisma della giustizia economico-sociale²¹⁶. Dunque, tali risoluzioni non solo condannavano il terrorismo come serie di atti brutali contro civili indifesi, ma giustificavano anche tali azioni, sottolineando le “nobili” motivazioni che spingevano gli autori a compiere atti estremi²¹⁷. Il titolo stesso delle risoluzioni, piuttosto che presentare in modo neutro la materia, già incorporava “giudizi di merito” e indirizzava gli Stati parte sulla strategia da adottare: affrontare il problema risalendo alle sue radici, affrontando, così, le sue cause politiche, sociali ed economiche²¹⁸. Ciò delinea, una strategia estremamente diversa da quella odierna, volta a promuovere una costante cooperazione internazionale. Senza dubbi, la strategia suggerita dall'ONU, rifletteva la complessa situazione in, al tempo, versavano le relazioni internazionali. Invero, la guerra fredda restrinse, in

²¹⁵ NIGRO R., *La nozione di terrorismo nel diritto internazionale dalla Tesi di dottorato in Diritto Internazionale, XVII Ciclo, Università degli studi di Napoli Federico II*, p.39

²¹⁶ BETTI S., *Le armi del diritto contro il terrorismo*, Collana: Terrorismo, intelligente e sicurezza FrancoAngeli, 2008, p.25.

²¹⁷ BETTI S., *ibidem*.

²¹⁸ BETTI S., *ibidem*.

modo soffocante, gli spazi diplomatici a disposizione e, di conseguenza, la questione del terrorismo, così come qualsiasi altra materia, veniva utilizzata, strategicamente, dai blocchi opposti²¹⁹.

Nel dicembre 1994, la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 49/60 ("*Misure per eliminare il terrorismo*") ha ripreso il modello definitorio stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1937, disponendo al par.n.3: "Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstances unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any nature that may be invoked to justify them" . Tale definizione, conteneva molti degli elementi essenziali del fenomeno, che verranno, poi, ripresi nei successivi tentativi definitivi, e venne accettata di buon grado dagli Stati della comunità internazionali per due ragioni: innanzitutto, poiché si trattava di un documento non vincolante dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; in secondo luogo, perché non affermava se le azioni descritte integrassero effettivamente un atto di terrorismo, ma le condannava in quanto particolarmente gravi. Così, la Dichiarazione del 1994 ha avuto il merito di dimostrare come gli ostacoli al raggiungimento di una definizione giuridicamente vincolante siano, soprattutto, di natura politica, non tecnica²²⁰.

La Dichiarazione del 1994, ulteriormente rielaborata nel 1996, apriva la strada all'audace tentativo di formulare una definizione del terrorismo nell'ottica di una possibile, nuova, convenzione globale²²¹.

La definizione del concetto di terrorismo è, ancora oggi, oggetto di un perpetuo dibattito, sia in seno alle istituzioni internazionali che in dottrina. Purtroppo, come ogni argomento sottoposto ad un numero importante di attenzioni, il termine "terrorismo" è stato, nel corso del tempo, utilizzato in maniera illogica, per definire situazioni anche, molto, disomogenee tra loro e, alle volte, del tutto

²¹⁹ BETTI S., *ibidem*.

²²⁰ BETTI S., *Le armi del diritto contro il terrorismo*, Collana: Terrorismo, intelligente e sicurezza FrancoAngeli,2008, p.26.

²²¹ BETTI S., *Le armi del diritto contro il terrorismo*, Collana: Terrorismo, intelligente e sicurezza FrancoAngeli,2008, p.26.

incomparabili²²². Inoltre, non di rado sono state presentate interpretazioni discrepanti, frutto di forti condizionamenti emotivi, ideologici e politici²²³.

Una sintesi della relatività che condanna il terrorismo ad una quasi certa impossibilità definitoria è la celebre massima: “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter”²²⁴.

Si può affermare che, sebbene si siano concretizzati anche ostacoli puramente tecnici²²⁵, l’intento di fornire una definizione a carattere generale ed astratto, sia un palese tentativo di depoliticizzazione del concetto di terrorismo²²⁶.

Alla base dell’ambiguità del concetto, rispetto alle situazioni già considerate in diritto internazionale, vi è, senza dubbio, l’eterogeneità delle azioni attraverso le quali il fenomeno terroristico si concretizza²²⁷.

Nel corso degli anni non sono, pertanto, mancati interventi, anche autorevoli, a sostegno dell’irrelevanza del dibattito in corso²²⁸; in tal direzione si è espresso il Prof. Baxter, il quale ha affermato: “we have cause to regret that a legal concept of terrorism was ever inflected upon us. The term is imprecise; it is ambiguous; and above all, it serves no operative legal purpose”²²⁹.

In conclusione, malgrado innumerevoli siano i testi normativi che facciano riferimento al terrorismo, nessuno risulta esser stato capace di definire efficacemente il fenomeno del terrorismo, questo, da un lato permette alla

²²² SOSSAI M., *La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p.168.

²²³ SOSSAI M., *La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p.168.

²²⁴ In tal senso risulta opportuno prendere visione delle considerazioni di BEYDOUN K.A., *On Terrorists and freedom Fighters*, Harvard Law Review, F.1., Ottobre 2022; KLABBERS, *Rebels with a Cause? Terrorists and Humanitarian Law*, in 14 EJIL, 2003, P.299 SS., p.308.

²²⁵ Muskhath, “Technical” Impediments on the Way to a Universal Definition of International Terrorism, in 20 IJIL, 1980, p. 448 ss.

²²⁶ HUGUES, *La notion de terrorisme en droit international: en quête d’une définition juridique*, in 129 JDI, 2002, P.760.

²²⁷ DONNEDIEU DE VABRES, *La répression internationale du terrorisme, les Conventions de Genève*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1938, p40.

²²⁸ SOSSAI M., *op.cit.*, p.169.

²²⁹ Cfr. BAXTER, *A Sceptical Look at the Concept of Terrorism*, in 7 Akron Law Review, 1974, p.37; dale note di SOSSAI M., *ibidem*.

normativa vigente di restare al passo con “la variabilità del fenomeno”²³⁰, dall’altro comporta non poche incertezze e frustrazione.

2.3 Caratteri distintivi del terrorismo.

Come già esposto nel precedente paragrafo, nonostante la mancanza di una definizione definitiva, è possibile ravvisare degli elementi distintivi del fenomeno terroristico.

Il terrorismo è un fenomeno che si avvale dell’uso illegittimo della violenza, la quale è finalizzata a creare sentimenti di terrore e paura nelle vittime degli attacchi, che possono essere bersagli civili o soggetti che abbiano una certa rilevanza in diversi campi e che vengono dunque colpiti per mandare messaggi specifici all’opinione pubblica²³¹. Il terrorismo persegue, infatti, finalità politiche, religiose, sociali ed è un fenomeno estremamente peculiare: sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo²³².

Dal punto di vista soggettivo, il terrorismo si distingue per la sua componente disvaloriale, politica e ideologica, che conduce a un’ottica simile a quella riscontrata durante i conflitti bellici²³³. Per questo, coloro che fanno parte di gruppi organizzati impegnati in attacchi terroristici sviluppano un atteggiamento di avversione totale verso l’ordine precostituito, che diventa esclusivamente un bersaglio da abbattere²³⁴.

Si può affermare che l’atteggiamento ostile intrinseco al terrorismo mantiene costantemente lo stesso elevato livello di intensità, indipendentemente dalla reale pericolosità manifestata. In altre parole, sul piano psicologico, l’ostilità terroristica dimostrata tramite l’uccisione di una singola persona è sostanzialmente uguale a quella associata alla morte di migliaia di individui. Risulta opportuno sottolineare come tale ostilità rappresenti un disvalore ancora più impattante rispetto a quello

²³⁰ DI LAZZARO M.A., Reati di terrorismo internazionale. Prospettive di repressione, pubblicato in “Diritto & Diritti”, 2001.

²³¹ BARTOLI R., *Lotta al terrorismo internazionale – tra diritto penale del nemico jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Giappichelli, Torino, 2008, p.204.

²³² BARTOLI R., *ibidem*.

²³³ BARTOLI R., *ibidem*.

²³⁴ BARTOLI R., *ibidem*.

riscontrabile in situazioni di guerra²³⁵. Quando si è in tempo di guerra, le morti ingiuste e il terrore non sono, purtroppo, fuori contesto; tuttavia, quando a perdere la vita, ingiustamente, sono persone impegnate nella propria, banale, quotidianità, il senso di ingiustizia e disvalore diventa insopportabile.

Da un punto di vista oggettivo, invece, il terrorismo si fonda su azioni il cui livello di pericolosità varia in modo significativo. Questa variazione non è influenzata solo dal contesto in cui vengono compiute tali azioni, ossia in tempo di pace o di guerra, ma anche dalla differente capacità offensiva degli strumenti impiegati²³⁶. È possibile che l'atto terroristico giunga a un punto in cui, dal punto di vista oggettivo, non rispecchia più le intenzioni iniziali, assumendo unicamente un valore simbolico. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità che esso possa evolvere in direzioni più tangibili, integrando elementi propri di un attacco armato²³⁷.

Ad oggi, risulta impossibile parlare del terrorismo se non in una dimensione internazionale, esso è infatti una realtà complessa e insidiosa, che trascende i confini nazionali. Tuttavia, per quanto concerne l'elemento dell'internazionalità, è fondamentale considerare, non solo la situazione in cui la pianificazione e la realizzazione di un attacco terroristico attraversi e coinvolga più Stati territoriali, in tale prospettiva sarebbe più opportuno parlare di transnazionalità, bensì, è altrettanto rilevante, se non di più, considerare che l'organizzazione terroristica, ha una base di radicamento in un territorio che può essere considerato come il proprio punto di ancoraggio e in cui esercita una propria forma di sovranità; normalmente, tale territorio, è uno Stato diverso da quello colpito dall'attacco²³⁸. In effetti, nella maggior parte dei progetti e degli strumenti normativi che verranno menzionati, il terrorismo è concepito come un reato internazionale, il che è giustificato dal fatto che questo genere di terrorismo costituisce un attacco all'ordine sociale internazionale e alla sicurezza dell'umanità tutta. Il terrorismo è quindi contraddistinto dal tratto tipico dei reati di natura internazionale, che si manifesta con la violazione della pace sociale internazionale²³⁹.

²³⁵ BARTOLI R., *ibidem*.

²³⁶ BARTOLI R., *ibidem*.

²³⁷ BARTOLI R., *ibidem*.

²³⁸ BARTOLI R., *ibidem*.

²³⁹ BARTOLI R., *ibidem*.

Secondo un'ottica tradizionale, il terrorismo “rappresenta un fatto criminoso qualificabile, in tempo di pace, come reato ai sensi della legislazione penale “domestica” oppure come crimine contro l'umanità; in tempo di guerra, come crimine di guerra o crimine contro l'umanità”²⁴⁰.

In entrambi gli scenari, “*il disvalore*” concerne il danno inflitto a individui innocenti e l'atteggiamento di contrasto ai normali standard valoriali. È doveroso sottolineare come questi due aspetti si manifestano in modi molti estremamente differenti, a seconda che si tratti di una situazione di guerra o di pace²⁴¹.

Inoltre, in un contesto di lotta contro l'estremismo violento, il concetto di terrorismo assume, invece, una natura più omogenea. Diventa, infatti, complesso distinguere tra periodi di pace e di conflitto, poiché il fenomeno stesso del terrorismo si configura come una condizione singolare, a metà strada tra la guerra e la pace²⁴². Tuttavia, da un punto di vista, puramente, normativo, tale situazione è ancor meno definita rispetto ai conflitti interni che, di solito, si basano sulla dichiarazione ufficiale di situazioni eccezionali²⁴³. In altre parole, l'atto terroristico, anziché ricadere direttamente nelle categorie di reato o crimine contro l'umanità in tempo di pace, o di crimine di guerra o contro l'umanità in tempo di guerra, costituisce una forma di conflitto che richiede un approccio regolamentare del tutto caratteristico²⁴⁴.

L'internazionalità del terrorismo comporta la necessità di mantenere viva “un'interdipendenza strategica”²⁴⁵ tra i vari attori coinvolti, i quali affrontano la medesima minaccia; ciò implica, inesorabilmente, che le decisioni riguardanti le azioni più opportune da intraprendere, compiute da uno Stato, sono per lo più influenzate da scelte compiute in precedenza da altro Stato, già intervenuto nel reprimere la minaccia, o si tratta di scelte strategiche concertate tra i diversi

²⁴⁰ Cfr. BARTOLI R.,, *op.cit.*, p.211.

²⁴¹ BARTOLI R.,, *op.cit.*, p.211

²⁴² BARTOLI R., *op.cit.*, p.212.

²⁴³ BARTOLI R., *op.cit.*, p.212.

²⁴⁴ BARTOLI R., *op.cit.*, p.212.

²⁴⁵ Cfr. ROBERTI F., *Terrorismo internazionale. Contrasto giudiziario e prassi operative*, in https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/terrorismo-internazionale-contrasto-giudiziario-e-prassi-operative_5.php#:~:text=Il%20terrorismo%20internazionale%20si%20autofinanzia,con%20i%20sequestri%20di%20persona.

componenti della Comunità internazionale²⁴⁶. D'altronde, solo attraverso uno sforzo coordinato, basato sul sostegno reciproco e la condivisione degli obiettivi, sarà possibile creare un ambiente più sicuro e stabile.

2.4 Evoluzione della normativa internazionale in materia.

Nel ricostruire il quadro normativo internazionale in materia di terrorismo non si può prescindere da una perpetua considerazione di fondo: l'assenza di una definizione pacificamente accettata dalla comunità internazionale.

Il fenomeno del terrorismo sistemico fece le sue prime comparse nella seconda metà del XIX secolo, quando emersero le rivolte rivoluzionarie in Russia, le attività dei gruppi nazionalisti radicali in Irlanda e i primi attacchi anarchici in Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti. Questo condusse a ritenere, sino alla Prima guerra mondiale, che il terrorismo fosse per lo più ricondotto al socialismo o alla dimensione anarchica²⁴⁷. Tuttavia, nel corso del tempo, è stato possibile individuare correlazioni tra atti terroristici e gruppi separatisti, nazionalisti o di estrema destra. Si ampliavano così i possibili autori ma il terrorismo restava un fenomeno dalla rilevanza e dall'impatto soprattutto regionale.

In effetti, il fenomeno del terrorismo ha avuto, storicamente, origine come questione prevalentemente interna, ed è stato per lungo tempo affrontato a livello statale, anche quando presentava elementi estranei rispetto al contesto nazionale²⁴⁸. Tale dinamica è perdurata sino alla seconda metà del XIX secolo, quando l'interesse della comunità internazionale nei confronti della repressione del terrorismo ha iniziato a emergere, motivato, in particolare, da un attentato che coinvolse Napoleone III²⁴⁹.

²⁴⁶ ROBERTI F., *ibidem*.

²⁴⁷ Il termine "Paura rossa" è stato utilizzato per descrivere due distinti periodi di intensa ostilità verso il comunismo nella storia degli Stati Uniti: il primo, dal 1917 al 1920, e il secondo, durante i primi anni Cinquanta. In entrambi i periodi, c'era una diffusa preoccupazione riguardo all'influenza dei comunisti sulla società statunitense e all'infiltrazione comunista nel governo. Queste paure hanno scatenato indagini aggressive e, soprattutto nel periodo 1917-1920, hanno portato all'incarcerazione di individui sospettati di essere motivati dall'ideologia comunista o di essere associati a movimenti politici comunisti o socialisti. Cfr. Terrorismo (voce), in Enc. Treccani, www.treccani.it.

²⁴⁸ QUADARELLA L. *op.cit.* p. 12.

²⁴⁹ QUADARELLA L. *op.cit.* p. 12.

Fu più precisamente nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, che si diffuse la consapevolezza dottrinale dell'impossibilità per uno stato di affrontare da solo il fenomeno del terrorismo a livello internazionale²⁵⁰. Tale consapevolezza, sorse, senza dubbi, anche in osservazione dell'evento scaturente il primo conflitto mondiale: l'attentato, per mano di Gavriilo Princip, che causò la morte dell'Arciduca d'Austria Francesco Ferdinando, il 28 giugno del 1914²⁵¹.

In seguito, l'esigenza di gestire seriamente il fenomeno del terrorismo nella sua portata globale emerse in seno alla Società delle Nazioni quando l'attentato di Marsiglia del 9 ottobre 1934²⁵² mise in luce, emblematicamente, i diversi elementi che caratterizzano la natura transnazionale degli atti terroristici.²⁵³

In reazione a tale tragico evento, il Consiglio della Società delle Nazioni istituì un comitato di professionisti con il compito di affrontare due questioni cruciali: la definizione dell'atto terroristico e la sua repressione a livello internazionale²⁵⁴. Per far fronte a tali questioni gli Stati si sono avvalsi principalmente dello strumento della Convenzione; mentre per quanto attiene alla definizione dell'atto terroristico, si pone l'accento sulla "natura specifica della finalità per cui tale atto viene commesso"²⁵⁵. Questo aspetto centrale forniva il riferimento per stabilire se un'azione potesse essere considerata terroristica o meno.

Nel 1937, venne adottata, su iniziativa della Società delle Nazioni, la già citata, Convenzione di Ginevra per "la repressione e prevenzione del terrorismo", la quale, non solo prescriveva l'obbligo per gli Stati di condannare fermamente, attraverso l'introduzione di norme penale *ad hoc* nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, qualsiasi tipo attentato contro lo Stato, i suoi funzionari o beni pubblici destinati a

²⁵⁰ QUADARELLA L. op.cit. p. 12.

²⁵¹ Cfr. AA.VV., *Encyclopedia of World Terrorism*, vol.1, New York, 1997.

²⁵² Attentato nel quale persero la vita il ministro degli esteri francese Louis Barthou (non originale bersaglio dell'attacco ma che venne ucciso da un proiettile vacante esploso da un gendarme francese) e il Re jugoslavo Alessandro I. L'attacco avvenne durante la visita ufficiale del sovrano jugoslavo in Francia ed il colpevole fu Vlado Černozemski, un suddito appartenente alla minoranza croata, il quale perse la vita durante l'attentato.

²⁵³ QUADARELLA L., op.cit., p.17.

²⁵⁴ GIANNINI F., *Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi*, Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo, Pacini Giuridica p.7

²⁵⁵ GIANNINI F., *ibidem*.

una pubblica utilità ma, contemporaneamente, incoraggiava gli Stati a sanzionare tutte quelle attività criminose “strumentali” agli atti di natura terrorista²⁵⁶.

Un aspetto di significativa innovazione erano, poi, le disposizioni (artt. 8-10) che imponevano agli Stati contraenti, nel caso in cui un soggetto (colpevole o presunto colpevole di aver commesso un atto terrorista) avesse trovato dimora sul proprio territorio, di estradare il soggetto o perseguirlo penalmente; così, veniva sancito il principio *aut dedere aut iudicare*²⁵⁷.

Tuttavia, la Convenzione di Ginevra del 1937 non è mai entrata in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessaria, le cause sono da rinvenirsi nella nozione eccessivamente vasta di terrorismo, nella reticenza degli Stati a subire una deroga al principio di territorialità del diritto penale e nelle complicate relazioni internazionali derivanti dall'imminente scoppio della Seconda guerra mondiale²⁵⁸.

È dunque a partire dagli anni '60 che gli Stati hanno nuovamente focalizzato la loro attenzione sulla lotta al terrorismo internazionale, attraverso l'adozione e l'entrata in vigore delle prime convenzioni mirate a criminalizzare determinate forme di azione terroristica e promuovere la cooperazione giudiziaria tra gli Stati della Comunità internazionale in questo campo. In quel periodo, il mondo era diviso da profonde linee di frattura sia legate alla guerra fredda che alle lotte per la liberazione nazionale, taluni esempi sono l'emergere di gruppi come i “Fratelli Musulmani”²⁵⁹ o il FLN²⁶⁰ (Fronte di Liberazione Nazionale), il che rendeva estremamente complicato raggiungere un accordo su una definizione di terrorismo. Questo spiega perché l'approccio adottato è stato “settoriale”, con l'adozione di convenzioni che

²⁵⁶ QUADARELLA L., op.cit., p. 52.

²⁵⁷ QUADARELLA L., op.cit., p. 52.

²⁵⁸ GIANNINI F., op.cit., pp.7-8.

²⁵⁹ La nascita dei Fratelli musulmani avvenne in un contesto di risveglio culturale e religioso che caratterizzò i primi decenni del XX secolo, in risposta all'occidentalizzazione della società islamica. Il fondatore aveva l'intento di promuovere la dignità e il riscatto dei lavoratori arabi egiziani nella zona del Canale di Suez, seguendo l'etica e la concezione civica proposta dall'Islam. Il loro obiettivo era educare le persone agli insegnamenti islamici della solidarietà e dell'altruismo nella vita quotidiana.

²⁶⁰ Il Fronte di Liberazione Nazionale è un partito politico algerino che nacque nel 1954 dalla fusione di altri partiti più piccoli per conseguire l'indipendenza dell'Algeria dalla Francia.

miravano a determinate forme di azione terroristica, senza affrontare il terrorismo nel suo insieme né doverne fornire una definizione formale²⁶¹.

La prima delle convenzioni adottate è stata la Convenzione di Tokyo (1963), che riguarda gli atti che minacciano la sicurezza degli aeromobili in volo. Successivamente sono state adottate altre convenzioni, come la Convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili (1970), la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi (1979), la Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (1988) e la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivi (1997). Tutti questi trattati condividono l'elemento comune di stabilire regole dettagliate riguardanti azioni concrete che caratterizzano le modalità operative del terrorismo, evitando così di dover inserire una definizione generale del termine nel testo poiché l'accordo tra gli Stati sull'incriminazione di atti specifici risulterebbe, in apparenza, sufficiente per affrontare le sfide poste dal terrorismo internazionale²⁶². La giustificazione a tale approccio risiede nel fatto che per lungo tempo gli Stati moderni hanno individuato nell'ordinamento nazionale, proprio di ogni Stato, il miglior campo d'azione per lottare contro il terrorismo. Inoltre, si trattava di un periodo storico caratterizzato dalle lotte di liberazione nazionale contro le potenze coloniali, il quale dava luogo a vivaci discussioni riguardo alla complessa relazione tra terrorismo e il diritto all'autodeterminazione dei popoli²⁶³.

Nei primi anni Settanta, l'Assemblea Generale cercò di riprendere la questione cercando di non concedersi esclusivamente ad un approccio settoriale. Nell'ottobre del 1972, anno in cui si verificò il drammatico "Massacro di Monaco di Baviera" ad opera dell'organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero²⁶⁴, iniziò il processo di elaborazione della suddetta Convenzione, quando la Commissione per

²⁶¹ KLEIN P. «Le droit international à l'épreuve du terrorisme », Raccolta dei corsi dell'Accademia dell'Aia, 2007, Martinus Nijhof Publishers, 2007, pp. 231.

²⁶² GIANNINI F., op.cit., pp.7-8.

²⁶³ BETTI S., op. cit., p.24.

²⁶⁴ Il 5 settembre del 1972 alle ore 04h30 del mattino nel corso della XX edizione delle Olimpiadi estive, a Monaco di Baviera, un commando dell'organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero fece irruzione negli alloggi israeliani del villaggio olimpico, uccidendo due atleti israeliani e sequestrandone altri 9. Le trattative tra la polizia tedesca ed il commando terrorista palestinese proseguirono sino alle 12h04 del 6 settembre, in cui il bilancio delle vittime giunse sino a 17 morti (11 atleti israeliani, 5 terroristi palestinesi e 1 poliziotto tedesco).

le questioni politiche del Consiglio d'Europa propose all'Assemblea consultiva un progetto di raccomandazione, approvato poi nel corso della XXIV sessione ordinaria. Il testo della raccomandazione (n.684) condannava con fermezza qualsiasi forma di terrorismo, riaffermando l'intento degli Stati membri di promuovere la sicurezza globale e la protezione dei diritti umani²⁶⁵. Attraverso tale documento, si mette in luce l'importanza della cooperazione e della sinergia tra gli Stati membri, riconoscendo che solo attraverso un'azione concertata sarà possibile affrontare efficacemente questa minaccia che trascende i confini nazionali. Inoltre, tale raccomandazione invitava il Comitato dei Ministri ad impedire che gli stessi Stati utilizzassero missioni diplomatiche o ambasciate e consolati per preparare o coprire attentati terroristici.

Tuttavia, nonostante gli encomiabili obiettivi, la raccomandazione suddetta non produsse i risultati auspicati, così il Comitato venne esortato a proseguire la propria attività e, così, elaborò e adottò una nuova raccomandazione: la n.703 del 1973²⁶⁶. Tale raccomandazione riprendeva, seppur ampliandolo, il contenuto della precedente. In particolare, essa spronava gli Stati membri a sviluppare una definizione comune di delitto politico; ciò, al fine di evitare che tale connotazione, e la conseguente mancata estradizione, fossero utilizzate come un pretesto per evitare l'applicazione di sanzioni penali nei confronti del colpevole, specialmente nelle ipotesi in cui l'atto avesse messo in pericolo la sicurezza della popolazione. Infine, venne richiesta la convocazione dei Ministri degli Interni dei vari Stati Membri per creare adeguati strumenti di prevenzione, anche su base regionale.

In seguito, il Comitato dei Ministri adottò la Risoluzione (74)3, che pose alcuni dei principi, posti, in seguito, alla base della Convenzione di Strasburgo. Il nucleo principale di tale documento consisteva, infatti, nell'incoraggiare gli Stati membri a considerare, prima di tutto, la gravità del reato quando si trovassero di fronte a un attentato terroristico senza farsi influenzare o strumentalizzare dalla sua natura

²⁶⁵ DI LAZZARO M.A., Reati di terrorismo internazionale. Prospettive di repressione., Pubblicazioni Centro Studi per la Pace, luglio 2001, p.30. Consultabile al seguente link: https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050106103719.pdf

²⁶⁶ GIANNINI F., op.cit., p.8.

politica, agevolando così la procedura di estradizione anche per reati tradizionalmente considerati di natura politica²⁶⁷.

Successivamente, un atteggiamento ancora più deciso contraddistinse la riunione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa che si tenne a Obernai, in Francia, nel maggio 1975²⁶⁸. Il fatto di ridimensionare l'intervento da globale ad europeo non era di certo motivo di soddisfazione, ma faceva, quanto meno, sperare nel riuscire a trovare uno strumento giuridicamente vincolante, seppur solo a livello sovranazionale. Durante questo incontro, fu concordato esplicitamente il principio del rifiuto del diritto d'asilo per terroristici politici. Inoltre, venne istituito un Comitato di esperti governativi incaricato di studiare le questioni connesse alle nuove forme di violenza terroristica. In breve tempo, fu elaborato il testo della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio del 1977. Questo accordo si compone di 16 articoli e identifica nell'extradizione l'unico mezzo per evitare l'impunità dei "terroristi", riconoscendo agli Stati la facoltà di escludere in modo obbligatorio o facoltativo, la qualificazione politica per i reati di natura terroristica menzionati nella convenzione²⁶⁹.

L'articolo 1 della Convenzione fornisce un elenco di reati, i quali "ai fini dell'extradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verrà considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche"²⁷⁰.

L'elenco fornito dall'art.1 riguarda anzitutto crimini contemplati dalle Convenzioni dell'Aia e di Montréal, che si riferiscono, rispettivamente, alla repressione della pirateria aerea e alle azioni dirette contro la sicurezza dell'aviazione civile. Tali reati, che non sono stati depoliticizzati dagli accordi precedenti, diventano, quindi, soggetti alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo per gli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito a quest'ultima. Di seguito, vengono indicati reati che comportano attentati alla vita, all'integrità fisica, alla "libertà di persone

²⁶⁷ DI LAZZARO M.A, p. 31.

²⁶⁸ DI LAZZARO M.A., ibidem.

²⁶⁹ DI LAZZARO M.A, p. 32.

²⁷⁰ Cfr. art.1 Convenzione europea per la repressione del terrorismo, consultabile al seguente link: <https://rm.coe.int/1680077339> .

che godono di protezione internazionale”²⁷¹, compresi gli agenti diplomatici; reati consistenti nella presa di ostaggi o in sequestri; reati commessi attraverso l’uso di qualsiasi ordigno esplosivo o armi da fuoco, nonché il tentativo di commettere gli stessi e, infine, la partecipazione in veste di coautore o complice di un soggetto che compia o tenti di compiere tali reati²⁷².

L’art.2 ribadisce il potere conferito a ciascuno Stato di qualificare come politico o meno un reato grave, avendo la possibilità di disciplinare, di conseguenza, il trattamento del responsabile in conformità con la rispettiva normativa nazionale. Attraverso una lettura combinata dei successivi articoli, si può dedurre che qualora il presunto colpevole, di aver commesso i reati di cui all’art.1, dovesse trovarsi sul territorio di uno Stato, destinatario della richiesta di estradizione, quest’ultimo abbia la facoltà di rifiutare l’extradizione e sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi, alle proprie autorità competenti perché avviino il procedimento penale²⁷³.

Altro profilo di perplessità è che la Convenzione di Strasburgo non menziona se uno Stato sia obbligato o meno ad accettare una richiesta di estradizione per l’imputazione o la condanna di un suo cittadino per i reati di cui all’art.1.

Nella prassi, si ritiene sia opportuno optare per la non estradabilità del cittadino, in quanto maggiormente conforme ai “principi delle moderne garanzie costituzionali”²⁷⁴.

Sebbene, da un lato, la Convenzione si basi sul principio di privilegiare la gravità del reato rispetto alla sua possibile connotazione politica per l’extradizione, dall’altro lato, tale aspetto non può prevalere sul vincolo di cittadinanza che lega indissolubilmente la persona accusata allo stato richiesto.

I principi contenuti nella convenzione di Strasburgo hanno portato a un completo cambio di prospettiva. Questo è stato favorito dal clima di fiducia reciproca crescente tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e dal tragico aumento dei crimini terroristici commessi in territorio europeo. Per quanto riguarda il campo di

²⁷¹ Cfr, art.1, bis in idem.

²⁷² Art.1, Convenzione europea per la repressione del terrorismo.

²⁷³ DI LAZZARO M.A, p. 34.

²⁷⁴ Cfr. LAZZARO M.A., ibidem.

applicazione soggettivo, la Convenzione di Strasburgo è stata concepita in conformità a un rigoroso “criterio biunivoco”²⁷⁵ e dunque può essere ratificata solo dai membri del Consiglio d’Europa e la partecipazione a quest’ultimo è una condizione indispensabile per l’applicazione della convenzione.

Con la conclusione della guerra fredda, sembrava che si fossero finalmente delineate le circostanze favorevoli per superare le limitazioni politiche imposte dalla logica bipolare in vigore per quasi quarant’anni.

Con la Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.51/210, nell’anno 1996, venne istituito un Comitato i cui lavori portarono all’elaborazione di tre atti distinti²⁷⁶: la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante l’uso di esplosivo del 1997, la Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo del 1999 (considerata la prima convenzione internazionale a fornire una definizione di terrorismo “nella sua globalità”, seppur in maniera indiretta poiché individuata con l’obiettivo di definire il reato accessorio del finanziamento al terrorismo) e, infine, la Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare del 2005. Al medesimo comitato venne inoltre conferito il compito di progettare una Convenzione globale (cd. *Comprehensive Convention on International Terrorism– CCIT-*) contro il terrorismo, quest’ultima avrebbe dovuto fornire “una definizione generale astratta di reati terroristici suscettibile di estendersi a tutti i casi non contemplati dalle convenzioni settoriali nonché l’inidoneità di queste ultime a fornire una definizione generale di terrorismo e altresì la convinzione che la lotta al fenomeno si sia resa più efficace proprio dall’assenza di uno specifico concetto giuridico”²⁷⁷.

Sebbene le Nazioni Unite abbiano più volte ribadito l’intenzione di redigere la suddetta *Convenzione Globale*, volontà che si evince anche tramite una lettura combinata delle Risoluzioni n.59/60 del 2004, n.61/40 del 2006 e n.62/275 del 2008, il testo non ha mai preso forma.

Nel 2006, in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata adottata la risoluzione n. 60/288 che ha introdotto la Strategia globale contro il terrorismo

²⁷⁵ GIANNINI F., op.cit. p.9

²⁷⁶ GIANNINI F., op.cit. p.8.

²⁷⁷ Cfr. GIANNINI F., op.cit. p.8.

mirando a potenziare la cooperazione, in ogni dimensione coinvolta, nella battaglia contro il terrorismo²⁷⁸. L'adozione della suddetta Strategia Globale rappresenta il primo intervento condiviso, sia a livello strategico che operativo, di contrasto al terrorismo. La Strategia adottata ha incluso un piano d'azione che si compone di quattro pilastri, i quali rispettivamente si occupano di: "Addressing the conditions conducive to the spread of terrorism"; "Preventing and Combatting Terrorism"; "Building States' capacity and strengthening the role of the United Nations"; "Ensuring Human rights and the rule of law"²⁷⁹.

L'Assemblea Generale sottopone la propria Strategia a un processo di riesame ogni due anni per garantire la sua congruenza con le esigenze degli Stati membri riscontrate nella lotta al terrorismo²⁸⁰.

Il quarto riesame della Strategia è avvenuto nel giugno del 2014 (A/ RES/ 68/ 276) ed è stato preceduto da un rapporto del Segretario Generale (A/68/841). Tale rapporto ha fornito un'analisi dell'evoluzione del fenomeno terroristico e raccomandazioni per affrontare sfide e minacce legate al terrorismo. Inoltre, sono state presentate una serie di misure adottate dagli Stati membri e da talune Agenzie delle Nazioni Unite nell'ambito della lotta contro il terrorismo. Questo processo di riesame periodico permette di mantenere aggiornata ed efficace la Strategia Globale, consentendo di fornire un'opportuna risposta all'evoluzione delle minacce terroristiche²⁸¹.

Le Nazioni Unite tentarono per vario tempo di giungere alla stipulazione di una convenzione internazionale che potesse fornire una definitiva definizione, così da poter intervenire in maniera sempre più efficace nella lotta al terrorismo. Tuttavia, la vastità dell'organizzazione e la mancanza di posizioni uniformi tra gli Stati membri hanno reso impossibile la realizzazione di una convenzione internazionale in materia. I diversi tentativi posti in essere dalle Nazioni Unite per giungere ad una definizione comune di terrorismo internazionale hanno dunque messo in luce la diversità delle posizioni di ciascuno Stato riguardo ai vari aspetti di questa tematica.

²⁷⁸ GIANNINI F., op.cit. p.8.

²⁷⁹ <https://www.onuitalia.it/la-strategia-globale-delle-nazioni-unite-contro-il-terrorismo/>

²⁸⁰ <https://www.onuitalia.it/la-strategia-globale-delle-nazioni-unite-contro-il-terrorismo/>

²⁸¹ <https://www.onuitalia.it/la-strategia-globale-delle-nazioni-unite-contro-il-terrorismo/>

Questo, non ha, tuttavia, impedito un interesse e molteplici interventi da parte delle istituzioni europee.

Nel 1992, anno in cui venne sottoscritto a Maastricht, il Trattato sull'Unione Europea, che istituisce i cd. *Tre Pilastri*²⁸², vennero compiuti ulteriori passi per semplificare l'azione coordinata dei diversi Stati membri nella lotta al terrorismo.

L'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) ha costituito la base giuridica per due azioni comuni del Consiglio che hanno gettato le basi per l'evoluzione successiva con il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999. Quest'ultimo stabilisce tra i suoi obiettivi principali quello di "preservare e sviluppare l'Unione come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia...". La prevenzione del terrorismo e delle sue attività è un obbligo vincolante per gli Stati membri, che comporta due responsabilità fondamentali²⁸³. In primo luogo, gli Stati membri devono impedire che il loro territorio sia utilizzato per commettere atti che violino i diritti di altri Stati. In secondo luogo, devono cooperare tra di loro nello scambio di informazioni rilevanti per prevenire atti terroristici²⁸⁴.

Dunque, con il Trattato di Amsterdam si comincia ad intendere la difesa comune come un obiettivo finale di una politica di sicurezza che deve essere sviluppata gradualmente, realizzabile esclusivamente attraverso una decisione del Consiglio Europeo. Quest'ultimo, nel 2004, in risposta ai tragici attentati di Madrid²⁸⁵, ha adottato il piano d'azione per la cooperazione giudiziaria, doganale e di polizia per il periodo 2005-2009. Tale programma, conosciuto anche come "programma dell'Aja", ha la priorità di potenziare la sicurezza a livello internazionale attraverso la prevenzione e l'eradicazione del terrorismo principale, oltre al controllo delle frontiere esterne e alla salvaguardia della sicurezza interna²⁸⁶. Poco tempo dopo l'adozione del programma dell'Aia, un'altra capitale europea subì attacchi

²⁸² Il primo pilastro riguardava le Comunità europee (CE), ossia un mercato comune europeo, l'unione monetaria ed economica, e altre competenze aggiunte nel corso del tempo. Il secondo Pilastro riguardava la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), ossia la creazione di un'unica linea politica estera dell'Unione. Il Terzo Pilastro riguardava la Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI). I Tre Pilastri vennero aboliti nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

²⁸³ GIANNINI F., op.cit., p.10.

²⁸⁴ GIANNINI F., op.cit., p.10.

²⁸⁵ L'11 marzo del 2004 la città di Madrid venne colpita da una serie di attacchi terroristici sferrati a diversi treni locali, provocando così la morte di 192 persone e il ferimento di 2057 persone.

²⁸⁶ GIANNINI F., op.cit., p.10.

terroristici: il 7 luglio 2005, il sistema dei trasporti pubblici di Londra fu colpito durante l'ora di punta, causando la morte di 56 persone e il ferimento di ben 700 persone²⁸⁷. In risposta a ciò, l'11 marzo del 2004, l'Unione Europea emise la Dichiarazione sulla lotta al terrorismo, che fornì le basi per la Strategia antiterrorismo dell'Unione Europea. Nel corso del tempo seguirono decisioni-quadro di fondamentale importanza, che permisero al Consiglio di concretizzare gli obiettivi strategici definiti²⁸⁸.

La prima decisione-quadro oggetto d'analisi, la 2008/615/GAI, aveva l'obiettivo di facilitare lo scambio rapido ed efficace di informazioni, in linea con gli obiettivi stabiliti nel programma dell'Aia²⁸⁹. Per raggiungere questo scopo, è stato introdotto un nuovo strumento di cooperazione tra le forze di polizia che consente lo scambio di dati genetici attraverso l'accesso reciproco ai registri di analisi del DNA.²⁹⁰ Questa decisione presentava elementi innovativi, come il diritto per gli Stati membri di richiedere la raccolta di dati genetici e l'istituzione di procedure automatizzate per la consultazione online dei profili del DNA²⁹¹. Tuttavia, sull'utilizzo dei dati raccolti gravavano diversi limiti imposti al fine di garantire la protezione dei diritti fondamentali e prevenire i rischi derivanti da un abuso indiscriminato del profiling genetico²⁹².

Inoltre, con la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo e la decisione quadro 2008/919/GAI, è stata introdotta l'incriminazione delle attività preparatorie al terrorismo, prevedendo "l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale di prevenire il terrorismo, riducendo la diffusione di materiale che possa istigare alla perpetrazione di attentati terroristici"²⁹³. Per giunta, entrambe le decisioni, dopo aver definito i reati terroristici e reati riconducibili ad attività e organizzazioni terroristiche, richiedono agli Stati membri di armonizzare le loro normative e

²⁸⁷ Dagli Archivi dell'ANSA, *Londra, l'attentato del 7 luglio del 2005*, 15 settembre 2017, in https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2017/03/22/londra-lattentato-del-7-luglio-del-2005_856b3a37-6022-4b0b-bfa3-870b17c49a01.html

²⁸⁸ GIANNINI F., op. cit., p.11.

²⁸⁹ GIANNINI F., op. cit., p.11.

²⁹⁰ GIANNINI F., op. cit., p.11.

²⁹¹ GIANNINI F., op. cit., p.11.

²⁹² GIANNINI F., op. cit., p.11.

²⁹³ Preambolo della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008, (7).

introdurre pene minime per tali reati. Entrambi i documenti provvedono inoltre a fornire le norme di trasposizione nei differenti Stati membri²⁹⁴.

Nel settembre del 2014 la Commissione europea fu chiamata a redigere una relazione, da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, sull'attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI, che modifica la decisione quadro 2002/ 475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. Da tale relazione si evince che la maggior parte degli Stati membri abbiano “adottato misure volte a rendere punibili i reati appena introdotti di istigazione pubblica, reclutamento e addestramento ai fini terroristici”²⁹⁵.

Ciò che emerge in modo significativo da questo documento è l'approccio garantista dell'Unione Europea: gli Stati sono espressamente invitati a garantire la proporzionalità delle incriminazioni rispetto ai diritti fondamentali e agli obiettivi perseguiti in una società democratica²⁹⁶.

Le motivazioni a fondamento dell'impossibilità, per il sistema internazionale, di giungere ad una definizione concreta del fenomeno di terrorismo, sono connesse alla complessità nell'ottenere un consensus riguardo alla caratterizzazione di un fenomeno che è stato sempre suscettibile di interpretazioni manipolative. Al di là del contesto in cui si discuta di tale questione, le opinioni sul tema sono influenzate da posizioni politiche o ideologiche, estremamente, polarizzate²⁹⁷.

Principalmente, si sono delineati due punti di disaccordo. Gli Stati occidentali hanno sempre desiderato escludere il concetto di “terrorismo di Stato”, esentando in particolare dalle dimensioni della definizione e le azioni condotte dalle forze armate statali, non solo durante i conflitti armati, ma anche in tempo di pace²⁹⁸. Al contrario, gli Stati del “Terzo mondo” hanno desiderato escludere dalla qualificazione di terrorismo le forme di lotta dei movimenti di liberazione

²⁹⁴ GIANNINI F., *ibidem*.

²⁹⁵ “Punti chiave” esposti nel documento Norme dell'unione europea sui reati terroristici e sulle relative pene. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/eu-rules-on-terrorist-offences-and-related-penalties.html>

²⁹⁶ “Punti chiave” esposti nel documento Norme dell'unione europea sui reati terroristici e sulle relative pene. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/eu-rules-on-terrorist-offences-and-related-penalties.html>

²⁹⁷ BETTI S., *Le armi del diritto contro il terrorismo*, Collana: Terrorismo, intelligente e sicurezza FrancoAngeli, 2008, p.23.

²⁹⁸ KLEIN P., *op.cit.*, pp.243 e ss.

nazionale²⁹⁹. Attraverso queste differenti prospettive si può osservare l'enorme carico simbolico associato al concetto di terrorismo, che viene concepito come particolarmente infamante. Di conseguenza, in base al loro contesto culturale e politico, ed anche in base ai loro interessi, gli Stati cercano di escluderlo radicalmente per le modalità d'azione che considerano legittime in linea di principio; questo può riguardare l'uso delle forze armate da parte degli Stati più potenti o l'esercizio del diritto di autodeterminazione dei popoli per gli Stati sorti a seguito del fenomeno di decolonizzazione³⁰⁰.

2.5 Il terrorismo e la guerrilla.

Le organizzazioni terroristiche, o i singoli individui, che eseguono attentati riprendono il modello dei Movimenti di Liberazione Nazionale³⁰¹ che conducono la *guerrilla*.

Le due formazioni condividono differenti punti in comune.

Entrambi operano in contesti sociali caratterizzati, in maniera più o meno ampia dalla sfiducia verso le autorità o verso la legittimità del potere preconstituito. Ambedue agiscono nell'illegalità, in nome di una causa, avvalendosi di gruppi di riferimento che costituiscono il loro bacino di supporto, nonché la loro fonte dei finanziamenti e delle reclute³⁰².

Entrambi cercano di procurarsi armi, fondi (ad es. "imposte rivoluzionarie", "imposte islamiche"), arruolare componenti, detti anche "compagni" o "camarades" (armata islamica o rivoluzionaria) e punire gli atti di tradimento ("giustizia islamica" o "rivoluzionaria") nei loro gruppi di riferimento. Inoltre,

²⁹⁹ KLEIN P., op.cit., pp. 83 e ss.

³⁰⁰ DUBUISSON F., op.cit., p.31.

³⁰¹ I movimenti di Liberazione Nazionale dei movimenti di lotta anticoloniale, postcoloniale o anti-apartheid riconosciuti dall'Assemblea Generale delle nazioni Unite. Sono, di fatti, soggetti di diritto internazionali a tutti gli effetti, la cui legittimazione internazionale si basa sul diritto all'autodeterminazione. Ad ogni MLN è riconosciuto il diritto di avvalersi di un apparato istituzionale che possa gestire l'organizzazione interna e le relazioni internazionali del movimento. I componenti del movimento, identificati come guerrilleros/guerriglieri per differenziarli dai membri di eserciti ufficiali, hanno il diritto di esercitare la forza contro gli oppressori compatibilmente con le disposizioni sancite dallo *jus ad bellum*.

Da CUMIN D., *Manuel de droit de la guerre, Parte.1 "Le jus ad bellum", Cap.1, Sez.3, 2° edizione, Bruylant, 26 Agosto 2020.*

³⁰² CUMIN D., *Le Terrorisme – 20 points clés-*, p. 98, Ellipses Édition Marketing S.A., 2018.

ambedue agiscono con la brama di ottenere un riconoscimento internazionale e, dunque, una legittimazione politica³⁰³.

Il Terrorismo e la guerriglia sono, dunque, “deux modalités de la violence politique insurrectionnelle o irrégulière”³⁰⁴. Essi dunque presentano, numerosi punti d’incontro ma anche diversità che permettono di distinguerli seppur talvolta, sul piano pratico, non sia così semplice poiché tendono a fondersi senza soluzione di continuità.

Il terrorismo si esplica in azioni isolate e sporadiche, eseguite per lo più in territori urbani, da “avant-gardes” autoproclamate e che non possiedono né un sostegno popolare né una base territoriale³⁰⁵.

La guerriglia all’opposto, si esplica in azioni continue e di grande impatto, eseguite soprattutto in territori rurali, eseguite da movimenti stabili e organizzati che godono di un certo sostegno popolare. Con la guerriglia si supera lo stadio di disordine interno (forma di violenza isolata e mirata) per giungere al più complesso stadio di “conflitto armato” (forma di violenza organizzata e durevole nel tempo), che richiede, quindi, non solo l’intervento di forze di polizia ma anche dell’esercito (ipotesi che tuttavia si verifica anche con episodi di attentati terroristici), e, dunque, dello jus in bello³⁰⁶.

2.6 Il Terrorismo e i Mass Media.

È stato affermato che il terrorismo sia una combinazione tra violenza e comunicazione³⁰⁷, e tale affermazione sembrerebbe esser rafforzata da taluni dialoghi intercettati tra gli stessi terroristi.

³⁰³ CUMIN D., op.cit., p.99.

³⁰⁴ CUMIN D., ibidem.

³⁰⁵ CUMIN D., ibidem.

³⁰⁶ CUMIN D., ibidem.

³⁰⁷ SCHMID A. P. and DE GRAAF J., *Violence as Communication. Insurgent Terrorism and the Western News Media*. London: Sage, 1982.

Nel 2005, Ayman al- Zawāhirī³⁰⁸ scrisse una lettera ad Abū Musa’b al-Zarqawī³⁰⁹ in cui affermò: “More than half of the battle is taking place on the battlefield of the media. We are in a media race for hearts and minds.”³¹⁰ Analogamente, Osāma bin Lāden³¹¹ scrisse una lettera all’Emiro Al Mominee, affermando: “It is obvious that media war in this century is one of the strongest methods; in fact, its ratio may reach 90% of the total preparation for the battles”³¹².

Poco dopo l’attentato dell’11 settembre 2001, Osāma bin Lāden, il quale ancora negava pubblicamente la responsabilità dell’attacco, attribuì gran parte della colpa ai mass media occidentali, sollevando, tuttavia, un punto di riflessione estremamente valido: “The Western media is unleashing such a baseless propaganda, which makes us surprise[d] but it reflects on what is in their hearts and gradually they themselves become captive[s] of this propaganda. They become afraid of it and begin to cause harm to themselves. Terror is the most dreaded weapon in [the] modern age and the Western media is mercilessly using it against its own people. It can add fear and helplessness in the psyche of the people of Europe and the United States. It means that what the enemies of the United States cannot do, its media is doing that”³¹³.

³⁰⁸ Fu un terrorista egiziano a capo del gruppo terrorista islamico Al-Qaeda, in seguito al decesso di Osama Bin Laden, ucciso nel corso di una missione statunitense, condotta CIA, con un drone dal quale vennero lanciati due missili Hellfire. Ayman al-Zawahiri è considerato “la mente” del terrificante attentato dell’11 Settembre del 2001 alle Torri Gemelle del World Trade Center di New York. <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/uccisione-di-ayman-al-zawahiri-35932>

³⁰⁹ Abū Musa’b al-Zarqawī fu un terrorista giordano, considerato essere uno dei due padri fondatori dello Stato islamico, insieme ad Abū Bkr al-Baghdādī, nonché leader di Al-Qaeda in Iraq. Anch’egli venne ucciso nel corso di un raid statunitense, con la cooperazione delle forze aeree e giordane. *Enciclopedia Treccani online*, 2013. <https://www.treccani.it/enciclopedia/abu-mussab-al-zarqawi/>

³¹⁰ HUGHES J., Winning the war of words in the campaign against terrorism, *The Christian Science Monitor*, 17 May 2006.

³¹¹ Osāma bin Lāden un miliardario saudita, leader dell’organizzazione terroristica al-Qā’ida, ha guadagnato fama come centro di pianificazione per la guerra globale contro gli Stati Uniti. Tale notorietà è iniziata con la fatwa emessa il 23 febbraio 1998, nella quale denunciava la politica imperialista di Washington quale “chiara dichiarazione di guerra contro Dio e il suo Messaggero, e i musulmani”, lanciando così una chiamata alle armi spingendo ogni musulmano “che crede in Dio e desidera le Sue ricompense” ad obbedire all’ordine di Divino di “uccidere gli americani e confiscare il loro denaro, dovunque e in ogni occasione in cui si trovi”. *Enciclopedia Treccani online*, 2012, [https://www.treccani.it/enciclopedia/osama-bin-laden_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/osama-bin-laden_(Lessico-del-XXI-Secolo)).

³¹² CORMAN S.R. E SCHIEFELBEIN S., ‘Communication and Media Strategy in the Jihadi War of Ideas,’ Report # 0601; Consortium for Strategic Communication, Arizona State University, 20 April 2006, p. 2. Da poter visionare al seguente link: <http://csc.asu.edu/wp-content/uploads/2012/06/119.pdf>

³¹³ UMMAT ‘Usama bin Laden says Al-Qaidah group had nothing to do with the 11 September attacks’, *Ummat Karachi*, 28 September 2001, p. 2; Devji, Faisal, *Landscapes of the Jihad. Militancy, Morality, Modernity*. London: Hurst, 2005, p. 160. !!

In effetti, si potrebbe affermare che, ad oggi, i media siano il sistema nervoso centrale della società³¹⁴. Eppure, tale sistema, potrebbe rivoltarsi contro lo stesso sistema sociale che sarebbe dedito a servire, arrivando a conferire a singoli atti di terrorismo proporzioni enormi, a causa di una copertura mediatica di saturazione. Le “cattive notizie” prodotte dai terroristi, come gli attacchi dell’11/9, amplificati dalla televisione e ripetuti continuamente nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi in tutto il mondo, sembrano agire come “an auto-immune disease that infects many viewers again and again, frightening some while stimulating others”³¹⁵. Non è, infatti, una casualità che la proliferazione del terrorismo sia avvenuta nell’epoca della televisione³¹⁶. I terroristi hanno inteso come la spettacolarizzazione dei loro atti fortifichi il trauma subito dal nemico, attraendo, in via collaterale, l’attenzione sulla causa perseguita e un’amplificazione del potere³¹⁷. L’allarme e il terrore divengono un vero e proprio strumento per comunicare i propri ideali all’uditorio bersaglio (cd. *Target audience*)³¹⁸. I terroristi sono consapevoli del fatto che più scenografico sarà l’impatto, più la stampa internazionale e i mezzi di comunicazione, soprattutto i social networks, faranno da “naturale acceleratore”; così da destare l’opinione pubblica sul tema di loro interesse³¹⁹. Un esempio concreto ne è l’uccisione e la presa in ostaggio di alcuni membri della squadra olimpica israeliana durante i Giochi della XX Olimpiade di Monaco di Baviera, da parte di terroristi palestinesi. Sebbene l’operazione ebbe un tragico esito, comportando la morte dei terroristi, raggiunse il risultato di accendere un riflettore sulla situazione in Palestina³²⁰.

³¹⁴ See Bagdikian, Ben H., *The Information Machines: Their Impact on Men and the Media*. New York: Harper & Row, 1971, pp. xii-xiii.

³¹⁵ SCHMID A.P., Handbook of terrorism prevention and preparedness, c.18 – Prevention of (Ab-) Use of Mass Media by Terrorists (and vice versa). <https://www.icct.nl/sites/default/files/2023-01/Chapter-18-Handbook.pdf>

³¹⁶ BELLANCA N., Lezione 2 – Il terrorismo transnazionale: sue caratteristiche, Firenze University Press, 2005. <https://media.fupress.com/files/pdf/16/190/2461>

³¹⁷ BELLANCA N., Lezione 2 – Il terrorismo transnazionale: sue caratteristiche, Firenze University Press, 2005. <https://media.fupress.com/files/pdf/16/190/2461>

³¹⁸ BELLANCA N., Lezione 2 – Il terrorismo transnazionale: sue caratteristiche, Firenze University Press, 2005. <https://media.fupress.com/files/pdf/16/190/2461>

³¹⁹ BELLANCA N., Lezione 2 – Il terrorismo transnazionale: sue caratteristiche, Firenze University Press, 2005. <https://media.fupress.com/files/pdf/16/190/2461>

³²⁰ BELLANCA N., Lezione 2 – Il terrorismo transnazionale: sue caratteristiche, Firenze University Press, 2005. <https://media.fupress.com/files/pdf/16/190/2461>

2.7 La Psicologia del terrorismo.

Ogni atto di terrorismo è progettato per provocare un forte impatto psicologico, in particolare: per ingenerare un senso di terrore in più persone possibile³²¹.

A rendere il terrorismo un fenomeno ancor più efferato contribuisce il fatto che le conseguenze dello stesso si estendono ben oltre le vittime dirette, avendo un impatto devastante sulla comunità e sulla popolazione tutta. In esse, infatti, si diffondono sentimenti di ansia e paura, dando vita ad un clima di diffidenza e preoccupazione diffusa³²². La diffidenza, in particolare, è un sentimento a causa del quale le persone potrebbero sviluppare sospetti, ostilità e pregiudizi verso persone di diversa etnia, religione o cultura, arrivando ad associarle ingiustamente al terrorismo e causando, di conseguenza, tensioni sociali e conflitti che minano la coesione sociale e la fiducia reciproca tra membri di una medesima comunità. Un esempio lampante ne è la continua, e pregiudizievole, associazione tra persone di religione musulmana e il terrorismo di matrice islamica.

Gli attentati terroristici riportano in vita l'ansia del "*bellum omnium contra omnes*"³²³, di quello spirito di conservazione che spinge gli uomini a perseguire il proprio piacere a costo di sopprimere l'altro³²⁴. Il terrorismo mostra, infatti, la vulnerabilità di ciascun essere umano³²⁵ e come «*chacun de nous est un criminel inaperçu*»³²⁶.

La consapevolezza di essere vulnerabili alimenta l'insicurezza e genera una costante apprensione per la propria incolumità e quella dei propri cari; da ciò può derivare un senso di impotenza e disperazione che influenza il comportamento e il benessere psicofisico delle persone. Così, luoghi frequentati nella propria quotidianità, con la serenità che la stessa comporta, possono divenire luoghi di ansia e tensione a causa di un costante senso di rischio. Certamente, e come già esposto nel paragrafo precedente, i *media* hanno un ruolo cruciale nel plasmare le percezioni e le reazioni delle persone a seguito di attentati terroristici. Invero, una copertura

³²¹ COUNCIL OF EUROPE PORTAL, <https://www.coe.int/it/web/compass/war-and-terrorism> .

³²² IL GIORNALE DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE "STATE OF MIND", versione online, <https://www.stateofmind.it/terrorismo/>

³²³ HOBBS T., *Leviatano*, I, cap.XIII.

³²⁴ HOBBS T., *Leviatano*, I, cap.XIII.

³²⁵ CUMIN D., op.cit., p.87.

³²⁶ BAUDRILLARD J., *L'esprit du terrorisme*, Paris, Galilée,2002, p.28.

mediatica sensazionalistica degli attacchi può influire pesantemente sul benessere mentale di intere comunità.

Naturalmente, l'impatto psicologico dipende dall'intensità con cui si è entrati in contatto col fenomeno terroristico.

I sintomi riportati, più di frequente, dalle persone coinvolte indirettamente da un attacco (ossia persone che hanno avuto dei parenti rimasti direttamente coinvolti, persone che risiedono in prossimità del luogo della tragedia, operatori di soccorso, persone non addestrate che per senso di umanità si uniscono volontariamente ai soccorsi, chiunque assista alle scene grottesche che un attentato terroristico causa), sono: “disturbi da stress e modifiche comportamentali, sintomi ansiosi, depressivi, traumatici, percezione di scarso controllo sugli eventi, diffuso senso di insicurezza e pericolo, somatizzazioni e disturbi fisiologici (calo del sonno); [...] conflitti, problemi relazionali, calo di produttività nel lavoro e diminuzione delle condotte psicosociali (Institute of medicine,2003)”³²⁷.

Si segnala che nonostante l'elevato livello di stress segnalato, solo una modesta percentuale della popolazione esposta ad attacchi terroristici arriva a sviluppare disturbi psichiatrici³²⁸. Inoltre, il decorso di tali eventuali disturbi è estremamente variabile e, di sovente, si risolvono spontaneamente; solo una bassa percentuale di individui sviluppano disturbi specifici, come il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o la depressione³²⁹.

A seguito di decenni di ricerca si è giunti alla conclusione che il suddetto disturbo da stress post-traumatico (PTSD) sia l'effetto, a lungo termine, più diffuso tra i sopravvissuti ad un attentato terroristico. In uno studio condotto in Francia, nel 1992, i ricercatori Dab, Slami, e Abenhaim, hanno seguito per un periodo di cinque anni 254 sopravvissuti a attacchi terroristici, scoprendo che: il 30,7% di coloro che sono vennero gravemente feriti avevano sviluppato la PTSD, mentre le vittime rimaste illese, o con lievi lesioni, ricoprivano un tasso di PTSD del 10.5%. In altri

³²⁷ Cfr. IL GIORNALE DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE “STATE OF MIND”, versione online, <https://www.stateofmind.it/terrorismo/>

³²⁸ Cfr. IL GIORNALE DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE “STATE OF MIND”, versione online, <https://www.stateofmind.it/terrorismo/>

³²⁹ Cfr. Il giornale delle Scienze Psicologiche “State of mind”, versione online, <https://www.stateofmind.it/terrorismo/>.

due studi sugli attacchi terroristici (Curran, 1990; Weisaeth, 1989), sono stati riportati tassi di PTSD superiori al 40%³³⁰.

I sopravvissuti ad un attentato terroristico, oltre ad aver sofferto lesioni personali, potrebbero aver subito la perdita di familiari, amici o colleghi di lavoro, ipotesi che può comportare elevati rischi di depressione, abuso di sostanze e automedicazione; il tutto si andrebbe a sommare al disturbo da stress post-traumatico. Molte sono le ricerche che, in effetti, indicano intense reazioni somatiche, la depressione e il PTSD come conviventi in una condizione di co-morbilità³³¹.

Un'analisi completa dell'impatto del terrorismo sulla psicologia umana non può prescindere da uno studio della psicologia degli attentatori.

Le prime teorie, presto tralasciate, facevano riferimento ad una possibile "patologia del terrorismo", come se si trattasse di una patologia mentale conclamata.

Nel 2016, gli psicologi sociali S. Alexander Haslam e Reicher hanno ipotizzato che, in numerosi casi, i terroristi non presentino personalità psicopatiche o sadiche, come si potrebbe pensare, bensì risultano essere persone ordinarie che vengono plagate nel commettere "atti di efferata atrocità in nome di una percepita giusta causa"³³². Numerosi esperimenti di psicologia sociale hanno mostrato come individui sani, e senza alcuna particolare patologia psicologica, siano in grado di infliggere gravi danni ad altri individui, senza provare forme di dolore, se si trovano in una determinata condizione³³³.

Normalmente si sarebbe portati a pensare che solo sadici o psicopatici siano capaci di commettere atti così efferati, tuttavia, numerosi studi ed esperimenti hanno

³³⁰ INSTITUTE OF MEDICINE (US), Committee on R&D Needs for Improving Civilian Medical Response to Chemical and Biological Terrorism Incidents, *Chemical and Biological Terrorism: Research and Development to Improve Civilian Medical Response*, Washington (DC), National Academies Press USA, 1999.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230665/#:~:text=In%20addition%20to%20PTSD%2C%20many,self%20medication%2C%20and%20substance%20abuse.>

³³¹ INSTITUTE OF MEDICINE (US), Committee on R&D Needs for Improving Civilian Medical Response to Chemical and Biological Terrorism Incidents, *Chemical and Biological Terrorism: Research and Development to Improve Civilian Medical Response*, Washington (DC), National Academies Press USA, 1999.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230665/#:~:text=In%20addition%20to%20PTSD%2C%20many,self%20medication%2C%20and%20substance%20abuse.>

³³² Cfr.,Il giornale delle Scienze Psicologiche "State of mind", versione online: <https://www.stateofmind.it/2017/08/terrorismo-psicologia/>.

³³³ Cfr.,Il giornale delle Scienze Psicologiche "State of mind", versione online: <https://www.stateofmind.it/2017/08/terrorismo-psicologia/>

dimostrato che nella maggior parte dei casi, i terroristi, sono persone ordinarie che vengono completamente plagate dalle dinamiche trasformatrici dal gruppo con cui entrano in contatto e da cui vengono, poi, assorbiti.³³⁴ Invero, l'antropologo Scott Atran illustra come a trasformare una persona in un fanatico “non è qualche inerente difetto di personalità, ma piuttosto la dinamica trasformatrice della personalità che si stabilisce nel gruppo” di cui entra a far parte.

Secondo i rinomati psicologi Stanley Milgram e Philip Zimbardo vi è una stretta correlazione tra l'incremento di tali dinamiche di gruppo e il conformismo, ossia la tendenza delle persone ad obbedire a un leader o adeguarsi al punto di vista assunto dalla maggioranza³³⁵.

Diversi studi svolti nel corso dell'ultimo mezzo secolo hanno contribuito a una più approfondita comprensione del comportamento delle persone nelle dinamiche di gruppo. In particolare, si è appreso che la radicalizzazione non si sviluppa improvvisamente, ma è in parte risultato di tensioni create, sfruttate e provocate dagli estremisti all'interno dei gruppi. Ad esempio, convincendo un numero significativo di non- musulmani a guardare i Musulmani con timore e ostilità, gli estremisti spingeranno alcuni musulmani di natura moderata ad abbracciare posizioni fondamentaliste; così da acuire in loro sentimenti di emarginazione di cui probabilmente, seppur in minor intensità, già soffrivano. Allo stesso modo, se un numero considerevole di musulmani dovesse manifestare ostilità verso gli occidentali si avrebbe, da parte di questi ultimi, un sostegno ad una leadership più incline al conflitto e all'odio per il diverso: una triste prospettiva che sta diventando realtà nel continente europeo³³⁶.

In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare come anche se si percepiscono i fondamentalisti islamici e gli islamofobici come soggetti in posizioni opposte, in realtà, essi sono profondamente intrecciate: entrambe sono posizioni nate dall'insoddisfazione, dal non vedersi riconoscere il giusto valore e rispetto e dalla

³³⁴ Cfr.,Il giornale delle Scienze Psicologiche “State of mind”, versione online: <https://www.stateofmind.it/2017/08/terrorismo-psicologia/> .

³³⁵ Cfr.,Il giornale delle Scienze Psicologiche “State of mind”, versione online: <https://www.stateofmind.it/2017/08/terrorismo-psicologia/> .

³³⁶ Cfr.,Il giornale delle Scienze Psicologiche “State of mind”, versione online: <https://www.stateofmind.it/2017/08/terrorismo-psicologia/> .

mancata capacità farsi concessioni reciproche in nome di un più grande bene comune.

2.8 Luoghi di esecuzione di atti terroristici.

Nel corso del tempo, gli attacchi e i dirottamenti di aerei e navi civili hanno palesato il fatto che il terrorismo, così come la guerra, si svolga nelle tre dimensioni del globo: lo spazio terrestre, aereo e marittimo. Inoltre, al passo con lo sviluppo delle tecnologie, il terrorismo agisce anche nel cyberspazio³³⁷.

Come segnalato dal Prof. David Cumin, per qualificare un atto di terrorismo, sia che avvenga nello spazio aereo che marittimo, si può utilizzare il secolare termine “pirateria”, il quale designa una violenza illecita, “*justiciable par tous les états (le pirate comme hostes generis humani)*”³³⁸.

2.8.1 La “pirateria” aerea.

La pirateria aerea, considerata una “nuova modalità operativa del terrorismo internazionale”³³⁹ sebbene sia un fenomeno abbastanza semplice da identificare, risulta alquanto complesso da definire³⁴⁰. In seno all’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (International Civil Aviation Organization, ICAO), la pirateria aerea viene definita di volta in volta con riferimento alla tipologia d’azione compiuta dai cd. Pirati dell’aria, come, ad esempio, forme di offese e altri atti commessi a bordo di aerei e che “pregiudicano il buon ordine e la disciplina di bordo”(Convenzione di Tokyo relativa alle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili, 1963); “illegale sequestro di aeroplani” (Convenzione de L’Aia sulla repressione del sequestro illegale di aeromobili, 1970); “atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile” (Convenzione di Montreal per la repressione degli

³³⁷ CUMIN D., op cit., p.72

³³⁸ CUMIN D.,op.cit., p.72.

³³⁹ Cfr. QUADARELLA L., op.cit., p.26.

³⁴⁰ FALESSI C., Pirateria aerea, Enciclopedia italiana Treccani, V appendice,1994.
https://www.treccani.it/enciclopedia/pirateria-aerea_%28Enciclopedia-Italiana%29/

atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile internazionale,1971); “atti di violenza commessi negli aeroporti adibiti al traffico civile internazionale” (Montreal, 1988). In genere, tali accordi prevedono l'obbligo per gli Stati contraenti di arrestare e processare, ove non si opti per l'estradizione, coloro che commettano un atto di pirateria aerea. Inoltre, in caso di dirottamento, vi è l'obbligo di restituire l'aereo sequestrato allo Stato di appartenenza; di fornire assistenza ai passeggeri e assicurarne il rimpatrio nel minor tempo possibile, “senza sottoporli a restrizioni o persecuzioni di qualsiasi natura”³⁴¹.

È possibile individuare tre principali forme di pirateria aerea e, in particolare, di attacco contro gli aerei: posa di esplosivi o esplosione suicida allo scopo di distruggere l'aereo in volo; attacco o distruzione al suolo; dirottamento aereo, maggiormente effettuato al fine di prendere ostaggi e negoziare la loro liberazione in cambio di richieste e, in particolare, la liberazione di prigionieri politici.³⁴²

Il primo atto di pirateria aerea si verificò nel 1931, quando, in Perù, un gruppo di militari golpisti sequestrò l'aereo militare per lanciare sulla capitale peruviana, Lima, migliaia di volantini che incitavano la popolazione alla ribellione. Due anni dopo l'esplosione di una bomba distrusse, per la prima volta, un aereo commerciale; si trattava, in particolare di un ordigno esplosivo a base di nitroglicerina, accuratamente nascosto nel bagno di un aereo della United Airlines, in volo sulla tratta Cleveland-Chicago³⁴³.

Nel ventennio successivo si verificarono circa una trentina di atti di pirateria aerea, per lo più causati da motivi politici. Inoltre, tutte queste azioni avvennero su aerei in volo dall'Europa dell'est o sul continente latino-americano verso “il mondo occidentale”. Data la presenza di una forte tensione tra Est e Ovest in quel periodo storico, non si ricercarono ulteriori particolari motivi alla base degli atti di pirateria aerea; per questo, nessuna proposta fu avanzata per prendere provvedimenti, né si pensava a una possibile ulteriore espansione del fenomeno in questione³⁴⁴. Per

³⁴¹ FALESSI C., Pirateria aerea, Enciclopedia italiana Treccani, V appendice,1994. https://www.treccani.it/enciclopedia/pirateria-aerea_%28Enciclopedia-Italiana%29/

³⁴² CUMIN D., op.cit., p.75.

³⁴³ IL POST, *Perché i dirottamenti aerei sono diminuiti?* <https://www.ilpost.it/2016/04/07/dirottamenti-aerei-diminuiti/>

³⁴⁴ FALESSI C., Pirateria aerea, Enciclopedia italiana Treccani, V appendice,1994. https://www.treccani.it/enciclopedia/pirateria-aerea_%28Enciclopedia-Italiana%29/

capire per quale ragione gli Stati occidentali non fossero, all'inizio, seriamente preoccupati per una degenerazione degli atti di pirateria bisogna osservare come in quegli anni "i pirati" avevano come unico scopo la libertà politica e, dunque, dirottavano aerei con il solo scopo di poter richiedere asilo politico nello Stato in cui sarebbero riusciti ad atterrare; inoltre, molti dei suddetti "pirati" si erano trovavano in obiettivo stato di pericolo o, addirittura, su di loro pendeva un mandato d'arresto nel paese d'origine. Negli anni 50 e nei primi anni 60 i dirottamenti continuavano ad avere motivazioni per lo più politiche, cominciandosi però a ravvisare un'impostazione politica – terrorista, non solo legata alla volontà di rivendicare la propria libertà personale. I dirottamenti, infatti, cominciarono ed essere impiegati come mezzo per "richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su una determinata causa"³⁴⁵, "ottenere somme destinate al suo finanziamento o il rilascio di terroristi detenuti, o semplicemente quello di spargere terrore in una determinata comunità in vista del raggiungimento di un determinato obiettivo"³⁴⁶. Inizialmente, i dirottamenti si concentravano per lo più nella tratta Cuba - Stati Uniti, consentendo a cittadini cubani di richiedere asilo politico negli Stati Uniti e fuggire dalla dittatura di Batista prima e dal regime comunista di Fidel Castro in seguito, nonché nelle zone dell'Europa dell'est. All'epoca il 1° maggio del 1961 ci fu un enorme cambiamento nella direzione di questi dirottamenti: per la prima volta un uomo, armato, costrinse l'equipaggio di un aereo della compagnia National Airlines a dirigersi verso Cuba e non, come di solito, avveniva verso gli Stati Uniti. Negli anni successivi si moltiplicarono atti di pirateria a bordo di aerei statunitensi e ad un certo punto gli Stati Uniti cominciarono a non restituire a Cuba gli aeroplani dirottati. Di tutta risposta, il governo di Fidel Castro cominciò a fare altrettanto, spingendo le compagnie aeree a richiedere una regolamentazione, tramite accordi internazionali, in materia di pirateria aerea³⁴⁷. È infatti in quell'epoca che cominciano a ed essere conclusi i primi accordi internazionali in seno all'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO)³⁴⁸.

³⁴⁵ Cfr. QUADARELLA L., op.cit., p.27.

³⁴⁶ Cfr. QUADARELLA L., op.cit., p.27.

³⁴⁷ FALESSI C., Pirateria aerea, Enciclopedia italiana Treccani, V appendice,1994.
https://www.treccani.it/enciclopedia/pirateria-aerea_%28Enciclopedia-Italiana%29/

³⁴⁸ CUMIN D., op cit., p.73.

Un notevole intensificarsi dei dirottamenti aerei si verificò a partire dal 1970, con un considerevole aumento del numero di dirottamenti compiuti da gruppi palestinesi nei confronti di compagnie aeree occidentali. Tali episodi coinvolgevano per lo più voli su cui viaggiavano cittadini israeliani³⁴⁹.

Per quanto riguarda il dirottamento aereo si può affermare che lo stesso sia, in realtà, un fenomeno estremamente marginale: i tassi variano tra lo 0,2 e lo 0,5 per 100000 atterraggi. Tuttavia, lo stesso, ha un impatto mediatico di grande portata. L'aereo è un simbolo della potenza tecnologica occidentale, di cui si può deviare il percorso e l'utilizzo sfruttando la paura degli occidentali stessi³⁵⁰.

I motivi di un dirottamento aereo possono essere: politici; rinvenibili nel desiderio di fuggire all'estero e richiedere asilo politico o di destare l'opinione pubblica su un dato argomento; un puro crimine malvagio mosso da un senso di riscatto³⁵¹. Per quanto riguarda il dirottamento a scopo politico, se internazionale, bisogna distinguere: «l'État siège», *id est* lo Stato in cui è partito l'aereo, in seguito, dirottato oppure il dirottamento ha avuto luogo nel suo spazio aereo o terrestre; «l'État hôte » *id est* lo Stato in cui atterra l'aereo dirottato ; « l'État cible » *id est* lo Stato bersaglio dei "pirati"³⁵².

L'11 settembre 2001 il mondo ha assistito ad un quarto tipo di dirottamento aereo: un dirottamento, con suicidio, effettuato per lanciare il velivolo su bersagli a terra.

Altro tipo di dirottamento è quello accompagnato dalla presa di ostaggi, il quale si svolge in tre spazi differenti: "le pays siège" nel quale si intrecciano i rapporti tra "pirati" e ostaggi; lo "Stato ospite" l'aeroporto con il quale si stabiliscono le comunicazioni tra "pirati" e le autorità aeroportuali; la sfera pubblica, nella quale si svolgono le trattative tra le autorità pubbliche dello Stato bersaglio e i "pirati"³⁵³.

Lo Stato ospite e lo Stato bersaglio sono costretti a cooperare, il che risulta tanto più difficile se gli stessi non si riconoscono diplomaticamente; a quel punto, sarà

³⁴⁹ Cfr. QUADARELLA L., *op.cit.*, p.27.

³⁵⁰ CUMIN D., *op.cit.*, p.73.

³⁵¹ CUMIN D., *op.cit.* p.73.

³⁵² CUMIN D., *op.cit.* p.74.

³⁵³ CUMIN D., *ibidem*.

necessaria l'intermediazione di una terza parte. I "pirati" discutono con le autorità aeroportuali interpellate dei problemi pratici riguardanti l'aereo: stato di funzionamento del velivolo, stato di alimentazione di cherosene, parcheggio oppure problematiche riguardanti l'equipaggio o i passeggeri. Raramente "i pirati" hanno tra loro persone capaci di guidare un aereo e questo comporta l'imposizione di una cooperazione da parte dei piloti, che normalmente si sottomettono costretti da uno stato di terrore ingenerato dal dirottamento e dall'intenzione di portare in salvo i passeggeri innocenti del volo dirottato. Viene inoltre richiesta la cooperazione delle autorità politiche dello Stato ospitante, sia essa ottenuta da una possibile simpatia per la causa invocata dai pirati sia essa estrapolata tramite la minaccia di distruggere l'aereo o di porre fine alla vita di uno o tutti gli ostaggi³⁵⁴.

Il dirottamento segue di norma una sequenza ben precisa: presa del controllo dell'aereo: "prise contrôle de l'avion (déclenchement) ; avertissement à l'autorité aéroportuaire ; atterrissage ; communication des exigences ; négociation entre les « pirates » et les autorités politiques de l'État cible, parfois via celles de l'État hôte ou d'un État tiers ; gain de temps ; éventuel décollage vers un nouveau lieu d'atterrissage ; obtention des exigences ou biens assaut, soit par les forces de l'État hôte, soit par celles dépêchées sur place de l'État cible, ce dernier cas présupposant l'accord négocié ou récompensé de l'État hôte ; libération ou mort des otages (dénouement), dont le sort dramatique est au centre médiatique de l'évènement (suspense)"³⁵⁵.

L'elemento comune di tutte queste azioni criminose è il dispiegamento della violenza in modo spettacolare, così da creare un sentimento di paura, che può avere due dimensioni : una dimensione "interna" e fisica rivolta contro gli ostaggi, i sequestrati, i minacciati o gli assassinati ed una violenza esterna e simbolica contro i poteri pubblici e l'opinione pubblica³⁵⁶. I pirati aerei molto sovente non ottengono alcuna soddisfazione; si può, dunque, affermare che gli attacchi di pirateria aerea simboleggiano la deriva di piani violenti ma razionali a strategie completamente irrazionali e animate esclusivamente da vendetta. Analizzando le rivendicazioni formulate e proclamate dai gruppi terroristici a seguito degli attacchi di pirateria

³⁵⁴ CUMIN D.,, op.cit., p.75.

³⁵⁵ CUMIN D., *ibidem*.

³⁵⁶ CUMIN D., *ibidem*.

aerea spesso neanche corrispondono a quelli che erano i reali obiettivi degli stessi. Il loro unico obiettivo diviene sfidare lo stato bersaglio e farsi riconoscere come campioni della causa accettando qualsiasi tipo di sacrificio anche quando lo stesso riguardi la libertà o ancor peggio la vita³⁵⁷.

2.8.2 Il Terrorismo marittimo.

Come già illustrato, nei primi paragrafi del presente capitolo, seppur giungendo a individuare degli elementi caratteristici del fenomeno (quali l'uso calcolato della violenza, o minaccia di usare la stessa, con finalità di destare le pubbliche autorità e l'opinione pubblica per raggiungere obiettivi di natura politica, ideologica o religiosa) non è stato possibile individuare una definizione pacifica di terrorismo e, di conseguenza, non si può neanche arrivare ad una definizione soddisfacente di "Terrorismo marittimo". Tuttavia, l'aggettivo "marittimo" permette di individuare un legame tra la minaccia terroristica e il mare, individuando gli spazi marittimi come luogo di esecuzione delle azioni, e minacce, terroristiche. Al riguardo occorre effettuare una precisazione: bisogna distinguere quanto attiene "l'alto mare" da quanto invece avviene in prossimità della costa³⁵⁸.

Senza addentrarsi nei dettagli di principi riguardanti la libertà dei mari o delle numerose convenzioni e leggi che costituiscono il diritto internazionale marittimo, possiamo affermare, in generale, quanto segue: per "Alto mare" s'intende le "acque internazionali", id est quelle porzioni di mare che non ricadono nel "mare territoriale", o nelle "acque interne", e che si estendono oltre questo; sono inoltre "Alto mare" o "acque internazionali", le acque sovrastanti la piattaforma continentale e quelle che ricadono nella zona economica esclusiva. Tutto ciò che non ricade nell'Alto mare è, perciò, da considerarsi "costiero". Il "mare territoriale" o le "acque territoriali" rappresentano le parti di mare adiacenti le coste dello Stato, in cui lo Stato costiero esercita la propria sovranità; tale sovranità si estende anche allo spazio aereo sovrastante e alle profondità marine corrispondenti. Lo Stato è

³⁵⁷ CUMIN D., *ibidem*.

³⁵⁸ C.F. BANDIOLI M., *Il terrorismo marittimo, sicurezza dei porti e protezione delle forze operative, sicurezza dei porti e protezione delle forze operative*, p.19, in Informazioni della Difesa, 6/2004. https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IIPeriodico_AnniPrecedenti/Documents/Terrorismo_marittimo_sicurezza_711operative.pdf

tenuto a consentire il passaggio, nelle sue acque territoriali, di sottomarini, navi mercantili e da guerra straniere, purché il passaggio sia inoffensivo³⁵⁹. Il limite massimo delle acque territoriali, di uno Stato, è di 12 miglia marine, calcolate a partire dalle linee di bassa marea lungo la costa; in presenza di coste frastagliate è possibile derogare a tale regola, utilizzando il c.d. “sistema delle linee rette”³⁶⁰. Tale impostazione ha trovato conferma nelle “dottrine operative delle principali Marine occidentali che distinguono, [...], le operazioni che si svolgono in oceano o mare aperto da quelle che si svolgono invece sulle rive del mare e nelle acque costiere”³⁶¹.

Dunque, potendo identificare il “Terrorismo marittimo” in una forma di terrorismo che ha come obiettivi, bersagli collocati in ambiente marittimo, è possibile, di conseguenza, individuare due ulteriori declinazioni di Terrorismo marittimo: “il Terrorismo marittimo d’alto mare”, id est un’attività terroristica eseguita in alto mare e che verrà dunque contrastata nel medesimo luogo, dando luogo a una competenza repressiva universale, e il “Terrorismo marittimo costiero”, id est un’attività terroristica eseguita in zona costiera, indifferentemente dal fatto che provenga dal mare o dalla terraferma³⁶², e che comporta la competenza repressiva unicamente dello Stato costiero, che è l’unica ad avere giurisdizione in materia, a meno che non ci sia un accordo di cooperazione tra quest’ultimo e uno stato terzo³⁶³.

Il terrorismo mira a compiere azioni ed attentati che, proprio a causa della loro efferata e indiscriminata violenza, generano maggior terrore e cercano di attirare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica internazionale sulle battaglie ideologiche, politiche o sociali condotte dai gruppi terroristici³⁶⁴.

³⁵⁹ Il passaggio è considerato inoffensivo quando non pregiudica la sicurezza, la pace e il buon ordine dello Stato costiero.

³⁶⁰ Il “sistema delle linee rette” consiste nell’unire, mediante linee rette, i punti di sporgenza della costa.

³⁶¹ C.F. BANDIOLI M, op.cit., p. 19.

³⁶² C.F. BANDIOLI M, op.cit., p. 19-20.

³⁶³ CUMIN D., op.cit., p.77.

³⁶⁴ VUOSI R., *La pirateria marittima: un crimine da debellare*, p.14, in *Diritto.it – il portale giuridico con la più recente esperienza*, Maggioli editore, 2012. <https://www.diritto.it/la-pirateria-marittima-un-crimine-da-debellare/#:~:text=Differenza%20tra%20pirateria%20e%20terrorismo%20marittimo&text=che%20a%20differenza%20della%20pirateria,le%20sue%20azioni%20vengono%20commesse%20>

Un drammatico evento di terrorismo marittimo, passato alla storia è stato l'assalto alla nave da crociera italiana *Achille Lauro* posto in essere nel 1985 da un gruppo di terroristi palestinesi, i quali, saliti a bordo, si sono impadroniti della nave e, dopo aver ucciso un cittadino statunitense di religione ebraica, l'hanno dirottata a Porto Said, in Egitto. Questo attacco mostrava tutti gli aspetti efferati e violenti tipici del terrorismo marittimo.

A seguito di tale oscura vicenda, si aprì un dibattito in seno all'IMO (International Maritime Organization) che evidenziò l'insufficienza delle legislazioni nazionali ed internazionali allora vigenti, a fronteggiare tali eventi criminosi e, dunque, *“la necessità di disporre di una normativa più ampia a difesa della sicurezza della navigazione, attraverso la previsione e la repressione di tutti i possibili reati che la mettevano in pericolo, qualunque ne potesse essere la finalità o la motivazione”*³⁶⁵.

Nel marzo 1988 si giunse dunque alla stipula della c.d. Convenzione di Roma³⁶⁶, e del relativo protocollo, *“for the Suppression of Unlawful acts against the Safety of Maritime Navigation”*.

La convenzione, in un elaborato Preambolo, espone le ragioni che ne hanno determinato e legittimato la stipula, e che possono essere così sintetizzate:

“Avendo presenti gli scopi e i principi della Carte delle Nazioni Unite, relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati,

Riconoscendo in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici”, viene manifestata seria inquietudine riguardo l'incremento di episodi di attacchi terroristici, ponendo soprattutto in evidenza le conseguenze che questi hanno su

³⁶⁵ Cfr. VUOSI R., *La pirateria marittima: un crimine da debellare*, p.15, in *Diritto.it – il portale giuridico con la più recente esperienza-*, Maggioli editore, 2012. <https://www.diritto.it/la-pirateria-marittima-un-crimine-da-debellare/#:~:text=Differenza%20tra%20pirateria%20e%20terrorismo%20marittimo&text=che%20a%20differenza%20della%20pirateria,le%20sue%20azioni%20vengono%20commesse%20>

³⁶⁶ In tale Convenzione viene, talune volte, utilizzato il termine “pirateria”, cosa che potrebbe dar luogo a equivoci interpretativi ma che viene attenuata da una chiarezza espositiva nella finalità e nella determinazione dei casi di applicazione.

valori fondamentali, sia su un piano individuale che collettivo. Tra i primi, troviamo la vita umana e la dignità individuale, mentre, tra i secondi vengono menzionati i danni inflitti ai servizi marittimi e alla sicurezza della navigazione.

Dal momento che le attività criminali poste in essere dal terrorismo marittimo pregiudicano la sicurezza delle persone e dei beni, viene rilevata l'“urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci e pratiche destinate a prevenire tutti gli atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima ed a perseguire e punire i loro autori”.

In tal senso si dirige la Risoluzione 40/61 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che sprona tutti gli “Stati e gli organismi competenti a contribuire all'eliminazione progressiva delle cause profonde del terrorismo internazionale” e “condanna senza equivoci come criminali gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo” auspicando un continuo approfondimento “delle norme relative alla prevenzione ed al controllo degli atti illeciti contro le navi e le persone che si trovano a bordo di queste navi”.

2.8.3 Il terrorismo marittimo e la pirateria.

Sebbene vi sia una generale corrispondenza tra atti di terrorismo internazionale e la “pirateria aerea”, la medesima corrispondenza non può essere rilevata tra il terrorismo marittimo e la “pirateria.” Ogni atto di terrorismo marittimo persegue, infatti, obiettivi di natura ideologica, politica o religiosa; mentre, la pirateria è un puro atto di brigantaggio, eseguito dai “pirati” con l'unico obiettivo del lucro personale. Si ritiene che la pirateria esista sin da quando gli esseri umani hanno cominciato a solcare i mari e, nel 44 a.C., Marco Tullio Cicerone descrisse, nel *De Officiis*, coloro che si dedicavano a tale attività criminosa con la locuzione infamante di *Hostis humani generis* (nemici del genere umano), arrivando anche a

inserire i crimini commessi da questi ultimi tra i “delicta iuris gentium”³⁶⁷, catalogazione ancora preservata in epoca contemporanea.

Invero, ad oggi, la pirateria è un crimine internazionale rientrando tra le ipotesi di crimina iuris gentium, in virtù del quale ogni Stato è legittimato a catturare una nave pirata, indipendentemente da quale sia la nazionalità dei pirati presenti sull'imbarcazione, per poi processare “i pirati” per i loro crimini. I pirati commettono crimini che compromettono la sicurezza delle rotte marittime, la libertà di navigazione nonché lo svolgimento dei traffici commerciali in luoghi che, conformemente al principio di libertà dei mari³⁶⁸, non sono soggetti alla sovranità di alcuno Stato. Il diritto consuetudinario ha ritenuto necessario attenuare il principio della sottoposizione delle navi, in Alto mare, all'esclusivo potere di governo dello Stato di nazionalità, o dello Stato di bandiera, poiché è cruciale garantire la protezione degli interessi che riguardano ciascun membro della Comunità internazionale in tali spazi marittimi, affinché non restino privi di tutela giuridica. Al contempo, è stato istituito un regime per contrastare e reprimere la pirateria, fondato sul principio di giurisdizione universale, codificato dalla

³⁶⁷ Per “Delicta iuris gentium” si intendono “crimini di particolare gravità che, per la loro crudeltà ed efferatezza legittimano qualsiasi autorità o Stato a punirli. Per tali crimini non è prevista alcuna forma di prescrizione.” Dal Dizionario di Termini giuridici, Edizione Simon, versione online, <https://dizionari.simone.it/3/delicta-iuris-gentium#:~:text=Sono%20crimini%20di%20particolare%20gravità,pirateria%2C%20crimini%20di%20guerra>).

³⁶⁸ Il principio di libertà dei mari, affermatosi anche grazie all'opera *Mare Liberum* di Ugo Grozio e all'impulso della popolazione è stato un caposaldo del diritto internazionale sino al secondo dopo guerra, quando gli Stati hanno cominciato a pretendere il controllo delle acque adiacenti le coste. Ad oggi, il principio di libertà dei mari trova un margine d'applicazione residuale nell'Alto mare, anche se molti Stati prefigurano di estendere la tutela dei propri interessi anche a tale spazio marino. Si può dunque affermare che la definizione di “Alto mare” fornita, dalla Convenzione di Ginevra del 1958 e dalla Convenzione di Montego Bay 1982, sia in realtà inadeguata al corrente stato del diritto e delle relazioni internazionali e, infatti, alcuni preferiscono l'espressione “mare internazionale”. (Cfr. CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, Napoli, 2013, pag.300) e CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, Napoli, 2018.

Convenzione di Ginevra sull'Alto mare del 1958 e ripreso dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare³⁶⁹ del 1982 in seguito ³⁷⁰.

Questo regime di giurisdizione universale consente ai tribunali di qualsiasi Stato di giudicare e perseguire i pirati, anche se l'attività criminale è stata compiuta in Alto mare e, dunque, non rientra nella giurisdizione di uno Stato specifico. La ragione che fonda tale scelta è garantire la tutela dei beni comuni globali presenti nelle acque internazionali, poiché il mare aperto non può essere lasciato privo di una protezione giuridica adeguata³⁷¹.

Tornando alle differenze caratterizzanti il fenomeno della pirateria marittima e quello del terrorismo marittimo, è importante tenere in considerazione che, sebbene si tratta di due fenomeni distinti essi rappresentano, entrambi, minacce concrete per la sicurezza e la stabilità delle acque internazionali. L'elemento di differenza più lampante, come già esposto nelle prime righe del presente paragrafo, è il movente: i Pirati agiscono unicamente per scopi finanziari e lucrativi, cercando dunque di trarre un indebito arricchimento dai loro atti criminali; i Terroristi agiscono, invece, per raggiungere obiettivi religiosi, politici o ideologici e provocare un'instabilità sociale, e, alle volte, economica, il mare, quindi, diventa solo uno dei possibili scenari in cui eseguire le loro scabrose operazioni³⁷².

Un altro elemento di differenza lo si può ritrovare nelle modalità di azione: gli attacchi di terrorismo marittimo vengono spesso eseguiti con modalità normalmente più cruenta, rispetto alla pirateria, potendo anche includere la

³⁶⁹ La Convenzione di Montego Bay, all'art.101, ha definito la pirateria come: "uno qualsiasi degli atti seguenti: a) ogni atto illecito di violenza o sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati; ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato; b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata; c) ogni azione che sia incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti alle lettere a) o b).

³⁷⁰ MARINI L., Pirateria marittima e Diritto internazionale, p.3, Giappichelli, 2016.

³⁷¹ MARINI L., Pirateria marittima e Diritto internazionale, Giappichelli, 2016, p.3.

³⁷² MARINI L., Pirateria marittima e Diritto internazionale, Giappichelli, 2016, p.3.

detonazione di ordigni esplosivi, azioni violente verso le persone a bordo o verso infrastrutture marittime, con l'obiettivo di causare terrore e destabilizzazione³⁷³.

In sintesi, la pirateria marittima è principalmente un atto criminale, che si concretizza per lo più in un furto o sequestro con riscatto, eseguito per scopi finanziari; mentre, il terrorismo è un atto di violenza che persegue obiettivi religiosi, politici o ideologici, posto in essere per terrorizzare e destare l'opinione pubblica e/o pubbliche autorità.

Invero, «l'action de piraterie, parce qu'elle revêt par définition le caractère d'une attaque commise à des fins privées dans un simple but d'enrichissement, ne peut entrer dans le champ de la criminalité politique. Elle est d'abord une infraction de droit international public ; et lorsqu'elle est prise en compte dans le droit interne d'un État, elle ne peut être qu'une infraction de droit commun »³⁷⁴.

Nella pratica i due fenomeni tendono, tuttavia, a confondersi: si pensi ad un gruppo di terroristi che assalga una nave con l'intento di depredarla e impadronirsi di ogni oggetto di valore presente sulla stessa per finanziare la propria causa; l'azione commessa, seppur persegua scopi diversi dal lucro in senso stretto, e sia stata commessa da terroristi, resta comunque un atto di pirateria³⁷⁵.

Attualmente, il criterio distintivo tra la pirateria marittima e il terrorismo marittimo appare meno netto, poiché sono stati registrati comportamenti criminali in cui convergono entrambe le motivazioni³⁷⁶. Un esempio concreto di tale fenomeno lo si può osservare in Kenya e in Somalia, dove si è osservato un solido legame tra i

³⁷³ MARINI L., *Pirateria marittima e Diritto internazionale*, Giappichelli, 2016, p.3.

³⁷⁴ Cfr. CHAPLEAU P. et PANCRACIO J.P., *La Piraterie Maritime – Droit Pratiques et enjeux*, Vuilbert, 2014, p.44.

³⁷⁵ VUOSI R., *La pirateria marittima: un crimine da debellare*, p.13, in *Diritto.it – il portale giuridico con la più recente esperienza-*, Maggioli editore, 2012. <https://www.diritto.it/la-pirateria-marittima-un-crimine-da-debellare/#:~:text=Differenza%20tra%20pirateria%20e%20terrorismo%20marittimo&text=che%20a%20differenza%20della%20pirateria,le%20sue%20azioni%20vengono%20commesse%20>.

³⁷⁶ VUOSI R.,, *La pirateria marittima: un crimine da debellare*, in *Diritto.it – il portale giuridico con la più recente esperienza-*, Maggioli editore, 2012,p.13. <https://www.diritto.it/la-pirateria-marittima-un-crimine-da-debellare/#:~:text=Differenza%20tra%20pirateria%20e%20terrorismo%20marittimo&text=che%20a%20differenza%20della%20pirateria,le%20sue%20azioni%20vengono%20commesse%20>.

pirati e gruppi terroristici islamici, ai quali i pirati spesso cedono una parte del riscatto ottenuto come guadagno dalle loro azioni estorsive ³⁷⁷.

Entrambi questi fenomeni riguardano atti di spaventosa violenza, commessi negli spazi marini, pregiudicano l'integrità psicofisica delle persone e violano il diritto alla libertà di transito per i mari, che è uno dei valori fondamentali riconosciuti e tutelati dal diritto internazionale. Di conseguenza, le condotte possono essere parzialmente sovrapposte.

Tuttavia, la ricerca di un valido criterio di differenziazione tra i due fenomeni non è dettata solo da ragioni teoriche. Mentre per la repressione della pirateria, ogni Stato ha il diritto di fermare una nave in Alto mare, se una nave è in mano ai terroristi, la legittimazione della reazione va individuata nell'esimente della legittima difesa. Ad esempio, gli USA interpretano questa esimente in modo molto ampio³⁷⁸.

Un interessante lavoro di Michele Avino dal titolo "Sicurezza dei trasporti marittimi, lotta al terrorismo marittimo ed analisi informativa" del maggio 2009, offre una mappa precisa dei gruppi terroristici che utilizzano le vie del mare, individuandone le origini, le finalità e l'ambito di azione, oltre ad analizzare le possibili metodologie di contrasto.

Si sottolinea la necessità, comune anche nella lotta alla pirateria, di acquisire conoscenze sempre più aggiornate sul fenomeno attraverso organi di informazione condivisi, al fine di individuare possibili obiettivi e prevenire gli attacchi.

Risulta lampante, quindi, come per contrastare entrambi i fenomeni criminosi sia necessario un intervento concertato da parte di ciascun membro della Comunità internazionale.

2.8.4 Il Terrorismo nel cyberspazio.

³⁷⁷ Affermazione elaborata tramite la lettura di più articoli sul tema, riportati dalla Rivista italiana di geopolitica Limes, versione online. <https://www.limesonline.com/tag/pirati/page/2>

³⁷⁸ VUOSI R., *La pirateria marittima: un crimine da debellare*, in *Diritto.it – il portale giuridico con la più recente esperienza*, Maggioli editore, 2012, p.14. <https://www.diritto.it/la-pirateria-marittima-un-crimine-da-debellare/#:~:text=Differenza%20tra%20pirateria%20e%20terrorismo%20marittimo&text=che%20a%20differenza%20della%20pirateria,le%20sue%20azioni%20vengono%20commesse%20>

Il Terrorismo nel cyberspazio, anche detto *Cyberterrorismo*, può essere descritto sotto quattro diversi punti di vista³⁷⁹.

Partendo dall'analisi del fenomeno da un punto di vista oggettivo, ossia basato sull'azione concreta, è possibile affermare che "l'atto cyberterroristico si configura attraverso la concorrenza di tre fattori materiali essenziali: la presenza di strumenti elettronici, di tecnologia informatica e/o di strutture Internet e loro dati, utilizzati sia come strumento per portare avanti degli attacchi che come obiettivo di essi; una motivazione terroristica- ideologica, etnica o religiosa; l'esecutore dell'atto deve essere una persona o gruppo di persone non vincolate ad uno Stato né agenzia governativa alcuna"³⁸⁰.

La compresenza di tali tre elementi risulta necessaria affinché un atto cyberterroristico sia identificabile come tale. Di conseguenza, se l'azione dovesse mancare del primo elemento si avrebbe un "semplice" atto terroristico, non considerabile in una dimensione cyber. Se, invece, dovesse mancare la motivazione, non si avrebbe un atto di matrice terroristica, bensì un cyber-crimine o cyber-attacco. Infine, se dovesse mancare il terzo elemento, essendo possibile rinvenire un vincolo ad uno Stato, si avrebbe un atto di cyberguerra³⁸¹.

Analizzando, invece, il fenomeno da un punto di vista soggettivo, l'attenzione si sposta sull'esecutore. Tale prospettiva è prediletta da molte istituzioni governative, soprattutto quelle impegnate attivamente in investigazioni in questo campo, poiché permette non solo di agire preventivamente, evitando possibili cyber attacchi, ma consente anche di "smantellare reti di propaganda, indottrinamento, progettazione di attacchi e reclutamento di lupi solitari"³⁸².

Il terzo possibile approccio, anche detto *target approach*, è, invece, incentrato sull'*obiettivo*, considerando il cyber terrorismo come "l'utilizzo di strumenti di reti di computer per il danneggiamento messa fuori uso di infrastrutture critiche"³⁸³.

³⁷⁹ MAZURIER P., *Sul concetto di cyberterrorismo e cyber(in)sicurezza*, Università degli studi di Firenze, Research analysis, 2017, p.7.

³⁸⁰ Cfr. MAZURIER P. ibidem.

³⁸¹ MAZURIER P. ibidem.

³⁸² Cfr. MAZURIER P., op.cit., p.8.

³⁸³ Cfr. LEWIS J.A., "Assessing the Risks of CyberKterrorism, Cyber War and Other Cyber Threats", Centre for Strategic and International Studies (Online),(2002). <http://www.csis.org>

In tale maniera, si definisce il cyber terrorismo concentrandosi non sull'esecutore, la motivazione o sull'azione in sé, bensì sull'obiettivo specifico perseguito. Tuttavia, risulta opportuno segnalare come tale approccio sia da utilizzare come complemento agli altri due, precedentemente analizzati, poiché, lo stesso, potrebbe risultare fuorviante, in quanto cyber terrorismo e cyber guerra hanno lo stesso identico obiettivo: danneggiare l'infrastruttura criticata e i suoi sistemi di controllo ³⁸⁴.

Il quarto approccio prende in considerazione una lista di elementi comuni, senza gerarchia o alcuna struttura classificatoria ³⁸⁵. Di fatti, esso è nominato "l'approccio a forma di griglia o matrice" o "matrix approach" ³⁸⁶. Il vantaggio di tale approccio risiede nella sua flessibilità, che risulta essere un elemento cruciale per poter effettuare una comparazione tra definizioni, effettuate da governi di Stati diversi, e per determinare come esse si possano adattare ai parametri comuni ³⁸⁷.

In definitiva, si può affermare che il cyber terrorismo rappresenta una forma particolarmente insidiosa di terrorismo, che si configura nell'ipotesi in cui l'utilizzo della Rete avvenga da parte di organizzazioni terroristiche, anche internazionali, per una serie di obiettivi criminosi, quali: l'affiliazione, la propaganda, l'organizzazione di operazioni belliche volte a pregiudicare la sicurezza individuale e/o collettiva, o per danneggiare infrastrutture pubbliche e i rispettivi sistemi informatici o, ancora, per scopi di finanziamento ³⁸⁸.

Tale definizione di cyberterrorismo mostra tale fenomeno come il frutto del connubio tra attività terroristica tradizionale, basata su ideologie estremiste, e avanzate competenze informatiche; di fatti, "è oramai chiaro come il terrorismo internazionale, anche di matrice religiosa, riesca ad orientare le proprie attenzioni su attività di destabilizzazione e allarme sociale poste in essere anche attraverso

³⁸⁴ Ayala L, *Cybersecurity Lexicon*, Apress, New York, 2016, p.49.

³⁸⁵ MAZURIER P., p.10.

³⁸⁶ Cfr. MAZURIER P., p.10.

³⁸⁷ MAZURIER P., ibidem.

³⁸⁸ COHEN D., *L'evoluzione del terrorismo contemporaneo nel cyber-spazio*, in "Gnosis", 2016, n. 2, p. 118 ss.

l'impiego di strumenti informatici”³⁸⁹. Di conseguenza, si ritiene ragionevole, poter utilizzare come parametro di valutazione del grado di pericolosità di una particella terroristica può esser misurata anche rispetto al “coefficiente di abilità di navigazione nella Rete, di utilizzo indebito dei sistemi informatici e di capacità di trasmettere messaggi e informazioni propagandistiche, che, in sé, ormai rappresentano la vera forza di queste organizzazioni”³⁹⁰.

Altro profilo preoccupante del cyber terrorismo è il ricorso a particolari siti web, e in particolare, al c.d. *dark web*, il quale consente, alle differenti cellule terroristiche, di comunicare efficacemente a livello internazionale. Il *dark web* garantisce, infatti, una rapida diffusione delle informazioni e consente il fiorire di sodalizi criminali tra diverse organizzazioni, ipotesi che consente di eludere con maggior facilità i tradizionali strumenti di investigazione utilizzati dalle forze dell'ordine nei diversi Stati della Comunità internazionale³⁹¹.

Appare ragionevole ritenere che gli strumenti informatici siano diventati il principale mezzo attraverso il quale il terrorismo e la criminalità organizzata (le cui correlazioni si analizzeranno nel capitolo successivo), sia a livello nazionale che internazionale, hanno iniziato a stabilire reti di comunicazione e collaborazione illecita³⁹². Pertanto, attività come il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro vengono pianificate, svolte e controllate attraverso la rete e l'utilizzo di supporti informatici³⁹³.

³⁸⁹ Cfr. SABELLA P.M., *Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo. Prevenzione e repressione degli illeciti penali connessi all'uso di internet per fini di terrorismo, tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali.*, Edizioni scientifiche italiane, Informatica e diritto, XL III annata, Vol. XXVI, 2017, n.1-2., p.151. http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/Rivista_IeD_1-2-2017_Sabella.pdf

³⁹⁰ Cfr. SABELLA P.M., *ibidem*.

³⁹¹ Cfr. SABELLA P.M., *ibidem*.

³⁹² LAUDATI A., Terrorismo internazionale, criminalità organizzata e money transfer, in “Gnosis”, n.24, 2002.

³⁹³ SABELLA P.M., *ibidem*.

2.9 Conclusioni

Nel presente capitolo è stata condotta un'analisi del fenomeno del terrorismo internazionale, in alcune delle sue molteplici sfumature.

Da tale analisi è stato possibile dedurre che solo un approccio multidisciplinare permette di capire appieno le dinamiche che lo animano. Risulta chiaro che il terrorismo internazionale sia una realtà contorta, soggetta a interpretazioni e manipolazioni politiche e ideologiche.

La sua relazione con il diritto internazionale, e le leggi nazionali, solleva interrogativi complessi riguardo all'applicabilità degli strumenti giuridici esistenti e alla necessità di svilupparne di nuovi per affrontare efficacemente la minaccia.

Le radici storiche e i contesti geopolitici in cui il terrorismo internazionale prospera ci portano a riflettere su quanto questioni culturali, politiche e socioeconomiche siano fondamentali di tale fenomeno. Inoltre, rendono chiaro come per porre fine a tale orripilante minaccia sia necessario, non solo un intervento legislativo acuto e funzionale ma, occorre intervenire su vari aspetti della società, come ad esempio l'istruzione, i mezzi di comunicazione e integrazione. Le istituzioni, nazionali e internazionali, dovrebbero agire in maniera preventiva entrando in empatia con le comunità che governano, curando così profonde ferite ed evitare derive estremiste e letali.

Ancora una volta, si ribadisce la crucialità della cooperazione internazionale: la lotta al terrorismo richiede uno sforzo comune e perpetuo, capace di coordinare misure di sicurezza, misure diplomatiche, repressive e preventive, e che permetta di mantenere un continuo scambio di informazioni, così da garantire almeno una possibilità di riuscire nel contrasto al terrorismo internazionale.

CAPITOLO III

CRIME TERROR NEXUS

SOMMARIO: 3. Premessa - 3.1 Evoluzione storica. - 3.2 Definire un modello di Nexus. - 3.2.1 Alleanze tra le rispettive organizzazioni. - 3.2.2 Assimilazione delle modalità operative. - 3.2.3 La Convergenza. - 3.2.4 Sindrome “Black hole”. - 3.3 Ridefinizione del modello di nexus. - 3.4 Eziologia delle entità ibride. – 3.4 La struttura delle entità ibride. - 3.5 Articolazione geografica del nexus. - 3.6 Il nexus in Europa. - 3.7 Il nexus in Italia. - 3.8 Strumenti di contrasto nel Sistema internazionale. – 3.9 Conclusioni.

3. Premessa

In quest’ultimo capitolo l’analisi si soffermerà sul c.d. “*crime terror nexus*”, id est sulle possibili correlazioni tra criminalità organizzata e terrorismo, presi in considerazione in una dimensione transnazionale e internazionale.

L’espressione “*crime terror nexus*” ha una connotazione estremamente generica e, di conseguenza, suscettibile di interpretazioni ingannevoli³⁹⁴.

Si analizzeranno dunque le origini, la natura e le articolazioni di questa scabrosa convergenza, senza tralasciare lo studio dell’impatto che quest’ultima ha sulla società contemporanea.

In un contesto globale sempre più interconnesso il *crime-terror nexus* si concretizza in una varietà complessa di forme e modalità, le quali saranno oggetto di studio e ricerca nel presente capitolo. Invero, il contesto attuale è caratterizzato da una crescente interconnessione tra il crimine organizzato e il terrorismo che spazia dallo sfruttamento di attività criminali per finanziare operazioni terroristiche, alla collaborazione tra gruppi criminali organizzati e organizzazioni terroristiche per la soddisfazione di obiettivi comuni.

³⁹⁴ BRIGUGLIO A. Terrorismo e Mafia: Fenomenologia e repressione criminale, Amistades- Centro Studi per la promozione della cultura internazionale, 2021, par. 1.2.

La terrificante sinergia in esame ha un effetto destabilizzante tale da mettere a rischio lo sviluppo socioeconomico, la pace e la sicurezza³⁹⁵ in regioni specifiche e nel sistema internazionale interamente considerato. Per tale ragione si proporrà un'analisi su un piano globale, europeo e nazionale con particolare interesse per lo scenario italiano.

3.1 Evoluzione storica.

L'espressione *crime terror nexus* non è affatto di recente coniazione.

Invero, nella criminologia classica, sono rinvenibili forme embrionali di studi condotti su possibili interconnessioni tra crimine organizzato e terrorismo. Tali contributi non delineano in maniera chiara e precisa sovrapposizioni tra terrorismo e criminalità organizzata, ma alludono semplicemente alla vicinanza di alcune forme di violenza politica con la criminalità convenzionale³⁹⁶.

Nel 1764, Cesare Beccaria già illustrava come “La moltiplicazione del genere umano, piccola per sé stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s'incrocicchiano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime...”³⁹⁷, introducendo l'idea di come le brame che rendono inquieto l'animo umano alimentino la volontà di costituire perpetue interconnessioni. Inoltre, Beccaria evidenzia come la sedizione, che altro non è che una pericolosa combinazione di violenza politica ed elementi criminali concretizzata in una minaccia sociale, costituirebbe l'unica offesa in grado di giustificare la pena capitale ³⁹⁸.

³⁹⁵ UNICRI, Dalla traduzione dell'introduzione del Video Report on: The Nexus between transnational organized crime and terrorism. <https://unicri.it/video-nexus-between-transnational-organized-crime-and-terrorism>

³⁹⁶ RUGGIERO V., Hybrids: on the crime terror- nexus, International Journal of comparative and applied criminal justice, 2019, VOL.43, pagg.49-60. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2017.1411283>

³⁹⁷ Cfr, BECCARIA C., Dei Delitti e Delle Pene, 1764, Edizione di riferimento: a cura di Renato Fabietti, Mursia, Milano, Letteratura italiana Einaudi, 1973, Cap.2: “Diritto di Punire”, p.8.

³⁹⁸ La pena di morte, per il Beccaria, risultava ammissibile solo quando il condannato, seppur in carcere, costituiva, ancora, un pericolo concreto per la società e l'ordine costituito. Da, Dei Delitti e Delle Pene, 1764, Edizione di riferimento: a cura di Renato Fabietti, Mursia, Milano, Letteratura italiana Einaudi, 1973

Nel 1816, Jeremy Bentham pubblica una critica alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (e più in generale al giusnaturalismo), emanata a Versailles nel corso della Rivoluzione francese (il 26 agosto del 1789), poiché frutto di una corrente insurrezionalista e, dunque, di una connessione tra crimine e atti di violenza politica, riflessi anche nella Dichiarazione stessa mediante “un linguaggio ‘terroristico’” e non della ragione³⁹⁹.

Nella prima metà dell'Ottocento, l'analisi della corrente positivista, nell'individuare in talune forme di violenza politica il risultato di personalità individuali indotte verso la criminalità violenta, anche senza alcuno slancio ideologico-politico ad animarle, suggerisce l'esistenza di una connessione tra crimine e terrorismo⁴⁰⁰.

Il funzionalismo⁴⁰¹, dal canto suo, ricollega l'omicidio a scabrosi sistemi valoriali tipici di sottoculture criminali e politico-militanti. Di conseguenza, i sociologi della Scuola di Chicago, esponenti della corrente funzionalista, forniscono nei loro contributi accademici numerosi esempi di come gruppi di militanza politica, e in particolare loro derivate estremiste, possano plasmare intese simbiotiche con gruppi criminali organizzati⁴⁰². Il Prof. Landesco, nel 1968, espose infatti come i gruppi criminali organizzati nel condurre le loro attività illecite agivano come braccio armato dei partiti politici, impiegando forme di intimidazione di natura terroristica, specialmente durante le campagne elettorali⁴⁰³.

³⁹⁹ Dal “*The works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring*”, Edinburgo e Londra, 1843, , vol. II, p. 50. Link online: <http://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-2>. È possibile prendere visione di una traduzione italiana, seppur parziale, dal titolo “*Sofismi anarchici*”, in Jeremy Bentham, *Il libro dei sofismi*, a c. di Lia Formigari, Editori Riuniti, Roma 1993 (2a ed.), pp. 109-166.

⁴⁰⁰ RUGGIERO V., Hybrids: on the crime terror- nexus, *International Journal of comparative and applied criminal justice*, 2019, VOL.43, pagg.49-60. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2017.1411283>

⁴⁰¹ Il funzionalismo è una dottrina psicologica, nata negli Stati Uniti, che si concentra sullo delle modalità di funzionamento della mente umana e, in particolare, sul fatto che i fenomeni psichici si svilupperebbero per favorire l'adattamento delle persone all'ambiente che li circonda. Dal Dizionario online, Edizioni Simone: <https://dizionari.simone.it/15/funzionalismo#:~:text=Corrente%20psicologica%20storicamente%20rilevante%2C%20studia,dell%27organismo%20al%20proprio%20ambiente>.

⁴⁰² A riguardo si consiglia la lettura “*La scuola di Chicago: tra innovazione e tradizionalismo*” di ACOCELLA I. su <https://journals.openedition.org/qds/709> .

⁴⁰³ LANDESCO J, *Organized Crime In Chicago*, The University of Chicago Press, 1968.

Solo un decennio dopo, o poco più, il mondo passò dall'ipotizzare sporadiche interconnessioni tra criminalità organizzata e terrorismo al vederlo con i propri occhi.

Nel 1984, a seguito dell'uccisione del primo ministro della Giustizia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, per via delle inchieste che aveva condotto contro Pablo Escobar Gaviria e il suo cartello, il presidente della Repubblica Betancourt comunicò alla popolazione che la Colombia aveva ufficialmente ripristinato il Trattato di Estradizione con gli Stati Uniti. Così i narcotrafficienti, ricercati dalla CIA, sarebbero stati sottoposti a giudizio da parte delle autorità giudiziarie statunitensi. Tale presa di posizione, temuta dai narcotrafficienti, venne considerata dagli stessi come un atto di dichiarata ostilità a cui rispondere con uno spavaldo scontro aperto. Per tale ragione, i principali leader del cartello di Medellín, insieme ad altri gruppi di narcotrafficienti, istituirono un'organizzazione nota come "*Los Extraditables*". Questa organizzazione fu fondata con l'intento di sfidare direttamente le istituzioni, cercando di modificare le leggi sull'estradizione attraverso ogni mezzo a disposizione: utilizzando diverse forme di violenza e minacce, pratiche corruttive di ogni sorta, campagne di propaganda e manipolazione dell'opinione pubblica⁴⁰⁴.

Nel 1984 un'autobomba esplose nei pressi dell'ambasciata statunitense di Bogotá, uccidendo una persona. Esso fu il primo di molteplici attacchi terroristici, finanziati dai gruppi di criminalità organizzata riuniti sotto la figura dello spietato Pablo Escobar, sovrano indiscusso del cartello di Medellín⁴⁰⁵.

Gli anni Ottanta, e la nascita e l'evoluzione del narcoterrorismo in America Latina, hanno dunque dimostrato come lo sfruttamento del crimine organizzato potesse costituire una componente cruciale per l'evoluzione e il rafforzamento del terrorismo.

⁴⁰⁵ Le informazioni di tale capoverso sono state raccolte mediante una lettura combinata dei seguenti contenuti: BOWDEN M, *Killing Pablo- Caccia al signore della droga*, Rizzoli, 2017; ESCOBAR J.P., *Pablo Escobar- Il padrone del male*, Newton Compton Editori, 2017; MIRANDA B., 1989: por qué hace 30 años Colombia vivió el peor año de su historia reciente, 2019, BBC News Mundo, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47742991> ; Enfoque TEVE, 37 años de su muerte, Lara Bonilla su lucha en contra del narcotráfico <https://enfoqueteve.com/37-anos-de-su-muerte-lara-bonilla-y-su-lucha-en-contra-del-narcotrafico/>

Come diretta conseguenza, gli anni '90 possono essere considerati come il periodo durante il quale l'interconnessione tra il crimine e il terrorismo è stata saldamente stabilita. L'emergere del crimine organizzato transnazionale, la fine della Guerra Fredda e la conseguente mutata natura del terrorismo, non più alimentato da qualsiasi tipo di sostegno statale, hanno mostrato somiglianze operative e organizzative tra due fenomeni tradizionalmente distinti⁴⁰⁶. A seguito della Guerra Fredda, visto l'accesso relativamente libero ai progressi tecnologici, ai mercati globali, alle comunità vittime di differenti diaspore e a Stati indeboliti da feroci guerre civili, la linea di demarcazione tra violenza animata da motivi politici e violenza di natura criminale ha iniziato ad essere sempre meno chiara⁴⁰⁷.

Nel 1994, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha manifestato inquietudine riguardo ai legami sempre più pericolosi tra gruppi terroristici, trafficanti di droga e bande paramilitari⁴⁰⁸.

Successivamente, il 28 settembre del 2001, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha menzionato il concetto di interconnessione in modo più ampio, rilevando “with concern the close connection between international terrorism and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal arms-trafficking, and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other potentially deadly materials” e declamando “the need to enhance coordination of efforts on national, sub-regional, regional and international levels in order to strengthen a global response to this serious challenge and threat to international security”⁴⁰⁹.

In particolare, a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001, il mondo ha cominciato a studiare con più attenzione il fenomeno del terrorismo, portando

⁴⁰⁶ MAKARENKO T., The Crime- Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism, *Global Crime*, 6:1, 129-145, p.130. Link: <https://doi.org/10.1080/1744057042000297025>

⁴⁰⁷ MAKARENKO T., The Crime- Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism, *Global Crime*, 6:1, 129-145, p.130. Link: <https://doi.org/10.1080/1744057042000297025>

⁴⁰⁸ MAKARENKO T., The Crime- Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism, *Global Crime*, 6:1, 129-145, p.130. Link: <https://doi.org/10.1080/1744057042000297025>

⁴⁰⁹ Cfr. Risoluzione n.1373 (2001), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel corso del suo incontro n.4385, link: https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf

alcune menti acute ad interrogarsi sulle sue possibili fonti di finanziamento. Purtroppo, allora le correlazioni tra crimine organizzato e terrorismo sembravano essere un fenomeno non capace, inspiegabilmente, di generare un interesse vivace, con sporadiche coperture mediatiche o riferimenti ufficiali⁴¹⁰. Inoltre, il raro interesse dimostrato per tale tematica veniva “soddisfatto” tramite un approccio settoriale, senza invece dedicarsi allo studio del fenomeno in una dimensione d’insieme, certamente più efficace⁴¹¹. Tale reticenza, che in parte è ancora oggi rinvenibile, forse potrebbe, da un lato, essere giustificata dal timore di dar luce ad un sistema terrificante, in cui interessi, neanche immaginabili dall’uomo comune, s’intersecano e si alimentano perpetuamente; dall’altro, da un’oggettiva difficoltà nel reperire informazioni utili a studiare e condannare il suddetto *nexus*, soprattutto con riferimento alle democrazie occidentali. L’unica tematica che sembra aver, da sempre, ingenerato un più consistente interesse sembra essere lo sfruttamento delle attività illecite condotte dalla criminalità organizzata come fonte di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, avvenimenti tragici come la guerra civile in Siria e Iraq, e la nascita dello Stato islamico (ai più conosciuto come ISIS o DAESH), con il conseguente reclutamento di centinaia di “*foreign fighters*”, hanno contribuito ad uno studio approfondito del fenomeno da parte di accademici, enti governativi e istituzioni internazionali di ogni tipo che hanno portato, inevitabilmente, ad interessarsi anche allo studio del “*nexus*”.

Così, il 19 dicembre del 2014, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nella Risoluzione n. 2195, riferendosi anche al fenomeno dei foreign -terrorist- fighters, ha espresso preoccupazione “that terrorists benefit from transnational organized crime in some regions, including from the trafficking of arms, persons, drugs, and artefacts and from the illicit trade in natural resources including gold and other

⁴¹⁰ MAKARENKO T., The Crime- Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism, *Global Crime*, 6:1, 129-145, p.130. Link: <https://doi.org/10.1080/1744057042000297025>

⁴¹¹ European Parliament, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, id est Policy Department – Citizens’ right and constitutional affairs; “*Europe’s Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union*”, 2012, p.16.

precious metals and stones, minerals, wildlife, charcoal and oil, as well as from kidnapping for ransom and other crimes including extortion and bank robbery”⁴¹².

Nel mese di gennaio del 2017, Dick Schoof, il Coordinatore Nazionale olandese per la Sicurezza e la Counter-terrorism, segnala l'intensificarsi delle connessioni tra individui appartenenti alle fazioni jihadiste e soggetti coinvolti in attività criminali. Tale fenomeno, ha generato, negli organismi di intelligence e negli apparati giudiziari olandesi, una crescente preoccupazione relativa alla possibilità che l'aumentare delle suddette interconnessioni agevoli il reperimento di armamenti da parte dei terroristi⁴¹³.

Inoltre, nel corso del medesimo anno, il Ministro degli Esteri olandese, Bert Koenders, nel suo discorso in seno alla riunione plenaria del Gruppo di Lavoro sui Combattenti Terroristi Stranieri del Forum Globale per il Counter-terrorism, osserva che il “nexus is growing” e che si tratta di “an alarming development” che costituisce “an area we'll need to focus on more in the coming period.” Egli inoltre aggiunge che “The more we succeed in taking back territory from ISIS, cutting off its funds from the sale of oil and artefacts and preventing weapons from reaching them, the more they will seek cooperation with criminal networks. ISIS is now embracing the criminals they once despised, because they can deliver the weapons, money, drugs and personnel that ISIS needs. This is a toxic partnership that we need to detect early and stop in its tracks.”

Come sottolineato dal *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*, il crime terror- nexus rappresenta una minaccia per la sicurezza e lo sviluppo, a livello nazionale, regionale e internazionale⁴¹⁴. Invero, gli Stati membri dell'ONU hanno espresso crescenti preoccupazioni riguardo all'ipotesi che i terroristi traggano vantaggio dal crimine organizzato come fonte di finanziamento o supporto logistico. Il nexus, tra questi attori, si concretizza nel “trafficking in arms, persons, drugs, artefacts, cultural property, natural resources, and wildlife;

⁴¹² Cfr. Risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU durante il suo incontro n.7351 DEL 2014, Link: <https://digitallibrary.un.org/record/785567> .

⁴¹³https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2017-01/speech_dick_schoof_national_coordinator_for_security_counter_terrorism_netherlands_en.pdf

⁴¹⁴ UNICRI, descrizione National workshops on the nexus between transnational organized crime and terrorism: working with Chad, Mali and Mauritania to address this growing phenomenon, November 30,2021. Link: <https://unicri.it/News/Nexus-organized-crime-terrorism-training-Chad-Mali-Mauritania>. [ultimo accesso 5/09/2023].

the abuse of legitimate commercial enterprises and non-profit organizations; illicit donations and crowdfunding; and other proceeds of criminal activity, including kidnapping for ransom, extortion, bank robbery, as well as piracy and arm robbery at sea⁴¹⁵.

Le Nazioni Unite hanno affrontato questa tematica tramite un crescente numero di risoluzioni, tra cui spiccano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n.2462⁴¹⁶ (2019) e 2482 (2019)⁴¹⁷.

L'interconnessione tra gruppi terroristici e reti criminali sta attualmente compromettendo gli sforzi di stabilità e sviluppo in varie nazioni del globo. Inoltre, dato l'aumento della violenza terroristica nella regione africana, l'affronto di queste problematiche e delle relative minacce alla sicurezza costituisce una delle priorità individuate durante la settima revisione della Strategia Globale delle Nazioni Unite, adottata il 30 giugno del 2021 (A/RES 75/291) nel 2021⁴¹⁸.

Per reagire a questa esigenza, due agenzie di spicco operanti in questo settore, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) e l'Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite sulla Criminalità e la Giustizia Interregionale (UNICRI), stanno offrendo il loro sostegno agli Stati membri attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze, il rafforzamento delle capacità e la promozione di un approccio olistico volto a prevenire e contrastare le relazioni tra il terrorismo e il crimine organizzato transnazionale.

⁴¹⁵ Cfr. UNICRI, descrizione National workshops on the nexus between transnational organized crime and terrorism: working with Chad, Mali and Mauritania to address this growing phenomenon, November 30, 2021. Link: <https://unicri.it/News/Nexus-organized-crime-terrorism-training-Chad-Mali-Mauritania>. [ultimo accesso 5/09/2023].

⁴¹⁶ Per il contenuto di quest'ultima si rinvia a: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/090/17/PDF/N1909017.pdf?OpenElement>

⁴¹⁷ Per il contenuto di quest'ultima si rinvia a: [https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2482\(2019\)&Lang=F](https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2482(2019)&Lang=F)

⁴¹⁸ UNDP, AKINOLA OLOJO AND CHIKA CHARLES ANIEKWE, with the contributions of MALICK SAMUEL, REMADJI HOINATHY AND TENIOLA TAYO, CRIME AND TERROR NEXUS – The intersections Between Terror and Criminal Groups in the Lake Chad Basin, 2022, p.5.

3.2 Definire un modello di Nexus.

In termini generali, il concetto di “nexus” è utilizzato per descrivere la complessa rete di interconnessioni tra le attività della criminalità organizzata e il terrorismo⁴¹⁹.

Questa interrelazione evidenzia un contesto dinamico, in cui le connessioni tra il crimine organizzato transnazionale e il terrorismo non rimangono statiche, ma piuttosto soggette a un costante processo di evoluzione⁴²⁰. Invero, le dinamiche organizzative e operative delle entità coinvolte appaiono essere in continuo mutamento e al passo con il processo di globalizzazione, che permea la società⁴²¹.

Nel 2003, venne pubblicato nel “Jane’s Intelligence Review” uno schema di esposizione delle diverse forme di crime-terror nexus (che verrà riportato e analizzato di seguito).




Figura 1. Rappresentazione grafica delle diverse forme di crime-terror nexus, pubblicato in Jane’s Intelligence Review nel 2003⁴²².

In questo modello originale del nexus, la criminalità organizzata e il terrorismo condividono uno stesso piano e, pertanto, presentano la capacità teorica di convergere in un punto centrale. La criminalità organizzata è situata all’estremità

⁴¹⁹ MAKARENKO T., op.cit., p.130.

⁴²⁰ RUGGIERO V., Hybrids: on the crime terror- nexus, International Journal of comparative and applied criminal justice, 2019, VOL.43, pagg.49-60.

⁴²¹ RUGGIERO V., Hybrids: on the crime terror- nexus, International Journal of comparative and applied criminal justice, 2019, VOL.43, pagg.49-60.

⁴²² MAKARENKO T., op.cit., p.131.

sinistra, mentre il terrorismo si colloca all'estremità destra dello schema, definito dalla Prof.ssa Makarenko "*continuum*", ciascuno mantenendo posizioni distinte e separate. Al centro di questo continuum si individua il punto di 'convergenza', ove un'entità singola esprime simultaneamente tratti caratteristici sia della sfera criminale che di quella terroristica⁴²³.

Da questo modello emergono quattro fondamentali declinazioni d'interconnessione tra la criminalità organizzata (CO) e il terrorismo, che verranno analizzate nei seguenti sotto-paragrafi.

3.2.1 Alleanze tra le rispettive organizzazioni.

Secondo la prof. Makarenko, la prima forma di connessione consiste nell'instaurarsi di un'associazione, "un'alleanza", tra un'entità organizzata di matrice criminale e un gruppo di stampo terroristico⁴²⁴. In tale dinamica, le due entità, seppur distinte, concorrono in una sinergia a reciproco vantaggio. Le alleanze che si vengono a creare mostrano una considerevole diversificazione, spaziando dalla creazione di collaborazioni sporadiche sino all'istituzione di relazioni di natura prolungata, sia di breve che di lungo respiro⁴²⁵. Inoltre, le alleanze manifestano connessioni stabilite per una variegata gamma di motivazioni, tra cui primeggia l'acquisizione di competenze specialistiche (ex. costruzione di bombe o riciclaggio di denaro)⁴²⁶. Tali alleanze si manifestano principalmente nel contesto del commercio internazionale di sostanze stupefacenti. Ad esempio, le autorità colombiane hanno documentato una stretta collaborazione tra il cartello della cocaina di Medellín e l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN). Tale collaborazione si concretizzò nel 1993 quando il cartello coinvolse l'ELN nell'attuazione di un'azione che prevedeva il posizionamento di autobombe⁴²⁷. L'obiettivo di questa alleanza era principalmente dovuto alla mancanza di capacità da parte del cartello di perpetrare in autonomia atti di natura terroristica⁴²⁸.

⁴²³ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴²⁴ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴²⁵ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴²⁶ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴²⁷ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴²⁸ MAKARENKO T., *ibidem*.

In questa circostanza, l'organizzazione criminale del cartello di Medellín ha cercato di ampliare il proprio potere, e la portata delle proprie attività, attraverso la formazione di un'alleanza con un gruppo paramilitare come l'ELN⁴²⁹. Invero, la suddetta collaborazione ha permesso al cartello di accedere a competenze e risorse di cui non sarebbero stati forniti altrimenti, consentendo la realizzazione di azioni più complesse e impattanti⁴³⁰.

Viene così in luce un esempio paradigmatico delle dinamiche interne alle sopraccitate interconnessioni, in cui le alleanze emergono come strumenti strategici per raggiungere obiettivi comuni. L'incorporazione di gruppi diversi e specializzati in un'unica operazione mette in luce la flessibilità e l'adattabilità delle organizzazioni, criminali e terroristiche, nel perseguire i loro interessi, nonostante le differenze operative o ideologiche che possono esistere tra loro⁴³¹.

Oltre alle alleanze, non particolarmente complesse, che si fondano sulla fornitura di servizi specifici, negli ultimi anni si sono delineate relazioni più elaborate tra organizzazioni criminali e gruppi terroristici⁴³². Un esempio emblematico del maggiorato grado di complessità è rappresentato dalle operazioni internazionali di contrabbando, attraverso le quali viene orchestrato il trasferimento illecito, da uno Stato ad un altro, di diverse tipologie di merci; come, ad esempio, sostanze stupefacenti, armi e, addirittura, esseri umani.

Un caso concreto è riscontrabile nel legame strategico instaurato tra il Movimento Islamico dell'Uzbekistan e le reti criminali attive nel traffico di stupefacenti provenienti dall'Afghanistan, nonché con gruppi criminali operanti nell'Asia Centrale. Questa collaborazione è sorta con l'intento di agevolare il traffico di eroina, attraverso i territori che si estendono dall'Afghanistan alla Federazione Russa e al Caucaso settentrionale⁴³³.

⁴²⁹ CLAWSON P. & LEE R., *The Andean Cocaine Industry*, Palgrave Macmillan, softcover reprint of the original 1st ed.1996, 2014, p.53.

⁴³⁰ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴³¹ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴³² MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴³³ MAKARENKO T., *ibidem*.op cit., nella note a piè di pagina n.10 la Professoressa Makarenko espone come il contenuto di tali informazioni derivi da conversazioni confidenziali con operatori del "European Custom & Excise departments", e diversi agenti dell'intelligence europea.

Questa specifica alleanza costituisce un esemplare scenario in cui la complessità delle operazioni illecite ha favorito la formazione di legami transnazionali, che oltrepassano le consuete barriere tra criminalità organizzata e attività terroristiche⁴³⁴.

Uno dei casi più emblematici di interconnessione tra un'organizzazione criminale e un gruppo terroristico, in cui si è manifestata una stretta interdipendenza per le operazioni di entrambe le entità, si è verificato nel contesto della relazione tra la mafia albanese e l'Esercito di Liberazione del Kosovo (ELK) durante il conflitto in Kosovo⁴³⁵. Nel periodo successivo al crollo del governo albanese, nel 1997, la mafia albanese ha consolidato il proprio controllo sulle rotte di traffico dell'eroina attraverso i Balcani. Parallelamente, nel medesimo arco temporale, l'ELK è stato istituito con l'obiettivo di perseguire l'indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Nel tempo, e come esposto da diversi report del Washington Times, è emersa una connessione tra il braccio politico dell'ELK - noto come Fronte Nazionale del Kosovo (FKN) - e le reti criminali albanesi, al fine di facilitare il contrabbando di eroina. Questi legami hanno permesso l'instaurarsi di un accordo fluido: "the profits from the Pristina cartel, estimated to be in the 'high tens of millions', were funnelled to the KLA, where they were used primarily to buy weapons, often in 'drugs-for-arms' arrangements"⁴³⁶. Ad ogni modo, risulta essenziale sottolineare come tale connessione sia notevolmente più complessa rispetto alla mera alleanza sopra menzionata. Invero, sia la mafia albanese che l'ELK possono essere classificate come entità ibride, considerando la variegata natura delle attività intraprese nel corso degli anni '90⁴³⁷.

Tramite una lettura combinata dei diversi esempi, appena citati, è possibile constatare come, nella più parte delle situazioni, i legami insorti tra il crimine organizzato e il terrorismo siano rimasti circoscritti all'interno di determinate aree geografiche. Questa constatazione sottolinea come i gruppi criminali e quelli terroristici tendano a perseguire un interesse comune, agendo in modo predominante all'interno di regioni caratterizzate da instabilità, nelle sue diverse

⁴³⁴ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴³⁵ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴³⁶ The Washington Times, 4 June 1999.

⁴³⁷ MAKARENKO T., *ibidem*.

possibili forme. In tale contesto, si stabiliscono alleanze con l'obiettivo di assicurare il mantenimento di un ambiente favorevole alle rispettive necessità.

L'instabilità rappresenta un elemento di vantaggio strategico per i gruppi terroristici, poiché contribuisce a minare la legittimità dei governi agli occhi delle masse, le quali, costituiscono il pubblico che i terroristi cercano di coinvolgere a sostegno della loro causa. Parallelamente, l'instabilità favorisce gli interessi dei gruppi criminali, i quali ambiscono ad ampliare e raffinare le loro attività illecite. Questa situazione risulta particolarmente vantaggiosa per i gruppi coinvolti nel contrabbando su vasta scala, che può riguardare merci legittime o illecite⁴³⁸.

Tali sono le ragioni che hanno portato ad un maggior diffusione delle interconnessioni tra realtà criminali e organizzazioni terroristiche in determinate aree geografiche, come ad esempio in America Latina, nell'Asia sud-orientale, nel Medio Oriente ed in Eurasia⁴³⁹.

3.2.2 Assimilazione delle modalità operative.

La seconda interconnessione verte sull'assimilazione delle modalità operative dell'uno da parte dell'altro soggetto. Con ciò si intende che l'organizzazione criminale può adottare tattiche proprie del terrorismo al fine di perseguire i propri obiettivi, mentre i gruppi terroristici potrebbero intraprendere attività delittuose tipiche delle organizzazioni criminali, principalmente come fonte di finanziamento⁴⁴⁰.

Nel corso degli anni Novanta, del secolo scorso, si è palesata l'ipotesi che le organizzazioni criminali e terroristiche stessero tentando di “mutate their own structure and organisation to take on a non-traditional, financial, or political role, rather than cooperate with groups who are already effective in those activities”⁴⁴¹.

⁴³⁸ MAKARENKO T., op.cit., p. 133.

⁴³⁹ MAKARENKO T., op.cit., p. 133.

⁴⁴⁰ European Parliament, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, id est Policy Department – Citizens' right and constitutional affairs; “*Europe's Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union*”, 2012, p.17.

⁴⁴¹ Cfr. DISHMAN C., Terrorism, Crime and Trasformation, 2001. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100118878>

Invero, nel corso degli anni Novanta, un gran numero di organizzazioni criminali e terroristiche hanno manifestato un notevole progresso nell'articolare le proprie abilità, espandendo la propria influenza sia nell'ambito criminale che in quello terroristico⁴⁴².

Il secondo elemento del nexus, o "continuum" è, dunque, composto sia da gruppi a orientamento criminale che utilizzano il terrorismo come mezzo di azione, sia da gruppi a orientamento terroristico che si dedicano ad attività criminali⁴⁴³.

Nonostante l'utilizzo di tattiche terroristiche abbia origini nella storia del crimine organizzato, è a partire dagli anni '90 che il fenomeno dei terroristi coinvolgibili in attività criminali, al fine di assicurare risorse finanziarie per future operazioni, ha guadagnato rilevanza. Ad ogni modo, diverse sono le evidenze che portano a individuare il periodo successivo alla Guerra Fredda come amplificatore delle circostanze che hanno spinto diverse organizzazioni criminali e gruppi terroristici a riorientare le loro strategie operative⁴⁴⁴.

Successivamente, le organizzazioni criminali hanno progressivamente intrapreso azioni con finalità politiche, cercando di influenzare le dinamiche operative all'interno di un numero sempre maggiore di Stati che versavano in situazioni di fragilità⁴⁴⁵. L'Italia ne è, purtroppo, un triste e concreto esempio.

La mafia, nel corso degli anni '90, in risposta ad un'azione giudiziaria e governativa, piuttosto efficace, volta a contrastarla, cominciò ad utilizzare metodi operativi tipici del terrorismo⁴⁴⁶. La serenità del Bel Paese venne dunque minata dalla detonazione di ordigni esplosivi in luoghi simbolo del patrimonio culturale nazionale o con attacchi ai danni di persone, istituzioni, simboli e pilastri dell'azione di contrasto. Le strategie terroristiche furono impiegate dalla Mafia al fine di minare le azioni e le iniziative legislative contro di essa. Questi attacchi dinamitardi avevano l'obiettivo di sfidare apertamente l'élite politica e di trasmettere un messaggio alle istituzioni detentrici del potere⁴⁴⁷.

⁴⁴² MAKARENKO T., op.cit., p. 133.

⁴⁴³ MAKARENKO T., op.cit., p. 134.

⁴⁴⁴ MAKARENKO T., op.cit., p. 134.

⁴⁴⁵ MAKARENKO T., op.cit., p. 134.

⁴⁴⁶ MAKARENKO T., op.cit., p. 134.

⁴⁴⁷ MAKARENKO T., op.cit., p. 134.

I sodalizi mafiosi tradizionali acquisirono la competenza di sfruttare la lente ingranditrice della violenza simbolica al fine di raggiungere un pubblico di dimensioni più estese. Nel corso dell'anno 1993, *Cosa Nostra* perpetrò una serie di attacchi, mediante autobombe, in diverse regioni dello stivale, compromettendo l'integrità di luoghi riconosciuti mondialmente per il loro valore storico, artistico e culturale, quali i prestigiosi Uffizi di Firenze e la rinomata chiesa di San Giovanni in Laterano a Roma. Furono altresì concepiti piani per attentati finalizzati a devastare l'iconica Torre di Pisa⁴⁴⁸.

L'intento che animava tali operazioni non era tanto l'eliminazione dell'avversario, quanto piuttosto l'ingeneramento di sentimenti di diffidenza e timore nell'opinione pubblica e in seno alle istituzioni, nell'intento di costringere all'annullamento della legislazione antimafia, allora recentemente varata⁴⁴⁹.

In sostanza, la Mafia utilizzava le modalità operative del terrorismo per costringere il governo "*into negotiation and compromise*"⁴⁵⁰.

Parallelamente, i gruppi terroristici hanno indirizzato sempre più la loro attenzione verso attività criminali, al fine di colmare il vuoto finanziario derivante dalla diminuzione del supporto economico da parte degli Stati. La criminalità, infatti, divenne l'opzione più pratica per garantire risorse finanziarie destinate a future operazioni terroristiche. Invero, le organizzazioni terroristiche che decidono di spendersi nell'esecuzione di attività tipiche della criminalità organizzata "*ostensibly retain paramount political objectives, and as such, ill-gotten monies serve only as a means to effectively reach their political ends*"⁴⁵¹.

Senza dubbio, la più comune attività criminale a cui i gruppi terroristici si sono associati è il traffico illecito di droga. Sin dagli anni '70, organizzazioni quali le FARC, il movimento Basque Homeland and Freedom (ETA), il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) e Sendero Luminoso (organizzazione guerrigliera peruviana) sono state tutte coinvolte nel commercio illecito di sostanze stupefacenti⁴⁵².

⁴⁴⁸ MAKARENKO T., op.cit., p. 134.

⁴⁴⁹ JAMIESON A., *Transnational Organized Crime: A European Perspective*, 2001, pagg. 377-387.

⁴⁵⁰ Cfr. MAKARENKO T., op.cit., p. 134.

⁴⁵¹ Cfr. DISHMAN C., op.cit., p.47.

⁴⁵² STEINITZ M.S., *Insurgents, Terrorists and the Drug Trade*, Vol.8, The Washigton Quarterly, 1985.

Nel corso del tempo è, altresì, emerso il coinvolgimento delle organizzazioni terroristiche in una vasta gamma di altre attività criminali, quali truffe, contraffazioni e il traffico di esseri umani. Secondo le affermazioni di Rohan Gunaratna, la rete finanziaria di Al Qaeda in Europa, preponderantemente guidata da individui di origine algerina, dipende, in gran parte, dall'uso fraudolento di carte di credito⁴⁵³.

In base alle affermazioni di Gunaratna, emerge che circa 1 milione di dollari al mese son stati accumulati attraverso canali illeciti. In aggiunta, le istituzioni europee, che si dedicano al mantenimento della sicurezza comunitaria, hanno ufficialmente riconosciuto le sfide incontrate nel perseguire i terroristi coinvolti in attività fraudolente legate all'utilizzo di carte di credito⁴⁵⁴. Questo è stato attribuito alla continua capacità dei membri di spicco di Al Qaeda di apprendere nuove strategie al fine di eludere i mezzi di identificazione⁴⁵⁵. Questo aspetto dimostra “the extent to which Al Qaeda has manipulated processes of globalization and its networked organization”⁴⁵⁶.

In modo analogo, gruppi terroristici hanno sfruttato il commercio di merci contraffatte come una fonte di guadagno. Secondo le parole di Ronald Noble, il Segretario Generale di Interpol, sia gruppi paramilitari nell'Irlanda del Nord che organizzazioni estremiste albanesi risultano profondamente coinvolti nel traffico di prodotti contraffatti. Questi prodotti spaziano dalle sigarette al software informatico⁴⁵⁷.

Nel corso degli anni '90, in concomitanza con il progredire del decennio, sia gruppi criminali che organizzazioni terroristiche hanno progressivamente integrato capacità, in ambito economico - finanziario e politiche, all'interno delle proprie attività. Tale evoluzione ha portato molti di tali gruppi a perdere di vista le loro motivazioni e gli obiettivi iniziali. Di conseguenza, agli albori del ventunesimo

⁴⁵³ GUNARATNA R., *Inside Al Qaeda: Global Network of Terror*, Columbia University Press, 2002,p.65, in MAKARENKO T., *op.cit.*, p. 135.

⁴⁵⁴ GUNARATNA R., *Inside Al Qaeda: Global Network of Terror*, Columbia University Press, 2002,p.65, in MAKARENKO T., *op.cit.*, p. 135.

⁴⁵⁵ GUNARATNA R., *Inside Al Qaeda: Global Network of Terror*, Columbia University Press, 2002,p.65, in MAKARENKO T., *op.cit.*, p. 135.

⁴⁵⁶ MAKARENKO T., *op.cit.*, p. 135.

⁴⁵⁷ The New York Times, 16 July 2003.

secolo, si è verificato un aumento del numero di gruppi che manifestavano simultaneamente tratti caratteristici sia della criminalità organizzata che del terrorismo⁴⁵⁸.

In aggiunta, nell'analizzare lo sviluppo di tali entità ibride, emerge chiaramente che le motivazioni, la struttura organizzativa e le modalità operative dei gruppi criminali e terroristici sono talvolta giunti ad inestricabili fusioni. Questo ha generato una situazione di notevole complessità analitica, rendendo difficoltosa la distinzione tra i due fenomeni e la relativa repressione.

3.2.3 La Convergenza.

La terza forma di congiunzione, che nello schema di riferimento ricade sotto il nome di "Convergence", è da rilevare nelle metamorfosi motivazionali che possono manifestarsi all'interno di un dato gruppo. La suddetta metamorfosi ha il potenziale di trasformare un'entità nel suo opposto, arrivando dunque a potersi collocare nel punto opposto dello schema del "*Continuum*"⁴⁵⁹. Invero, il grado di trasformazione potrebbe essere tale "that the ultimate aims and motivations of the organisation have actually changed. In these cases, the groups no longer retain the defining points that had hitherto made them a political or criminal group"⁴⁶⁰.

La convergenza può concretizzarsi in organizzazioni criminali con moventi di natura politica o in gruppi di stampo terroristico che dimostrano un reale interesse per i guadagni derivanti dall'attività criminale, e che progressivamente iniziano a impiegare la loro retorica politica come una maschera al solo fine di perpetrare azioni delittuose⁴⁶¹.

La prima categoria può essere suddivisa in due sottocategorie distintive.

In primis, la convergenza può essere individuata con riferimento a gruppi che hanno impiegato strategie terroristiche con l'obiettivo di conseguire un vantaggio politico, che trascende la semplice interferenza con i processi giudiziari o i tentativi di

⁴⁵⁸ MAKARENKO T., op.cit., p. 135.

⁴⁵⁹ MAKARENKO T., op.cit., p.135.

⁴⁶⁰ Cfr. DISHMAN C., op.cit., p.48.

⁴⁶¹ MAKARENKO T., ibidem.

ostacolare l'approvazione di leggi di contrasto *ad hoc*; tale tattica è comunemente adottata dalle organizzazioni criminali per tutelare le proprie operazioni illecite. Al contrario, questi gruppi aspirano a conseguire il controllo politico attraverso il coinvolgimento diretto nelle dinamiche politiche e nelle istituzioni di uno stato ⁴⁶².

Inoltre, di sovente, le organizzazioni criminali adottano il terrorismo come mezzo per instaurare in uno Stato territoriale un monopolio su settori economici redditizi⁴⁶³. Attraverso il controllo di settori economici cruciali, inclusi beni naturali di importanza strategica e istituti finanziari, tali entità procedono successivamente a ottenere il controllo politico completo dello stesso Stato⁴⁶⁴. Tale strategia si fonda sull'assunto che nell'attuale contesto mondiale, dominato dalle dinamiche dell'economia di mercato libero, la potenza economica costituisca il requisito imprescindibile per l'esercizio del potere politico; e a sua volta, il potere politico sorregga sia la sopravvivenza dell'entità organizzativa sia le sue attività, che possano essere di natura criminale e/o politica⁴⁶⁵.

In effetti, "Grabbing control of financial institutions can both bring home the cash and advance political ambitions. Many groups, of course, will retain narrow portfolios of objectives, targets, and methods; others are becoming conglomerates of causes"⁴⁶⁶.

La mafia russa e albanese rappresentando esempi concreti di "*conglomerates of causes*", entrambe, infatti, si sono appropriate di tattiche tradizionalmente associate al terrorismo "to break or ruin the sense of social and political calm in a country"⁴⁶⁷.

La seconda macro-declinazione di convergenza verte sull'evoluzione dei gruppi terroristici, i quali, a causa della loro intensa implicazione in attività criminali, si riducono a preservare la loro retorica politica quale mera finzione, volta a mascherare l'attuazione di operazioni criminali su vasta scala ⁴⁶⁸. Emerge una

⁴⁶² MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴⁶³ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴⁶⁴ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴⁶⁵ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴⁶⁶ Cfr. RAUFER, X., 'New World Disorder, New Terrorisms: New Threats for Europe and the Western World', *Terrorism and Political Violence*, vol. 11, no. 4, 1999, p. 35 (Winter).

⁴⁶⁷ Cfr. HARMON C.C., *Terrorism Today*, Routledge, 2007, p.54.

⁴⁶⁸ MAKARENKO T., *op.cit.*, p.136.

crescente corroborazione di prove che indica come, nonostante la crescente dedizione ad attività criminali, tali entità “maintain a public façade, supported by rhetoric and statements, but underneath, they have transformed into a different type of group with a different end game”⁴⁶⁹.

Si ritiene ragionevole affermare che la più parte dei gruppi terroristici tradizionali abbia trasformato il proprio modus operandi, facendo dei proventi derivanti da attività criminali la loro principale fonte di sostentamento. Così, gli ideali politici che hanno storicamente animato i suddetti gruppi perdono la loro sacralità⁴⁷⁰.

Questa metamorfosi non ha tuttavia dissuaso tali organizzazioni dall’impiego di tattiche terroristiche, le quali vengono adoperata per raggiungere principalmente due obiettivi⁴⁷¹. Innanzitutto, mirano a mantenere l’attenzione del governo e delle forze dell’ordine focalizzata su questioni politiche e problematiche interne, in modo da distogliere l’attenzione da eventuali indagini penali che potrebbero metterne a rischio la stabilità. In secondo luogo, queste tattiche sono ancora sfruttate come strumento per affermare la propria posizione dominante all’interno del panorama dei gruppi criminali concorrenti⁴⁷².

In questo contesto, va sottolineato che la persistente presentazione pubblica di un’apparenza politica da parte di tali gruppi terroristici non solo preserva la rete di supporto precedentemente instaurata, ma ne consente anche una manipolazione strategica⁴⁷³. Ad esempio, la retorica incentrata su tematiche politiche, spesso accompagnata da incentivi finanziari, viene utilizzata per attirare nuovi adepti, fornendo così una giustificazione apparentemente “legittima” a ciò che in altre circostanze sarebbe considerato unicamente come un atto criminale⁴⁷⁴.

In sintesi, sebbene abbiano abbandonato la loro agenda politica originaria, questi gruppi terroristici mantengono la loro rilevanza e influenza tramite l’uso persistente di tattiche terroristiche. Il loro adattamento a una dinamica finanziaria incentrata

⁴⁶⁹ Cfr. DISHMAN C., op.cit., p.48.

⁴⁷⁰ MAKARENKO T., op.cit., p.136.

⁴⁷¹ MAKARENKO T., op.cit., p.136.

⁴⁷² MAKARENKO T., op.cit., p.136.

⁴⁷³ MAKARENKO T., op.cit., p.137.

⁴⁷⁴ MAKARENKO T., op.cit., p.137.

sulla criminalità non ha scalfito la loro capacità di manipolare l'opinione pubblica e di attrarre nuovi membri, grazie all'abile combinazione di elementi politici e incentivazione economica⁴⁷⁵.

Un esempio concreto dell'evoluzione di un gruppo di stampo terroristico che sposta il suo focus verso la massimizzazione del profitto sono le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – FARC⁴⁷⁶. Nella metà degli anni '90, le FARC, dopo la morte del loro leader ideologico Jacobo Arenas, hanno intensificato la loro partecipazione ad attività criminali. In particolare, diverse unità delle FARC hanno spostato il loro coinvolgimento nel commercio locale di droga, passando dal ruolo di guardiani di coltivazioni e laboratori a intermediari tra agricoltori e i cartelli della droga⁴⁷⁷. Questo maggior coinvolgimento ha permesso alle FARC, non solo di massimizzare i profitti derivanti dal narcotraffico, ma anche di acquisire maggiore potere all'interno della Colombia e non solo. In una nota informativa del 5 novembre 2015, l'Agenzia Antidroga degli Stati Uniti (DEA) ha reso noto che le FARC hanno stretto un'alleanza con i narcotraffickanti messicani al fine di condurre attività di contrabbando di cocaina verso gli Stati Uniti: “Investigative reporting indicates a working relationship between multiple FARC fronts and Mexican [cartels], including Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación and the Sinaloa cartel to transport cocaine into the United States”⁴⁷⁸.

Oltre al finanziamento derivante dal traffico di sostanze stupefacenti, le FARC si sono anche impegnate in altre attività criminali, come il rapimento e l'estorsione⁴⁷⁹.

Questo dimostra, senza dubbi, come gruppi storicamente appassionati da forti ideologie abbiano “lost their old revolutionary purity”⁴⁸⁰.

⁴⁷⁵ MAKARENKO T., op.cit., p.137.

⁴⁷⁶ MAKARENKO T., op.cit., p.137.

⁴⁷⁷ https://english.elpais.com/elpais/2015/11/06/inenglish/1446805362_627422.html

⁴⁷⁸ https://english.elpais.com/elpais/2015/11/06/inenglish/1446805362_627422.html

⁴⁷⁹ WILKINSON, *Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response*, 2008, p.15.

⁴⁸⁰ Cfr. HARMON C., *Terrorism Today*, Frank Cass, 2000, XVII.

3.2.4 Sindrome “Black hole”.

Il culmine del continuum è identificato come la sindrome del “Black Hole” (buco nero). Tale sindrome consiste nella concretizzazione di una minaccia che deriva dallo sfruttamento, da parte delle suddette organizzazioni ibride, di situazioni di debolezza o collasso istituzionale in cui può versare uno Stato sovrano⁴⁸¹. L’instabilità che affligge taluni Stati sovrani non è certamente la causa diretta di tale minaccia; tuttavia, rappresenta un terreno fertile per la proliferazione di attività illecite da parte di attori non statali. Lo stato di fragilità rappresenta, essenzialmente, il contesto che consente a tali soggetti di operare nell’ombra e prosperare⁴⁸².

Secondo la Prof.ssa Makarenko la sindrome “Black Hole” si articola in due situazioni, facce della medesima medaglia: in primo luogo, si verifica una metamorfosi delle “primary motivations” dei gruppi impegnati in una guerra civile, passando da obiettivi politici al coinvolgimento, nel loro campo d’interesse, di obiettivi criminali; in secondo luogo, si verifica l’emergere di un vero e proprio Black Hole State, a causa delle attività di un gruppo ibrido. Numerosi esempi di nazioni in questa categoria includono l’Afghanistan, il Tagikistan, l’Angola, la Sierra Leone e la Corea del Nord⁴⁸³.

La suddetta convergenza può portare all’emergere o alla fomentazione di una guerra civile, a livello nazionale o regionale, sfruttata con l’obiettivo di consolidare sia il controllo economico che quello politico. Così, aree in cui l’autorità governativa è debole si rivelano terreno fertile per l’attività delle organizzazioni ibride che, sfruttando l’interazione sinergica di diversi fattori, generano una spirale discendente verso la destabilizzazione⁴⁸⁴.

Grazie ad un’analisi della storia recente, è stato possibile giungere alla conclusione che le dinamiche caratterizzanti le guerre civili hanno subito mutamenti significativi, paralleli a quelli riscontrabili nelle dinamiche che caratterizzano la criminalità organizzata e il terrorismo. Si è verificata un’evoluzione sostanziale,

⁴⁸¹ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

⁴⁸² KORTEWEG R. E EHRHARDT D., *Terrorist Black Holes – A study into terrorist sanctuaries and governmental weakness*, TNO Defence, Security and Safety Clingendael Centre for Strategic Studies, The Hague, November 2005.

⁴⁸³ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

⁴⁸⁴ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

con il passaggio da conflitti armati motivati principalmente da ideologie o fedi religiose a situazioni in cui gli interessi criminali hanno assunto un ruolo di primo piano, coadiuvati da strategie di natura terroristica, al fine di garantire protezione e successo⁴⁸⁵.

Questo mutamento nell'essenza delle guerre civili riflette una tendenza in cui i fattori ideologici e religiosi, una volta predominanti come motore dei conflitti, hanno ceduto il posto a motivazioni di lucro e guadagno illecito⁴⁸⁶. In questo nuovo scenario, gruppi armati coinvolti in conflitti interni sono spinti da obiettivi criminali, come il controllo delle risorse naturali, il traffico di armi e droga, l'estorsione e altre attività illecite⁴⁸⁷. Questa transizione ha trasformato le guerre civili in una sorta di "impresa criminale", con i partecipanti che cercano di massimizzare i propri guadagni attraverso strategie militari e tattiche terroristiche.⁴⁸⁸

Le strategie terroristiche hanno acquisito un ruolo di rilievo all'interno di questo nuovo paradigma delle guerre civili. Gruppi armati coinvolti in conflitti interni ora si avvalgono di strategie terroristiche per intimidire la popolazione, minare la stabilità delle istituzioni statali e conseguire i propri scopi criminali⁴⁸⁹.

L'acquisizione e il mantenimento del potere, dunque, si rivelano essere l'obiettivo preminente di tali gruppi, con la conseguenza che la loro evoluzione ideologica segue una traiettoria che discosta sempre più dall'ideale iniziale, sacrificandola sull'altare delle esigenze contingenti di sopravvivenza, lucro e dominio⁴⁹⁰. Invero, la suddetta deviazione dall'essenze ideologica primaria sembra radicarsi nella necessità imperante di assicurare la propria permanenza e influenza all'interno del panorama sociopolitico.

Il mantenimento del potere, in questo scenario, si rivela prioritario, al punto che gli intenti originari, che una volta costituivano il cardine delle loro attività, vengono

⁴⁸⁵ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

⁴⁸⁶ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

⁴⁸⁷ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

⁴⁸⁸ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

⁴⁸⁹ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

⁴⁹⁰ MAKARENKO T., op.cit., p.138.

mortificati in favore del perseguimento acritico del potere e della sua conservazione, nonché in nome della sopravvivenza dell'organizzazione stessa⁴⁹¹.

Un esempio concreto ne è l'Afghanistan, che, sin dal momento del ritiro delle truppe sovietiche nel 1989, è stato catalogato come uno dei paradigmatici "Black Hole States". La situazione dello Stato afgano è stata ulteriormente complicata dall'innescò di una guerra civile, che ha visto le diverse fazioni coinvolte porre in essere strategie di adattamento, abbandonando talvolta le loro basi ideologiche. Tali gruppi si sono immersi in attività illecite, quali la produzione e il contrabbando di sostanze stupefacenti, armi e risorse di base, attraverso i confini con nazioni limitrofe come il Pakistan⁴⁹². Queste attività sono state spesso condotte in collaborazione con signori della guerra locali⁴⁹³.

La Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC), comunemente nota come Corea del Nord, d'altra parte, è ampiamente considerata uno stato con implicazioni criminali. Tale reputazione è radicata nella sua storia di coinvolgimento in attività criminali transnazionali, attraverso l'"Ufficio 39" e altre operazioni illecite. L'*Ufficio 39* è un organo governativo che coordina e sovrintende una vasta gamma di operazioni, al limite, od oltre limite, della legalità finalizzate alla generazione di guadagni finanziari, contribuendo così alla stabilizzazione di una valuta forte nonostante le restrizioni internazionali. Un evento emblematico, che ha contribuito a evidenziare il coinvolgimento dello stato nordcoreano in attività illegali a livello internazionale, è il caso del governo norvegese che, nel 1976, espulse dal suo territorio i funzionari dell'ambasciata coreana, accusati di essere coinvolti nel contrabbando di droga e nel traffico di merci autorizzate⁴⁹⁴.

Il secondo "scenario", che in realtà sembra essere una progressione naturale del primo, denota la circostanza in cui organizzazioni di natura criminale o gruppi terroristici con scopi di matrice politica persistono nel loro esistere e nelle loro

⁴⁹¹ MAKARENKO T., *ibidem*.

⁴⁹² KORTEWEG R. AND EHRARDT D., *Terrorist Black holes- A study into terrorist sanctuaries and governmental weakness*, First edition published by TNO Defence, Security and Safety, The Hague November 2005, p.23.

⁴⁹³ KORTEWEG R. AND EHRARDT D., *Terrorist Black holes- A study into terrorist sanctuaries and governmental weakness*, First edition published by TNO Defence, Security and Safety, The Hague November 2005, p.23.

⁴⁹⁴ GALEOTTI. M., "Criminalisation of the DPRK", *Jane's Intelligence Review*, vol.13, no.3, 2001.

operazioni, contribuendo all'instabilità sia a livello nazionale che regionale⁴⁹⁵. Così, viene a crearsi una situazione in cui l'anarchia, crimine e violenza regnano prima sovrani e poi lasciano posto, nelle situazioni più estreme, alla presa di potere da parte delle organizzazioni ibride, le quali, sfruttano il collasso del sistema costituito. Dunque, "non state actors fill the void produced by failing political institutions and take de facto control"⁴⁹⁶.

Emerge sempre più chiaramente come, tali entità non statali, stiano affermando strutture economiche e politiche alternative in un contesto di assenza di un'autorità statale consolidata⁴⁹⁷. Nel corso della storia contemporanea, sono già noti casi in cui gruppi di matrice criminale e terroristica, all'interno di Stati fragili, hanno istituito forme di governo de facto che riproducono le caratteristiche delle istituzioni statali formali⁴⁹⁸. Un triste esempio è lo Stato Islamico (Is), istituito nel giugno del 2014, tramite un'autoproclamazione di Abu Bakr al-Baghdadi che sanciva l'istituzione del Califfato nei territori iracheni conquistati, nei pressi della città di Mosul, e in Siria, con l'intento di consolidare il proprio dominio su tutte le regioni popolate da musulmani.

In generale, è possibile affermare che i gruppi che prosperano nei "Black Hole" sono motivati da "the accumulation of wealth, control of territory and people, freedom of movement and action, and legitimacy. Together, these elements represent usable power- power to allocate values and resources in society"⁴⁹⁹.

Risulta importante sottolineare che la delimitazione delle aree di interesse per le organizzazioni ibride può comprendere l'intero territorio di uno Stato, tuttavia, ciò non costituisce un requisito essenziale. Tali gruppi tendono a ricercare un territorio specifico in base alle caratteristiche che lo rendono idoneo ai suoi scopi, e queste caratteristiche non devono necessariamente essere presenti nell'intero Stato o possono estendersi ben oltre i suoi confini⁵⁰⁰.

⁴⁹⁵ MAKARENKO T., op.cit., p.139.

⁴⁹⁶ Cfr. KORTEWEG R. AND EHRARDT D., op.cit., p.24.

⁴⁹⁷ MAKARENKO T., op.cit., p.139.

⁴⁹⁸ MAKARENKO T., op.cit., p.139.

⁴⁹⁹ Cfr. MANWARING, M. (ed.) (1993) *Grey Area Phenomena* Westview, pp. 7-8.

⁵⁰⁰ MAKARENKO T., *ibidem*.

Risulta importante per una più accurata visione d'insieme notare come, nonostante le diverse finalità per cui gruppi terroristici o di criminalità organizzata possano sfruttare differenti aree geografiche, queste condividano la comune caratteristica di offrire vantaggi e opportunità per la conduzione delle attività illecite poste in essere da i suddetti gruppi ibridi⁵⁰¹. Proprio a tali particolari regioni viene attribuito il termine di “*Black Hole*”, definite da Korteweg e Ehrhardt come: “Similar to the astronomical objects, black holes consist of territories of limited size yet with significant impact on the system as a whole. They are centers of gravity in which destructive forces are at play, where transparency is limited and where finding out what goes on inside them is difficult. Black holes come very close to the Hobbesian world where life is ‘nasty, brutish and short’. Black holes provide the terrorist group with freedom of operations, and therefore become staging grounds for various types of activities in support of the non-state actor/ terrorist group”⁵⁰².

3.3 Ridefinizione del modello di nexus.




Figura 2. Essa rappresenta la ridefinizione del modello Nexus, ad opera della Prof.ssa Makarenko T, pubblicata nell’articolo “*Categorising the crime- terror nexus in the European Union*” su Global Crime.

⁵⁰¹ MAKARENKO T., op.cit., p.139.

⁵⁰² Cfr.KORTEWEG R. AND EHRARDT D., ibidem.

Il modello originale di *crime-terror nexus* raffigurava in maniera lineare le diverse declinazioni che il *nexus* poteva assumere. Successivamente tale modello è stato ulteriormente sviluppato, affinché potesse rappresentare adeguatamente l'evoluzione del fenomeno che, ad oggi, si articola su piani distinti: uno operativo, uno organizzativo e uno evolutivo.

Il primo piano consiste nell'adozione, da parte di un'organizzazione, delle modalità operative dell'altro. Ad esempio, è possibile constatare che gruppi criminali operanti in Italia, nei Balcani e nel Caucaso hanno sviluppato e adottato tattiche di natura terroristica. Allo stesso modo, organizzazioni terroristiche di portata internazionale hanno progressivamente incorporato competenze di natura criminale all'interno delle proprie strutture logistiche⁵⁰³.

Il secondo piano riguarda la convergenza tra la criminalità organizzata e organizzazioni terroristiche, la quale può manifestarsi sotto forma di un'entità ibrida o attraverso l'integrazione di un gruppo nell'altro⁵⁰⁴.

Le entità ibride, frutto della Convergenza, possono essere animate contemporaneamente da motivazioni economiche e ideologiche⁵⁰⁵.

Inoltre, i gruppi ibridi possono avere una duplice origine: da un lato, possono essere originariamente organizzazioni criminali che adottano tattiche terroristiche per perseguire gli obiettivi politici legati agli interessi finanziari, come nel caso della Dawood Ibrahim Company (D-Company); dall'altro, possono iniziare come gruppi terroristici e sviluppare nel tempo capacità criminali tali da utilizzare la loro retorica politica o ideologica come una copertura per commettere atti criminali, come è accaduto con le Forzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)⁵⁰⁶. In Europa, il fenomeno delle organizzazioni ibride risulta essere alquanto limitato; gli esempi principali sono rinvenibili in Italia, quando negli anni Novanta la mafia assunse tattiche operative tipiche del terrorismo in risposta all'emanazione della legislazione antimafia, e in Irlanda del Nord, in cui gruppi di dissidenti hanno, pur

⁵⁰³ European Parliament, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, id est Policy Department – Citizens' right and constitutional affairs; "*Europe's Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union*", 2012, p.17.

⁵⁰⁴ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *Categorising the crime-terror nexus in the European Union*, *Global Crime*, 15:3-4, 2014, 259-274, P.261.

⁵⁰⁵ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵⁰⁶ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

mantenendo un approccio terroristico, cominciato a tessere rapporti con la criminalità organizzata locale, divenendo, così, “full-time criminals and part-time terrorists”⁵⁰⁷.

L’ultimo piano del nexus si verifica quando l’interconnessione tra criminalità organizzata e terrorismo raggiunge la sua massima intensità: le due entità modificano radicalmente le proprie strategie e motivazioni, al punto in cui, sostanzialmente, si trasformano nell’altra⁵⁰⁸.

Tale ultima ipotesi di nexus, all’atto pratico, sembra essere la più difficile da identificare e monitorare, soprattutto perché si vede su labili confini concettuali⁵⁰⁹.

3.4 Eziologia delle entità ibride.

Il concetto di organizzazioni ibride, che si fonda sull’unione della criminalità convenzionale con quella di natura politica, emerge come risultato delle teorie eziologiche dell’emarginazione e l’esclusione sociale sofferta da alcune comunità⁵¹⁰. Invero, i processi che inducono l’adesione a organizzazioni criminali o terroristiche condividono notevoli analogie. In entrambi i casi, alla radice vi sono situazioni di disagio e marginalità sociale, aggravati talvolta dal senso di umiliazione e segregazione sperimentato da giovani individui appartenenti a gruppi etnici minoritari o comunità che vivono in situazione di particolare povertà⁵¹¹. La convergenza di tali elementi può portare ad una mancanza di ancoraggio identitario che induce inevitabilmente gli individui, in particolare i più giovani, ad essere influenzati da gruppi criminali o politici che promettono un senso di appartenenza e uno scopo, anche se attraverso mezzi illegali e violenti⁵¹². La mancanza di educazione, la lontananza da luoghi di sana aggregazione sociale e il razzismo dilagante sono ulteriori elementi che contribuiscono ad avvicinare taluni individui

⁵⁰⁷ Cfr. O’REILLY C., “*Crime and Dissent: Northern Irish Paramilitaries Rely on Criminality.*” *Jane’s Intelligence Review* 26, no. 3 (2014), p.50.

⁵⁰⁸ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵⁰⁹ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵¹⁰ RUGGIERO V., *Organized Crime and Terrorist Network*, Routledge, p.32.

⁵¹¹ UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE (UNICRI), *Outils de mise en place de politiques – Les bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme*, Global counterterrorism forum, 2019, p.7.

⁵¹² RUGGIERO V., *Organized Crime and Terrorist Network*, Routledge, p.32.

alle organizzazioni ibride⁵¹³. Dunque, le organizzazioni ibride sorgono come frutto della convergenza di obiettivi e attività di due entità, ossia la criminalità organizzata transnazionale e terrorismo internazionale, che seppur presentano caratteristiche differenti, percorrono tragitti eziologici estremamente simili⁵¹⁴.

3.4.1 La struttura delle entità ibride.

Le organizzazioni ibride sono, di fatto, il risultato della fusione di motivazioni criminali e politiche all'interno di gruppo unico.

Le entità ibride possono avere origine come gruppi criminali organizzati che incorporano tattiche di natura terroristica nella loro strategia operativa, mentre simultaneamente perseguono obiettivi di natura politica⁵¹⁵.

In alternativa, possono sorgere come gruppi terroristici che sviluppano competenze criminali a tal punto da mascherare le loro attività criminali dietro una retorica politica o ideologica, utilizzandola come copertura per le loro azioni illecite⁵¹⁶.

Nel corso del tempo, diversi sono i gruppi che assunto una qualificazione ibrida, ad esempio; l'IRA, le FARC, la mafia russa e la mafia albanese⁵¹⁷.

È possibile rilevare diversi elementi, soprattutto inerenti alle modalità operative, che permettono di identificare un gruppo come ibrido; essi, sono: “un changement notable de leadership; un changement de la base de membres (souvent dû à de nouvelles stratégies de recrutement); la perte de contrôle centralisé à cause de

⁵¹³ RUGGIERO V., *Organized Crime and Terrorist Network*, Routledge, p.32.

⁵¹⁴ RUGGIERO V., *Organized Crime and Terrorist Network*, Routledge, p.32.

⁵¹⁵ European Parliament, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, Policy Department – Citizens’ right and constitutional affairs; “*Europe’s Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union*”, 2012, p.36.

⁵¹⁶ European Parliament, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, Policy Department – Citizens’ right and constitutional affairs; “*Europe’s Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union*”, 2012, p.36.


⁵¹⁷ Al riguardo: RUGGIERO V., *Organized Crime and Terrorist Network*, Routledge, p.32; European Parliament, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, id est Policy Department – Citizens’ right and constitutional affairs; “*Europe’s Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union*”, 2012, p.36.

l'ascension de factions indépendantes ou de fractures internes; l'absence de leadership/ compétition pour le leadership au niveau local"⁵¹⁸.

In definitiva, si tratta di gruppi che potrebbero essere inquadrati sia come terroristi, che come criminali, e, di conseguenza, comportanti numerosi ostacoli alle indagini condotte dalle unità anti-terrorismo o anti-criminali⁵¹⁹.

3.5 Articolazione geografica del nexus.

L'intensità delle correlazioni tra il terrorismo e la criminalità organizzata dipende di sovente dalla natura dell'area geografica in cui il nexus è rinvenibile, nonché dal contesto politico e il livello di sicurezza e qualità di vita garantito⁵²⁰. Nella figura riportata di seguito, ad opera della Prof.ssa Makarenko T., è effettuata una catalogazione delle diverse aree geografiche in cui si verificano le interconnessioni tra criminalità organizzata e terrorismo, in particolare: le democrazie occidentali (anche definite zone di stabilità); zone di transizione e zone di (post) conflitto.



⁵¹⁸ UNICRI, *Outils de mise en place de politiques. Les bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme*, Global Counterterrorism Forum, p.5.

⁵¹⁹ UNICRI, *Outils de mise en place de politiques. Les bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme*, Global Counterterrorism Forum, p.5.

⁵²⁰ UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE (UNICRI), *Outils de mise en place de politiques – Les bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme*, Global counterterrorism forum, 2019, p.7.

Immagine del European Parliament, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, o Policy Department – Citizens’ right and constitutional affairs; “Europe’s Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union”, “Figure 3: Geographic Proclivities of the Nexus”,2012, p.18.

Nelle democrazie occidentali, caratterizzate da un clima di stabilità politica e un tasso di coesione sociale relativamente alto, il *nexus* si concretizza, per lo più, in una congiunzione a livello operativo, incentrato sull’intento dei gruppi terroristici di avvalersi delle tecniche operative della criminalità organizzata per trarne una fonte di finanziamento⁵²¹. Al contrario, l’utilizzo da parte delle organizzazioni criminali di tattiche terroristiche è un fenomeno estremamente limitato, poiché contrasterebbe, in maniera troppo evidente, con il clima di relativa stabilità politica vigente nelle democrazie occidentali⁵²².

I gruppi di criminalità organizzata agiscono ormai nell’ombra e non auspicano alcuna perturbazione del sistema politico o economico in cui prosperano⁵²³. Invero, nel corso della storia si sono riscontrate situazioni in cui la criminalità organizzata ha cominciato ad avvalersi di modalità operative, tipicamente, terroristiche, per perseguire i propri obiettivi in Stati colpiti da cruciali cambiamenti politici, che ingeneravano periodi d’instabilità o controllo politico limitato, creando così un contesto in cui le organizzazioni criminali organizzate ritenevano vantaggioso utilizzare tali tattiche per promuovere il proprio programma economico e rafforzare la loro influenza sul territorio⁵²⁴.

Nelle nazioni caratterizzate da un clima di stabilità politica, le interconnessioni si rendono meno evidenti e mostrano una maggiore flessibilità nell’adattarsi alle circostanze rispetto a quanto osservabile in aree politicamente meno stabili⁵²⁵. Pertanto, sul piano potenziale, il *nexus* rappresenta una minaccia più grave, “generally unpredictable”⁵²⁶ e meno gestibile che altrove⁵²⁷.

⁵²¹ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵²² MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵²³ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵²⁴ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵²⁵ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵²⁶ CFR. MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵²⁷ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

Nelle nazioni in transizione, il nexus coinvolge il piano operativo e concettuale⁵²⁸, con una forte convergenza tra le motivazioni animanti i gruppi in interazione. Questa fusione operativo-concettuale è rinvenibile in particolare nei cd. Gruppi ibridi, sorti in ragione della fragilità istituzionale che affligge il loro territorio d'azione, e che si dedicano simultaneamente a raggiungere obiettivi politici e massimizzare i profitti⁵²⁹. Un esempio concreto è rinvenibile nei Balcani, in cui, negli anni Novanta, l'appartenenza ed il reclutamento nelle fila dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (ELK), o nell'Esercito di liberazione nazionale albanese-macedone (UCK, Ushtria Clirimtare Kombetare) e la criminalità organizzata erano interscambiabili. Invero, durante i conflitti nel territorio dell'ex- Jugoslavia, la criminalità organizzata albanese, ha agevolato il traffico di eroina in cambio di armi tra gli eserciti di liberazione nazionale, seppur i legami con l'UCK risultavano meno palesi rispetto a quelli contratti con l'ELK, e le comunità fuggite in Europa occidentale. Congiuntamente, i suddetti gruppi hanno istituito con successo, un'operazione di contrabbando di eroina, generando profitti che hanno contribuito contemporaneamente agli obiettivi criminali e politici di entrambe le entità in quel periodo⁵³⁰. Inoltre, nel 1999, anno in cui sono cessati i conflitti armati nella regione, i membri dell'UCK hanno mantenuto i loro legami con l'organizzazione criminale albanese e si sono integrati stabilmente nelle loro strutture⁵³¹.

Infine, è possibile affermare che il nexus giunge al suo massimo sviluppo nei territori di (post) conflitto, in cui è rinvenibile ogni possibile declinazione di interazione; invero: “the nexus is at its most interactive and developed in (post) conflict states where government control is fragmented and extremely weak”⁵³².

In nazioni caratterizzate da un'instabilità istituzionale e da un controllo statale frammentario e carente, quali l'Afghanistan, il Pakistan e la Somalia, emerge una

⁵²⁸ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵²⁹ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵³⁰ IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, *Macedonia: The National Liberation Army's (UCK) involvement in smuggling operations; coercion of locals in Ohrid*, 21 February 2003, MCD40620.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/3f7d4dc815.html> [accessed 8 September 2023].

⁵³¹ IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, *Macedonia: The National Liberation Army's (UCK) involvement in smuggling operations; coercion of locals in Ohrid*, 21 February 2003, MCD40620.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/3f7d4dc815.html> [accessed 8 September 2023].

⁵³² CFR. MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

dinamica peculiare in cui sia le organizzazioni criminali che quelle terroristiche sembrano convergere, trascurando le loro distinzioni ideologiche e operative in nome di vantaggi immediati⁵³³. Questa convergenza è il risultato di un calcolo di opportunità che pone in secondo piano le considerazioni sulle implicazioni a lungo termine, come il potenziale emergere di concorrenti o l'inasprimento delle tensioni regionali⁵³⁴. La promozione di un ambiente di incertezza e precarietà emerge come un obiettivo convergente, in quanto erode la credibilità dell'autorità centrale agli occhi della popolazione autoctona e favorisce così un contesto propizio all'incremento delle attività illegali, quali traffici illeciti e reclutamento all'interno di organizzazioni terroristiche. Ciò, a sua volta, promuove l'espansione e il rafforzamento delle reti di connivenza e collaborazione, *id est* il *nexus*⁵³⁵.

Seppur in apparenza le interconnessioni tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo, che si verificano in zona di (post) conflitto o in transizione, non sembrano avere un impatto diretto sul continente europeo o sulle democrazie occidentali in generale, diversi *case studies* effettuati dal Parlamento europeo hanno dimostrato il contrario. In effetti, l'attività delle organizzazioni ibride, situate nell'area dell'Europa centro-orientale, compresi i Balcani, rivestono una notevole importanza in relazione alle questioni concernenti le frontiere condivise e la facilità di accesso agli Stati membri dell'Unione Europea⁵³⁶.

3.6 Il nexus in Europa.

In Europa sono rinvenibili una varietà di connessioni che non necessariamente seguono le tendenze stabilite nelle regioni di (post) conflitto o in transizione, ossia zone in cui risulta più semplice prefigurarsi la concretizzazione di talune sinergie criminali. La presenza di una relativa stabilità politica e di coesione sociale, tra gli

⁵³³ EUROPEAN PARLIAMENT, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, *id est* Policy Department – Citizens' right and constitutional affairs; "Europe's Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union", 2012, p.18.

⁵³⁴ MAKARENKO T. E MESQUITA M., *ibidem*.

⁵³⁵ UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE (UNICRI), *Outils de mise en place de politiques – Les bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme*, Global counterterrorism forum, 2019, p.8.

⁵³⁶ UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE (UNICRI), *Outils de mise en place de politiques – Les bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme*, Global counterterrorism forum, 2019, p.8.

Stati membri dell'Unione Europea, non ha impedito l'insorgere di connessioni tra organizzazioni criminali e attività terroristiche⁵³⁷. Tali organismi, per converso, al fine di sopravvivere e prosperare in ambienti in cui vi è una tenace lotta a tali fenomeni, hanno sviluppato meticolosamente i propri legami operativi e organizzativi⁵³⁸.

Nel 2017, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), nel suo *World Drug Report*⁵³⁹, ha esaminato le intricate relazioni che sussistono tra il terrorismo e la criminalità organizzata, non soltanto nei paesi che versano in situazioni di fragilità o collasso istituzionale, bensì, anche all'interno delle democrazie occidentali. Tuttavia, in tale rapporto si fa notare che le prove concernenti il collegamento tra la criminalità organizzata e il terrorismo nelle democrazie occidentali sono alquanto frammentarie. Inoltre, viene sottolineato come tali legami non siano statici, bensì, in costante mutamento, come se fossero un riflesso della continua evoluzione della società odierna. Inoltre, il *report* illustra come “most information on terrorism is collected by intelligence agencies and is classified, meaning that researchers have to rely on media reports and studies issued by non – governmental organizations and think tanks”⁵⁴⁰.

Di conseguenza, molte sono le difficoltà nel cogliere appieno le dimensioni effettive della connessione tra la criminalità organizzata transnazionale e i gruppi terroristici nel continente europeo. Di sovente gli accademici sono più inclini a concentrare i loro studi su ipotesi di *nexus* già approfondite, tendendo inevitabilmente a sottostimare il *nexus* in altri contesti geografici. A tal proposito, nel 2016, Basra, Neumann e Brunner affermano: “while the merging between criminal and terrorist milieus in Europe is real, few scholars have- so far- show any interest in studying it”, e conseguenza inevitabile ne è il fatto che, “the convergence of criminals and jihadists in Europe has gone largely un-noticed”⁵⁴¹.

⁵³⁷ MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.262.

⁵³⁸ MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.262.

⁵³⁹ Tale *Report* può essere consultato al seguente link: <https://www.unodc.org/wdr2017/index.html>, [ultimo accesso 9/9/23].

⁵⁴⁰ Cfr. UNODC, *World Drug Report*, 2017, p.11. Rapporto consultabile online al link: <https://www.unodc.org/wdr2017/index.html>

⁵⁴¹ Cfr. BASRA, R., NEUMANN, P. and BRUNNER, C., *Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihad- ists and the New Crime-Terror Nexus*. London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2016, p.13.

Ad oggi, data la natura globale del terrorismo e della criminalità organizzata, esaminare l'impatto del *nexus* in Europa come fenomeno isolato (dunque senza tener conto dei legami con altre regioni fuori dai confini continentali) risulterebbe controproducente e fornirebbe un'analisi falsata e non completa.

In aggiunta, considerato che la criminalità organizzata e il terrorismo non trovano una definizione agevole all'interno di confini specifici e vanno oltre le barriere geografiche e geopolitiche, il *nexus*, in relazione alle democrazie occidentali richiede la presa in considerazione anche di regioni limitrofe, come il Nord Africa e i Balcani⁵⁴². Queste aree spesso rappresentano fonti di finanziamenti illeciti e attività terroristiche, le quali possono avere impatti diretti o indiretti all'interno dell'UE. Pertanto, un'analisi basata su una regione geografica più ampia fornisce una visione più chiara nel contesto geopolitico, risultando oltretutto essenziale per comprenderne le implicazioni sulle dinamiche del *nexus* nell'Unione Europea⁵⁴³.

Nel territorio dell'Unione Europea, i collegamenti tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo si declinano in due macro-tendenze che mirano entrambe al garantire ai gruppi interessati risorse finanziarie per sostenere le proprie attività⁵⁴⁴. In particolare, si tratta di vere e proprie alleanze strategiche tra gruppi di criminalità organizzata europei e gruppi terroristici che possono concretizzarsi sporadicamente o avere una durata variabile (lungo o breve termine); oppure, è possibile rilevare forme d'intesa che consistono nell'assimilazione delle strategie operative criminali da parte dei gruppi terroristici. La seconda tendenza riguarda forme di *nexus* relativamente agevoli da rilevare, poiché non richiedono analisi basate su aspetti immateriali quali le motivazioni idealistiche del gruppo⁵⁴⁵.

All'interno del territorio dell'Unione Europea, si rilevano molteplici riscontri di ciò che numerosi funzionari dell'intelligence e delle forze dell'ordine hanno definito come “marriage of convenience between OC and terrorist groups”⁵⁴⁶. Con tale espressione s'intende una forma di alleanza funzionale basata, principalmente, sull'interscambio diretto di beni e servizi.

⁵⁴² MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.262.

⁵⁴³ MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.262.

⁵⁴⁴ MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.262.

⁵⁴⁵ MAKARENKO T. E MESQUITA M., ibidem.

⁵⁴⁶ Cfr. MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.263.

Nella gran parte dei casi riportati dalle autorità competenti, gruppi terroristici offrono il proprio supporto alle reti di traffico di sostanze stupefacenti e armamenti della criminalità organizzata in cambio di servizi, quali la fornitura di documentazione falsa. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, nel corso del tempo, è stato possibile dedurre come il suddetto “matrimonio di convenienza”, tra la criminalità organizzata e i gruppi terroristici, si sia diffuso soprattutto in Italia e Spagna⁵⁴⁷.

Invero, ad oggi, la forma di nexus più frequente nel territorio dell’Unione Europea, sembra essere rappresentata dalle alleanze.⁵⁴⁸ In particolare, due sono le declinazioni di alleanze che affliggono gli Stati membri dell’UE.

La prima veste che l’alleanza può assumere produce effetti diretti sulla sicurezza, promuovendo la diffusione della criminalità nel territorio degli Stati membri e attraverso un potenziale contributo, da parte di essa, alla progettazione di attacchi terroristici. Molteplici esempi di tale alleanza, seppur di rilevanza interna, si sono, purtroppo, manifestati, durante gli anni Ottanta, nel territorio dello Stato italiano, in cui si svilupparono interconnessioni tra la Nuova Camorra organizzata⁵⁴⁹, o Cosa Nostra, e le Brigate Rosse o gruppi terroristici, di matrice fascista (NAR)⁵⁵⁰.

Nel corso degli anni Novanta venne alla luce un legame tra IRA e ‘Ndrangheta, in cui quest’ultima fungeva da intermediario nel trasporto di armi dal Libano, e i paesi dell’Est Europea a Belfast. Tali armi erano cruciali per l’esperimento delle attività dell’IRA in Irlanda del Nord. Oltre a procurare direttamente le armi, la ‘Ndrangheta ha anche svolto un ruolo nella raccolta di fondi per sostenere le attività dell’IRA⁵⁵¹.

⁵⁴⁷ MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.263.

⁵⁴⁸ MAKARENKO T. E MESQUITA M., op.cit., p.263.

⁵⁴⁹ Per Nuova Camorra organizzata s’intende un’organizzazione criminale di stampo mafioso, formata da Raffaele Cutolo negli anni Settanta, nel padiglione “Milano” del carcere di Poggioreale di Napoli. Come segnalato dal giornalista Lamorte A.: “il cartello ereditava le caratteristiche piramidali della Camorra ottocentesca [...] e alcuni rituali e termini della criminalità organizzata calabrese. Per ulteriori approfondimenti su tale sodalizio: <https://www.ilriformista.it/cosa-e-la-nco-la-nuova-camorra-organizzata-fondata-da-raffaele-cutolo-197096/>

⁵⁵⁰ Sul tema, che verrà approfondito nel paragrafo seguente, si riportano diverse fonti. https://www.archivioantimafia.org/giornali/stampa/lastampa_dallachiesa_buscetta.pdf

⁵⁵¹ EUROPEAN PARLIAMENT, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, id est Policy Department – Citizens’ right and constitutional affairs; “*Europe’s Crime Terror- Nexus: Links between terrorist and organized crime groups in the European Union*”, 2012, p.24.

La seconda veste che le alleanze possono assumere, concerne interconnessioni tra criminalità organizzata transnazionale e gruppi terroristici, che hanno luogo in regioni periferiche dell'UE o addirittura al di fuori dei suoi confini ⁵⁵².

Nel "Serious and Organised Crime Threat Assessment" (SOCTA) dell'EUROPOL, del 2011, veniva esposto come il *crime-terror nexus* fosse un fenomeno alquanto marginale sul territorio degli Stati membri dell'EU. Tuttavia, le interconnessioni che si sviluppano al di fuori dell'Unione Europea, o lungo le sue frontiere, hanno la potenzialità di amplificare la minaccia interna che affligge i singoli Stati membri. Per tale ragione, anche la seconda veste assunta dalle alleanze, seppur non avviene direttamente nel territorio degli Stati membri, rappresenta una seria minaccia alla sicurezza dell'UE.

Una delle conseguenze più gravi che il *crime-terror nexus* ha avuto sul territorio europeo è stata l'agevolazione dell'entrata e dello stanziamento di organizzazioni di matrice jihadista nel territorio europeo. La criminalità organizzata, sfruttando le diverse rotte e declinazioni che il contrabbando può assumere, ha facilitato l'ingresso nel territorio degli Stati membri da parte di individui che hanno successivamente costituito cellule terroristiche jihadiste. Queste cellule terroristiche si sono insediate in vari Stati del continente europeo, con particolare riferimento a Francia, Inghilterra, Germania e Belgio, e sono state in grado di svolgere attività di propaganda e, nei casi più terrificanti, di pianificare ed eseguire attentati terroristici sul suolo europeo. Oltre a favorire l'entrata di terroristi nel territorio europeo, sfruttando diverse rotte di traffico, la criminalità organizzata sembra fornire direttamente braccia al terrorismo. Mediante l'analisi dei modelli di radicalizzazione e arruolamento in Europa, i ricercatori Basra, Rajan e Neumann hanno osservato, e sottolineato, l'aumento dell'implicazione di individui precedentemente coinvolti in attività criminali all'interno delle reti jihadiste. Attualmente, i gruppi terroristici e le organizzazioni criminali tendono a dirigere le attività di reclutamento verso lo stesso bacino di persone, dando origine a sinergie che influenzano il processo mediante il quale i soggetti abbracciano l'ideologia estremista e le modalità con cui conducono le loro azioni. Invero, un rapporto del

⁵⁵² EUROPEAN PARLIAMENT, in particolare: Directorate- General for Internal Policies, id est Policy Department – Citizens' right and constitutional affairs, *ibidem*.

2016 del Centro Internazionale per lo Studio della Radicalizzazione e della Violenza Politica (ICSR), intitolato “Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus”⁵⁵³ ha analizzato i profili di 79 jihadisti europei, pervenendo alla seguente conclusione:

“With Islamic State and the ongoing mobilisation of European jihadists, the phenomenon [that is, the presence of former criminals in terrorist groups] has become more pronounced, more visible, and more relevant to the ways in which jihadist groups operate. In many European countries, the majority of jihadist foreign fighters are former criminals.”

Dunque, i ricercatori Basra, Rajan e Neumann hanno rilevato come il passato della maggior parte dei jihadisti europei, siano essi “foreign fighters” diretti verso la Siria e l’Iraq o jihadisti direttamente coinvolti nel territorio europeo, sia caratterizzato da precedenti penali ⁵⁵⁴.

Ciò dimostra come le interconnessioni tra la criminalità organizzata transnazionale, che opera sul territorio europeo, e i gruppi terroristici, soprattutto di matrice jihadista, siano sempre più intense. Senz’altro il clima di intolleranza, che ha favorito recentemente la proliferazione di gruppi estremisti di destra in risposta alla gestione controversa dei flussi migratori - il quale ha suscitato nell’uomo di etnia caucasica l’impressione di essere colonizzato, dopo secoli in cui egli stesso si è dedicato a tale pratica -, inevitabilmente alimenta il processo di radicalizzazione e la diffusione di cellule terroristiche. Quest’ultime, per poter sopravvivere e perpetrare i propri attacchi, non possono far altro che rivolgersi alle organizzazioni criminali locali, per ottenere mezzi e finanziamenti necessari. Così, il crime-terror nexus, al pari di un clima di intolleranza e inimicizia, si diffonde inesorabile nel territorio europeo.

⁵⁵³ Il Rapporto è stato pubblicato nel 2016, frutto del lavoro combinato di: Basra R., Neumann Pr., Brunner C.

⁵⁵⁴ BASRA, R., NEUMANN, P. and BRUNNER, C., *Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus*. London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2016

3.7 Il nexus in Italia.

Lo Stato italiano è dimora di diverse forme di criminalità organizzata sin dalla fine del XIX secolo. Inoltre, nel corso della Guerra Fredda, la tranquillità del Bel Paese venne distrutta da continui e sanguinari attacchi perpetrati dalle fazioni estremiste di destra e sinistra, le quali per destabilizzare lo Stato in maniera più efficace, strinsero alleanze con diversi gruppi di criminalità organizzata nostrana. In aggiunta ad un quadro già riprovevole, tali alleanze vennero strette anche con gruppi terroristici di provenienza straniera. Invero, per la sua collocazione geografica, l'Italia ha sempre rappresentato, e continua a rappresentare, un punto di snodo strategico per la conduzione di attività di traffico illegale⁵⁵⁵.

Di particolare rilievo è il ruolo dei porti italiani nella gestione del contrabbando di sostanze stupefacenti, per mano delle organizzazioni criminali locali; a tal proposito, *l'Italian port security*, in un suo report del 2018, evidenzia come l'Italia sia una delle principali mete per il contrabbando di cocaina, gestito prevalentemente dalle diverse 'ndrine⁵⁵⁶. Tale traffico segue principalmente due rotte: la c.d. "rotta orientale", che ha origine in Afghanistan e attraversa la penisola balcanica, e la c.d. "rotta meridionale", la quale ha inizio in America Latina, o Centro America, passa attraverso il continente africano, per poi dirigersi verso l'Europa⁵⁵⁷.

Le più recenti indagini mettono in luce un'ampia portata d'azione: le differenti articolazioni della mafia italiana controllano, difatti, una considerevole quota del mercato all'ingrosso di cocaina in Europa, e non solo. La criminalità organizzata italiana, in particolare la 'Ndrangheta, ha un ruolo di prevalenza nel traffico mondiale di sostanze stupefacenti, tale da indurre esponenti di gruppi di criminalità organizzata stranieri a recarsi nella regione Calabria per ottenere l'autorizzazione a

⁵⁵⁵ DE STEFANO, C., SARTORI, E. and TRENTO, I. S., eds., 2019. *Terrorismo, Criminalità, Contrabbando. Gli affari dei Jihadisti tra Medio Oriente, Africa ed Europa*. Napoli: Rubbettino.

⁵⁵⁶ A tal proposito: <https://www.corriere dellacalabria.it/2019/01/02/la-ndrangheta-cerca-nuovi-porti-per-rifornire-leuropa-di-coca/> [ultimo accesso in data: 09/09/23] e <https://it.insideover.com/societa/traffico-droga-italia-sicurezza-porti.html> [ultimo accesso in data: 11/09/23]

⁵⁵⁷ NICASO A. e LAMOTHE L., *Global mafia: the new world order of organized crime*, Macmillan Canada, 1995.

condurre le proprie attività illecite e ricevere, talvolta, indicazioni sulle modalità esecutive⁵⁵⁸.

La criminalità organizzata italiana⁵⁵⁹ è ad oggi triste protagonista del mercato illecito internazionale; questo, non solo grazie alla sua presenza in differenti regioni del globo (come, ad esempio, Germania, Stati Uniti e Canada), ma anche grazie alle intese strette con gruppi criminali organizzati stranieri (esempi tipici sono gli accordi tra la Camorra e la mafia nigeriana o tra la Sacra Corona Unita e la mafia albanese)⁵⁶⁰.

Purtroppo, come già prospettato, la criminalità organizzata nostrana nel corso del tempo non solo ha stretto alleanze con gruppi estremisti terroristici italiani, bensì si è spinta a creare interconnessioni con cellule terroristiche straniere. Invero, le agenzie di intelligence americana, preoccupate per l'impatto che il *nexus* avrebbe potuto avere sulle basi militari statunitensi, stanziato sul suolo italiano, hanno monitorato e documentato l'evoluzione di tale fenomeno a partire dai primi anni della Guerra Fredda⁵⁶¹.

Il 14 aprile del 1988, a Napoli, in Calata San Marco, esplose un ordigno esplosivo nei pressi di un circolo ricreativo militare statunitense, il club USO (Unites Service Organizations). Il tragico attentato si verificò nel giorno del secondo anniversario del bombardamento statunitense delle città libiche di Tripoli e Benghazi, nel 1986, e per tale ragione le prime indagini si diressero verso possibili rappresaglie di gruppi armati arabi. In effetti, l'attacco fu rivendicato da uno di quest'ultimi, definitosi "Jihad Brigades Organization" il quale affermò, chiamando un'agenzia di stampa romana: "We of the Jihad Brigades Organization claim full responsibility for having blown up the American military center in Naples" e "The American

⁵⁵⁸ Al riguardo: DICKIE J., *Mafia Republic: Italy's Criminal Curse. Cosa Nostra, 'Ndrangheta and Camorra from 1946 to the present*, Sceptre, 2013; GRATTERI N. e NICASO A., *Fuori dai confini. La 'ndrangheta nel mondo*, Mondadori, 2022.

⁵⁵⁹ Viene definita, nel testo, come "italiana" per sottolinearne la provenienza. Tuttavia, ad oggi, le modalità operative, e gli agenti coinvolti, ci portano a ritenere che sia, a tutti gli effetti, una forma di criminalità organizzata a carattere transnazionale.

⁵⁶⁰ ROCCA M.N., *The Evolution of the Crime-Terror Nexus in Europe*, Nação e Defesa, n.155, Instituto de Defesa Nacional, Abril 2020, p. 55.

⁵⁶¹ ROCCA M.N., *ibidem*.

imperialists must die today, two years after their barbaric attack against the Arab-Libyan state”⁵⁶².

Tuttavia, poco dopo, l’ambasciatore libico, Abdulrahman Shargam, dichiarò che lo stato libico non aveva nulla a che fare con l’attentato terroristico consumatosi in Calata San Marco. Invero, le autorità scoprirono in seguito che i responsabili dell’attacco dinamitardo furono dei membri dell’Armata Rossa Giapponese (ARG), organizzazioni di estrema sinistra con stabili collegamenti nel medio-oriente⁵⁶³. Tale scoperta, e in vista del G7, a cui il capo luogo partenopeo avrebbe fatto da teatro nel 1994, spinsero i servizi d’intelligence statunitensi e italiani e le autorità italiane ad indagare su quale fossero le reali interconnessioni strette dalla Camorra nell’ambiente della “malavita” napoletana. Da tali indagini emerse una solida rete di interconnessioni tra esponenti della Camorra e le cellule terroristiche algerine. Secondo il Dott. Michele Del Prete, nominato Procuratore Aggiunto di Napoli, nel luglio del 2023, che per lungo tempo ha concentrato le sue ricerche sull’analisi della presenza di gruppi terroristici sul suolo italiano, «A Napoli c’era il consolato algerino e la comunità algerina era ben radicata così in città arrivarono anche appartenenti al Gruppo Islamico armato e al Fronte islamico di salvezza. In particolare, ha vissuto a Napoli e qui lo abbiamo arrestato e processato anche Djamel Lounici un personaggio molto importante per la comunità algerina. Il suo carisma era tale che alcuni testimoni dicevano che sarebbero accorse tante persone per poter ascoltare Lounici, anche solo per una deposizione in un processo»⁵⁶⁴.

Del Prete aggiunge, in seguito, come grazie ad una delle prime forme di collaborazione con la giustizia da parte di un ex-membro di una cellula terroristica, è stato possibile “ricostruire dall’interno una serie di caratteristiche delle

⁵⁶² <https://www.upi.com/Archives/1988/04/15/Police-today-were-looking-for-a-suspected-Japanese-terrorist/9518577080000/>

⁵⁶³ <https://www.upi.com/Archives/1988/04/15/Police-today-were-looking-for-a-suspected-Japanese-terrorist/9518577080000/> [ultimo accesso in data 10/09/23]

⁵⁶⁴ Cfr. Affermazioni del Dott. Michele Del Prete, rese nell’ambito di un’intervista al corriere della sera, ad opera della giornalista De Simone A., il 19.01.2015. L’articolo integrale è consultabile al seguente link: <https://www.corriere.it/inchieste/napoli-crocevia-internazionale-la-falsificazione-documenti-destinati-terroristi/858428e4-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml>

organizzazioni terroristiche islamiche che hanno basi in Italia.⁵⁶⁵“ Invero, il collaboratore “ha spiegato che in una delle moschee napoletane esisteva un consiglio ristretto che di fatto discuteva i finanziamenti ai gruppi terroristici che venivano raccolti attraverso i contributi (spesso inconsapevoli) dei fedeli e soprattutto dei commercianti.⁵⁶⁶“

Inoltre, diverse indagini partenopee hanno messo in luce molteplici collegamenti tra esponenti di spicco della criminalità organizzata napoletana con altre città italiane, quali Salerno, Vicenza e Milano o, territori stranieri, come, Inghilterra, Spagna o Belgio. Del Prete, afferma infatti come: “In questa città si sono spesso create condizioni favorevoli per ottenere appoggi logistici, scambio di armi e documenti falsi. Basti pensare che esistono gruppi specializzati che reperiscono i fogli dei documenti vari comuni, nelle prefetture e alla motorizzazione, spesso organizzando furti su commissione.⁵⁶⁷“

Tali affermazioni sono comprovate da numerose indagini condotte dalla Procura di Napoli, in collaborazione con il Raggruppamento operativo speciale (R.O.S.) dell’Arma dei Carabinieri e la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (D.I.G.O.S.) della Polizia di Stato. Dalle suddette indagini, la città di Napoli emerge come centro nevralgico europeo per la fabbricazione e distribuzione di documentazione falsa⁵⁶⁸; un aspetto che sembra interessare in particolar modo gruppi terroristici di matrice islamica e, purtroppo, non solo.

Numerosi sono gli elementi investigativi che permettono di dedurre come il nexus tra le organizzazioni criminali organizzate italiane e gruppi terroristici di matrice

⁵⁶⁵ Cfr Affermazioni del Dott. Michele Del Prete, rese nell’ambito di un’intervista al corriere della sera, ad opera della giornalista De Simone A., il 19.01.2015. L’articolo integrale è consultabile al seguente link: <https://www.corriere.it/inchieste/napoli-crocevia-internazionale-la-falsificazione-documenti-destinati-terroristi/858428e4-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml>

⁵⁶⁶ Cfr Affermazioni del Dott. Michele Del Prete, rese nell’ambito di un’intervista al corriere della sera, ad opera della giornalista De Simone A., il 19.01.2015. L’articolo integrale è consultabile al seguente link: <https://www.corriere.it/inchieste/napoli-crocevia-internazionale-la-falsificazione-documenti-destinati-terroristi/858428e4-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml>

⁵⁶⁷ Affermazioni del Dott. Michele Del Prete, rese nell’ambito di un’intervista al corriere della sera, ad opera della giornalista De Simone A., il 19.01.2015. L’articolo integrale è consultabile al seguente link: <https://www.corriere.it/inchieste/napoli-crocevia-internazionale-la-falsificazione-documenti-destinati-terroristi/858428e4-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml>

⁵⁶⁸ Purtroppo, come riportato dal documento “*La contraffazione come attività gestita dalla criminalità organizzata transnazionale*”, del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ITALIANO (DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNALIZZAZIONE- DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE), Napoli è da considerarsi come “centro nevralgico per la produzione del falso”, in tutte le sue possibili concrete declinazioni.

islamica sia, purtroppo, un'inquietante realtà che affligge lo Stato italiano da diversi anni.

Nel corso degli anni, l'interesse da parte delle agenzie d'intelligence statunitense per il nexus in Italia non sembra essersi attenuato, ciò è dimostrato anche da i numerosi documentali confidenziali del USA Federal Bureau of Investigation's, pubblicati online dalla Wikileaks public Library of US Diplomacy, in cui si afferma l'esistenza, in Italia, di legami tra le organizzazioni criminali locali e i gruppi islamisti radicali. In un uno di tali documenti, il "cable" denominato "Organized Crime III: Confronting Organized Crime in Southern Italy", è stata evidenziata la possibilità che le organizzazioni criminali italiane possano fornire, ai gruppi terroristici, risorse finanziarie e supporto logistico attraverso i canali che hanno già sviluppato per il contrabbando di armi, droga ed esseri umani. Tale ipotesi, venne prospettata e, a seguito delle dovute indagini, confermata dalla magistratura italiana; invero è riportato: "In a public statement given on April 19, 2004, Italy's national anti-Mafia prosecutor, Pierluigi Vigna, indicated a link between Islamic militant groups and the Camorra, stating that evidence existed implicating the Camorra in an exchange of weapons for drugs with Islamic terrorist groups"⁵⁶⁹.

Nel 2015, l'allora Presidente del Senato della Repubblica ed ex- magistrato, impegnato per decenni nella lotta al crimine organizzato, Pietro Grasso, dichiarò che vi erano sufficienti elementi per confermare un legame tra Camorra e gruppi terroristici, basato sull'interscambio di armi e sostanze stupefacenti⁵⁷⁰.

Nell'aprile del 2017, la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), espone nel suo rapporto annuale, come le indagini condotte sino a quel momento sulle attività criminali dello Stato islamico e dei suoi affiliati nello Stato italiano dimostrano una

⁵⁶⁹ Cfr. Wikileaks, Public Library of US Diplomacy Website, CABLE 08NAPLES38_a, "Organized Crime III: Confronting Organized Crime in Southern Italy", consultabile al seguente link: https://wikileaks.org/plusd/cables/08NAPLES38_a.html [ultimo accesso eseguito in data 10/09/23].

⁵⁷⁰ GRASSO P., affermazioni rese dal Dott. Grasso dell'ambito del convegno "Il rapporto tra traffici illeciti e terrorismo", registrato da Radio Radicale, Roma, 16 novembre 2015. La registrazione è disponibile online, al seguente sito: <https://www.radioradicale.it/scheda/458928/il-rapporto-tra-traffici-illeciti-e-terrorismo> [ultimo accesso eseguito in data 11/09/23].

profonda interconnessione tra le mafie nostrane e il terrorismo internazionale, che va al di là di una semplice collaborazione⁵⁷¹.

Senza disperderci in eccessive liste di esempi, è possibile affermare che, nel corso dell'ultimo ventennio, numerose sono le prove a supporto di un'effettiva e profonda interconnessione tra la criminalità organizzata italiana e i gruppi terroristici internazionali, in particolare Al- Qaeda e ISIS, che da vita al c.d. “matrimonio di convenienza.” Le attività illecite a cui si dedicano i diversi gruppi, emanazioni del nexus, sono molteplici e per lo più consistono nelle diverse declinazioni che il contrabbando può assumere (contrabbando di petrolio, di armi, di sostanze stupefacenti, traffico di migranti e tratta di esseri umani). Di certo, uno dei punti di forza di tali scabrose attività è il “arms-for-drugs-network”; di cui un significativo esempio è la, persistente, relazione tra organizzazioni criminali italiane e gruppi terroristici attivi in regioni come la Palestina o il Nord Africa. Nel corso degli anni, le organizzazioni criminali italiane hanno fornito armi a tali gruppi, che a loro volta hanno offerto supporto alla rete italiana coinvolta nel traffico di droga. Risulta opportuno sottolineare come, di sovente, le rotte seguite, sono le stesse per diversi tipi di contrabbando e vengono, spesso, sfruttate in simultanea⁵⁷².

In conclusione, diverse sono le prove a sostegno dell'ipotesi che in Italia “the crime-terror nexus has evolved in structured, stable activities performed by TGs and COs along a kind of chain of production and according to a definite division of labor. Local COs allow the use of their illicit traffic routes by international TGs, reportedly ISIL; in addition, they supply them with documents, safe logistic bases and reliable networks for moving and hiding people. What, so far, has been proved

⁵⁷¹ DNA, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, pubblicata il 12 aprile 2017, consultabile al seguente link: <https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/06/RELAZIONE-DNA-1.7.2015-30.6.2016.pdf> [ultimo accesso eseguito in data 11/09/23].

⁵⁷² NOVIELLO J., Nesso crimine-terrorismo in Italia: il matrimonio di convenienza tra il crimine organizzato italiano e il terrorismo islamico, da Approfondimenti in Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio, p.306. Link: https://www.antiriciclaggiocompliance.it/app/uploads/2021/09/3.2_Noviello.pdf . [Consultato per l'ultima volta in data: 12.09.23].

as furnished by ISIL consists in incoming fluxes of migrants, artifacts, and oil, all of them to be traded in Europe by COs”⁵⁷³.

3.8 Strumenti di contrasto nel Sistema internazionale.

Il crime-terror nexus rappresenta una delle principali sfide per la sicurezza globale. Per tale ragione, diversi sono gli strumenti internazionali che mirano a coordinare gli sforzi tra gli Stati e le organizzazioni internazionali.

Protagonista nella lotta al suddetto fenomeno, e nel fornire strumenti comuni di contrasto, sono le Nazioni Unite. Invero, nel 2000, gli Stati membri dell’ONU sono giunti alla formulazione della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), la quale fornisce un quadro giuridico globale per affrontare il crimine organizzato transnazionale e promuovere la cooperazione internazionale, e nel 1999, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il finanziamento del terrorismo, la quale mira a prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo a livello internazionale.

Nel corso del tempo, in seno alle Nazioni Unite, sono stati individuati diversi strumenti normativi, per contrastare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale, nonché le loro eventuali correlazioni. In particolare, il Consiglio di Sicurezza (UNSC)⁵⁷⁴, si è impegnato nella formulazione di diverse risoluzioni. Queste ultime, hanno permesso non solo di analizzare più accuratamente il fenomeno, ma anche di adottare strategie comuni nel contrasto al *crime-terror nexus*.

Come ripetuto più volte da soggetti autorevoli⁵⁷⁵, la chiave per il successo nel contrasto alle interconnessioni tra criminalità organizzata transnazionale e

⁵⁷³ Cfr. ROCCA M.N., op.cit., p.60.

⁵⁷⁴ Il Consiglio di sicurezza è l’organo esecutivo delle Nazioni Unite ed è deputato al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

⁵⁷⁵ Così, BASRA, R., NEUMANN, P. and BRUNNER, C., *Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihad- ists and the New Crime-Terror Nexus*. London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2016; PHILIPS B.J., *Foreign Terrorist Organization Designation, International Cooperation, and Terrorism, International Interactions*, Forthcoming, December, 2018; Hoffman, B. (1998). *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press. Tali autori, nell’interrogarsi su una possibile risposta globale al crime-terror nexus, sottolineano la crucialità di una cooperazione internazionale.

terrorismo internazionale, oltre all'assunzione di una strategia comune, risulta essere la continua cooperazione e comunicazione tra i diversi Stati del sistema internazionale. In tal senso, giocano un ruolo fondamentale le organizzazioni regionali (come, ad esempio, l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) nell'America, l'Unione Africana (UA) in Africa, e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) in Europa); nonché, l'EUROPOL, l'agenzia europea incaricata di facilitare la cooperazione tra le forze dell'ordine degli stati membri, e l'INTERPOL, l'organizzazione internazionale dedicata al contrasto del crimine internazionale e alla cooperazione di polizia.

Nel panorama internazionale, l'Italia è riconosciuta per la sua lunga esperienza nel gestire e contrastare le attività della criminalità organizzata e del terrorismo, nonché le loro interazioni. Tale esperienza, ha portato all'individuazione di meccanismi operativi d'inchiesta e processuali ritenuti talmente efficaci da essere d'ispirazione per gli altri Stati del sistema internazionale.

La Professoressa Louise Shelley, esperta del *nexus*, ha riconosciuto più volte la specificità del caso italiano e la competenza sviluppata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine italiane ⁵⁷⁶. Nel 2016, a seguito degli attacchi terroristici perpetrati in Europa dall'ISIS, Louise Shelley, innanzi la "U.S. Homeland Security's Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence", ha sottolineato come, al contrario della maggior parte degli Stati europei, i quali si rivelano incapaci di cogliere appieno gli sviluppi più recenti nella relazione tra crimine e terrorismo, gli italiani sono pienamente consapevoli di tale minaccia e hanno gli strumenti per contrastarla, poiché essi "have observed these links between crime and terrorism for over three decades"⁵⁷⁷.

Dunque, come già esposto, un fattore cruciale per il contrasto al *nexus* risulta essere la cooperazione tra gli Stati del sistema internazionale. Questo implica anche la possibilità di adottare e diffondere strategie operative già dimostratesi efficaci in

⁵⁷⁶ ROCCA M.N., op.cit., p.56.

⁵⁷⁷ Cfr. SHELLEY, L., "Following the Money: Examining Current Terrorist Financing Trends and the Threat to the Homeland", Testimony at the US Homeland Security's Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, May 12, 2016.

altri contesti. L'Italia, in questo contesto, può svolgere un ruolo di primo piano, poiché, non solo ha istituito organismi capaci di contrastare efficacemente tali minacce, ma ha anche sviluppato metodi investigativi che nel corso del tempo si sono dimostrati altamente efficaci. Tra questi metodi investigativi, spicca il “follow the money”⁵⁷⁸, il quale consiste nell’analizzare attentamente i flussi finanziari e le transazioni economiche sospette, al fine di identificare le fonti di finanziamento e le reti di supporto del Nexus.

L'Italia, con l’esperienza accumulata nella lotta contro il *Nexus*, può, dunque, condividere queste conoscenze e competenze con altri Stati, contribuendo così in modo significativo a ridurre l’impatto di questo fenomeno criminale su scala globale.

3.9 Conclusioni

Malgrado le sfide nell’attribuire una definizione precisa al legame tra criminalità organizzata e terrorismo, è ormai innegabile che tale connessione non possa più essere trascurata o negata.

Questo terzo capitolo espone le interconnessioni tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo internazionale come un fenomeno complesso e in perpetua evoluzione, con implicazioni significative a livello globale, europeo e nazionale. Per questo, è necessario un approccio coordinato e scaltro, capace di reprimere e giungere, in maniera anticipata, lì dove i tentacoli velenosi di questo mostro a due teste delinquono, noncuranti degli effetti che le sue attività producono sulla società.

⁵⁷⁸ E’ un metodo investigativo formulato dall’emerito magistrato Giovanni Falcone, ispirato dall’azione dell’allora capo della Squadra Mobile di Palermo, Boris Giuliano. Esso consiste nel seguire i flussi finanziari per tracciare e scovare attività illecite, nonché i rilevativi autori.

CONCLUSIONI

Le correlazioni tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo internazionale rappresentano, per la società contemporanea, un tema di innegabile spessore e complessità. Nel corso del presente elaborato, abbiamo esaminato in dettaglio le due componenti principali di questa equazione: la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale, al fine di comprendere meglio il loro intreccio nel fenomeno noto come “Crime-Terror Nexus”.

Nel primo capitolo, sono state esaminate le caratteristiche e la natura della criminalità organizzata transnazionale, rivelando la sua capacità di operare su scala globale e di influenzare una vasta rete di settori, dal traffico di sostanze stupefacenti alla tratta di esseri umani. È emerso, senza sorpresa, come il profitto sia, di sovente, la principale motivazione ad animare le organizzazioni criminali; di conseguenza, quest’ultime sono spinte a consolidare alleanze strategiche con gruppi terroristici, in modo da raggiungere e ampliare i loro obiettivi finanziari.

Nel secondo capitolo, l’analisi si è concentrata sul terrorismo internazionale, analizzando le sue radici ideologiche, le strategie operative e gli attacchi più significativi degli ultimi anni. È stato possibile rilevare come i gruppi terroristici siano diventati sempre più sofisticati nella formulazione delle loro strategie e capacità di reclutamento, utilizzando spesso la rete globale per diffondere la loro propaganda e pianificare attentati.

Infine, è stato esaminato in dettaglio il concetto di “Crime-Terror Nexus” e rilevate le diverse declinazioni dell’interazione tra i due suddetti fenomeni, che spaziano da brevi ed occasionali convergenze a solide alleanze protratte nel tempo.

Le risorse e le abilità acquisite dai due attori criminali, nonché la dimensione spaziale che le loro attività assumono, a causa del *nexus*, permettono agli stessi di instaurare una rete così fitta di interconnessioni da nascondere le origini e cause. Così, gli inquirenti e le agenzie di intelligence e polizia finiscono per colpire solo aspetti marginali del *nexus*, senza mai eseguire interventi efficaci e decisivi, che ne stanino le cause.

Per tali ragioni, il *crime-terror nexus* rappresenta una minaccia che continua a serpeggiare nel sistema internazionale.

Nella situazione attuale, è evidente che il “Crime-Terror Nexus” continua a rappresentare una sfida per la comunità internazionale.

Le zone più colpite dalla fenomenologia del *nexus* includono regioni come il Medio Oriente, l’Africa subsahariana e l’America Latina, dove gruppi terroristici e organizzazioni criminali sono spesso coinvolti in attività illegali e violente. Tuttavia, è importante notare che questa minaccia non si limita a queste aree geografiche, ma può manifestarsi in tutto il mondo.

Per ciò che concerne le prospettive future, è essenziale che la comunità internazionale si ingaggi in una sincera cooperazione internazionale.

È necessaria una maggior condivisione di informazioni e collaborazione tra le agenzie di sicurezza nazionali e internazionali. Ciò, può avvenire solo se i diversi Stati membri del sistema internazionale smettano di rivendicare la singolarità del proprio “*nexus*”, cominciando a realizzare che la forza di tale fenomeno è proprio da rinvenire nei legami, inimmaginabili all’uomo comune, su cui esso si fonda e che, certamente, oltrepassano i semplici confini nazionali.

Risulta, altresì, fondamentale affrontare le cause profonde di entrambi i fenomeni a fondamento del *nexus*; come la povertà, il disagio sociale, la cattiva gestione dei flussi migratori con i relativi problemi di integrazione e tolleranza, l’instabilità politica e la radicalizzazione ideologica, al fine di prevenire la formazione di nuove alleanze tra gruppi criminali e terroristici.

In conclusione, il *crime-terror nexus* costituisce un intricato dilemma, in continua evoluzione. Si tratta di un fenomeno così articolato da non poter pensare, purtroppo, di sradicarlo del tutto. Invero, si potrebbe pensare *al crime-terror nexus* come ad una matryoska concettuale, in cui ogni strato visibile cela un’infinità di ulteriori sfaccettature (di reato).

Tuttavia, risulta ragionevole ritenere che con la determinazione e la cooperazione della comunità internazionale, sia possibile mitigare questa minaccia e lavorare verso un futuro più sicuro e stabile per tutti.

BIBLIOGRAFIA

- ALEO S., *Diritto penale e complessità: la problematica dell'organizzazione e il contributo dell'analisi funzionalistica*, Giappichelli, Torino, 1999.
- ALEO S., *La responsabilità penale per l'organizzazione criminosa. Profili teorici e sistematici* in AA. VV., *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di M. BARILLARO, Giuffrè, Milano, 2004.
- ANZIVINO A., *Criminalità organizzata e immigrazione*, Università degli Studi di Torino, 2010.
- ARENDT H., *Sulla violenza*, Ugo Guanda Editore, Parma, 1996.
- BAGDIKIAN, B. H., *The Information Machines: Their Impact on Men and the Media*. New York: Harper & Row, 1971.
- BALSAMO A., MATTARELLA A., TARTAGLIA R.; *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, Giappichelli, 2020.
- BARTOLI R., *Lotta al terrorismo internazionale – tra diritto penale del nemico jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.
- BASRA, R., NEUMANN, P. and BRUNNER, C., *Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihad- ists and the New Crime-Terror Nexus*. London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2016.
- BAXTER R.R., *A Sceptical Look at the Concept of Terrorism*, VOL.7, Akron Law Review, 1974.
- BELLIVER F., EUDES M., FOUCHARD I., *Droit des crimes internationaux*, Paris, 2018.
- BERNARDI A., *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in Riv.it.dir.pubbl.comunit., 2002.
- BETTI S., *Le armi del diritto contro il terrorismo – Un esperto di Onu fra diplomazia, codici e assistenza legale*, FrancoAngeli, 2008.
- CHALIAND G., *The History of terrorism – From antiquity to ISIS-*, University of California Press, 2016.
- CLAWSON P. & LEE R., *The Andean Cocaine Industry*, Palgrave Macmillan, softcover reprint of the original 1st ed.1996, 2014.
- CLUTTERBUCK L. *The Progenitors of Terrorism: Russian Revolutionaries or Extreme Irish Republicans?*, in *Terrorism Polit Violence*, 2004.

- CONFALONIERI A., Il ruolo della vittima e la sua tutela, in *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano*, IPSOA, 2007.
- CONFORTI B., IOVANE M. (a cura di), *Diritto Internazionale*, XI edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- CONSIGLIO D'EUROPA, Libro Bianco sulla criminalità organizzata transnazionale, tipografia del Consiglio d'Europa, dicembre 2014.
- CONZO G. E VONA R., L'impresa criminale, La metamorfosi aziendale delle attività malavitose, Napoli, 2017
- CUMIN D., *Le Terrorisme- Histoire, Science politique, Droit- 20 points clés*, Ellipses, 2018.
- CUMIN D., *Manuel de droit de la guerre, Bruylant, 2° édition., 2020.*
- D'AMBROSIO L., Testimoni e collaboratori di giustizia, Cedam, 2002.
- DELAFAYE B., *La Piraterie Maritime – Les Entretiens de Royan*, Larcier, 2011.
- DE STEFANO, C., SARTORI, E. and TRENTO, I. S., eds. 2019, *Terrorismo, Criminalità, Contrabbando. Gli affari dei Jihadisti tra Medio Oriente, Africa ed Europa*. Napoli: Rubbettino.
- DICKIE J., *Mafia Republic: italy's Criminal Curse. Cosa Nostra, 'Ndrangheta and Camorra from 1946 to the present*, Sceptre, 2013.
- DI LAZZARO M.A., Reati di terrorismo internazionale. Prospettive di repressione, pubblicato in "Diritto & Diritti", 2001.
- DE VABRES D., La répression internationale du terrorisme, les Conventions de Genève, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1938.
- FAVEL-GARRIGUES G., *La criminalité organisée transnationale: un concept à enterrer?*, in « L'Économie Politique », n.15, Alternatives économique, 2002/03.
- FORNARI L., *Criminalità profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997.
- GALEOTTI M., "Criminalisation of the DPRK", *Jane's Intelligence Review*, vol.13, no.3, 2001.
- GAYRAUD J.F, *Divorati dalla mafia, Geopolitica del terrorismo mafioso – traduzione italiana di Ilaria Piperno*, Elliot, 2012
- GRATTERI N. e NICASO A., *Fuori dai confini. La 'ndrangheta nel mondo*, Mondadori, 2022.
- GUNARATNA R., *Inside Al Qaeda: Global Network of Terror*, Columbia University Press, 2002.

- HARMON C., *Terrorism Today*, Frank Cass, 2000, XVII.
- HUGUES, La notion de terrorisme en droit international: enquête d'une définition juridique, in 129 JDI, 2002.
- IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2001
- JAMIESON A., *Transnational Organized Crime: A European Perspective*, 2001.
- KLEIN P. «Le droit international à l'épreuve du terrorisme », Raccolta dei corsi dell'Accademia dell'Aia, Martinus Nijhof Publishers, 2007.
- KORTEWEG R. and EHRARDT D., *Terrorist Black holes- A study into terrorist sanctuaries and governmental weakness*, First edition published by TNO Defence, Security and Safety, The Hague November 2005.
- LA ROSA A.M., CASSESE A, *Dictionnaire de droit international pénal*, OpenEdition, 2015.
- LAZZARO M.A., *Reati di terrorismo internazionale. Prospettive di repressione.*, "Diritto e Diritti", luglio 2001.
- MAKARENKO T. E MESQUITA M., *Categorising the crime–terror nexus in the European Union*, *Global Crime*, 15:3-4, 2014.
- MANES V., *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in Riv.it dir proc. Pen.2015; dalle note di: VIRZO R., *La confisca nell'azione internazionale di contrasto ad attività criminali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.
- MARANDOLA A., *Considerazioni minime sulla Dir.2014/42/UE relative al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato fra gli Stati membri dell'UE*, in Dir. Pen. Proc., 2016
- MAROTTA E., *La cooperazione internazionale*, Bonanno, 2011.
- MICHELINI G., POLIMENI G., "Il fenomeno del crimine transnazionale e le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", in Rosi E., "Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo", IPSOA, Milano, 2007.
- MUSCH D.J., *International terrorism agreements: Documents and Commentary, Sixteenth Volume, Second Series*, Oceana Publications, inc., Dobbs Ferry, New York, 2004.
- Muskhat, "Technical" Impediments on the Way to a Universal Definition of International Terrorism, in 20 IJIL, 1980.

- NASCIMBENE B. E DI PASCALE A., *Il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Giuffrè, 2008.
- NAZIONI UNITE, *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000)*.
- NAZIONI UNITE, *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria*, Palermo, 2000.
- NAZIONI UNITE, *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, adottato congiuntamente alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale*, Palermo, 2000.
- NAZIONI UNITE, *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni*, New York, 2001.
- NICASO A. e LAMOTHE L., *Global mafia: the new world order of organized crime*, Macmillan Canada, 1995.
- O'REILLY C., *"Crime and Dissent: Northern Irish Paramilitaries Rely on Criminality."* *Jane's Intelligence Review* 26, no. 3 (2014), p.50.
- PONTI C., *"Crimini transnazionali e diritto internazionale"*, Giuffrè Editore Milano, 2010.
- Quadarella L.,, *Il nuovo terrorismo internazionale come crimine contro l'umanità – da crimine a rilevanza internazionale a crimine internazionale dell'individuo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.
- RAUFER, X., 'New World Disorder, New Terrorisms: New Threats for Europe and the Western World', *Terrorism and Political Violence*, vol. 11, no. 4, 1999, p. 35 (Winter).
- ROCCA M.N., *The Evolution of the Crime-Terror Nexus in Europe*, *Nação e Defesa*, n.155, Instituto de Defesa Nacional, Abril 2020
- ROSI E., *Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite*, in AA. VV., *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*", Milano, IPSOA, 2007.

- RUGGIERO V., Hybrids: on the crime terror- nexus, *International Journal of comparative and applied criminal justice*, VOL.43, 2019.
- SCHILIRO' D., Debate on globalization. A comment., Università degli Studi di Messina, Marzo 2003.
- SCHMID A. P. and DE GRAAF J., *Violence as Communication. Insurgent Terrorism and the Western News Media*. London: Sage, 1982.
- SHELLEY, L. I., Identifying, Counting and Categorizing Transnational Organized Crime. *Transnational Organized Crime*, Vol. 5, No. 1, 1999.
- SHELLEY, L. I. , The Nexus of Organized International Criminals and Terrorism. *International Annals of Criminology*, P1-6, 2002.
- SHELLEY, L. I., The Unholy Trinity: Transnational Crime, Corruption, and Terrorism. *Brown Journal of World Affairs*, 11(2): 101-111, 2005.
- SHELLEY, L.I., *Dirty entanglements: corruption, crime and terrorism*. Cambridge University Press, 2014.
- SOSSAI M., *La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- STEINITZ M.S., Insurgents, Terrorists and the Drug Trade, Vol.8, *The Washington Quarterly*, 1985.
- STERLING C., *Thieves World: Threat of the New Global Network of Organized Crime*, Simon and Schuster, 1994.
- VENTRELLA M., *The control of people smuggling and trafficking in the EU: experiences from the UK and Italy*, Famham, Burlington Ashgate, 2010
- VIRZO R., *La confisca nell'azione internazionale di contrasto ad attività criminali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.
- VON HIPPEL K., Définir les origine du terrorisme: un débat transatlantique? *Revue internationale et stratégique*, n.51, 2003
- WILKINSON, *Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response*, 2008

SITOGRAFIA

- ANSA, Archivi, *Londra, l'attentato del 7 luglio del 2005*, 15 settembre 2017, in https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2017/03/22/londra-lattentato-del-7-luglio-del-2005_856b3a37-6022-4b0b-bfa3-870b17c49a01.html
- BELLANCA N., *Lezione 2 – Il terrorismo transnazionale: sue caratteristiche*, Firenze University Press, 2005. <https://media.fupress.com/files/pdf/16/190/2461>
- CASALE E., *Criminalità organizzata e terrorismo: Crime Terror Nexus*, AMIStaDeS- Fai Amicizia con il Sapere, Centro Studi per la promozione della cultura internazionale, 2021, <https://www.amistades.info/post/criminalita-organizzata-terrorismo-crime-terror-nexus> .
- CECCARELLI P., *Ricerche - Alla ricerca di una definizione dei concetti di terrorismo, violenza sociale e politica*, p.608. https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/instrumenta_26_10_ceccarelli.pdf
- C.F. BANDIOLI M., *Il terrorismo marittimo, sicurezza dei porti e protezione delle forze operative*, sicurezza dei porti e protezione delle forze operative, p.19, in *Informazioni della Difesa*, 6/2004. https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IlPeriodico_AnniPrecedenti/Documents/Terrorismo_marittimo_sicurezza_711operative.pdf
- CHALIAND G., *The History of terrorism – From antiquity to ISIS-*, University of California Press, 2016.
- CORMAN S.R. E SCHIEFELBEIN S., 'Communication and Media Strategy in the Jihadi War of Ideas,' Report # 0601; Consortium for Strategic Communication, Arizona State University, 20 April 2006, p. 2. Da poter visionare al seguente link: <http://csc.asu.edu/wp-content/uploads/2012/06/119.pdf>
- COUNCIL OF BAUDRILLARD J., *L'esprit du terrorisme*, Paris, Galilée, 2002, p.28. F EUROPE PORTAL, <https://www.coe.int/it/web/compass/war-and-terrorism> .
- DE SIMONE A., *Affermazioni del Dott. Michele Del Prete, rese nell'ambito di un'intervista al corriere della sera, ad opera della giornalista De Simone A., il 19.01.2015.* L'articolo integrale è consultabile al seguente link: <https://www.corriere.it/inchieste/napoli-crocevia-internazionale-la-falsificazione-documenti-destinati-terroristi/858428e4-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml>[ultimo accesso eseguito in data 11/09/23].

- DNA, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, pubblicata il 12 aprile 2017, consultabile al seguente link: <https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/06/RELAZIONE-DNA-1.7.2015-30.6.2016.pdf> [ultimo accesso eseguito in data 11/09/23].
- DUBUISSON F., *La définition du “terrorisme”: débats, enjeux et fonctions dans le discours juridique*, in « Confluences Méditerranée » , N.102, L’Harmattan, 2017, <https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2017-3-page-29-htm> .
- EHRENFELD R., *Narcoterrorism*, Basic Books, New York, 1990. <https://merip.org/1991/09/ehrenfeld-narcoterrorism/>
- ESPOSITO A., *Immigrazione clandestina e criminalità organizzata*, 2022. <https://www.iusinitinere.it/immigrazione-clandestina-e-criminalita-organizzata-21372>.
- FALESSI C., *Pirateria aerea*, Enciclopedia italiana Treccani, V appendice, 1994. https://www.treccani.it/enciclopedia/pirateria-aerea_%28Enciclopedia-Italiana%29/
- FERRARA M., GATTA D., *Lineamenti di counter-terrorism comparato*, in Quaderni di C.R.S.T., Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo, Pacini Giuridica, 2018, <https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/wp-content/uploads/2018/05/Lineamenti-di-counter-terrorism-comparato.pdf> .
- GIANNINI F., *Terrorismo Internazionale- Aspetti criminologici e normativi*, in Quaderni di C.R.S.T., Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo, Pacini Giuridica, 2020, <https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/wp-content/uploads/2020/05/Fabio-Giannini-1.pdf> .
- GLASER S., *Le terrorisme international et ses divers aspects*. In: *Revue internationale de droit comparé*. Vol. 25 N°4, Octobre-décembre 1973. pp. 825-850, https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1973_num_25_4_15343 .
- GRASSO P., affermazioni rese dal Dott. Grasso dell’ambito del convegno “Il rapporto tra traffici illeciti e terrorismo”, registrato da Radio Radicale, Roma, 16 novembre 2015. La registrazione è disponibile online, al seguente sito: <https://www.radioradicale.it/scheda/458928/il-rapporto-tra-traffici-illeciti-e-terrorismo> [ultimo accesso eseguito in data 11/ 09/23].

Il giornale delle Scienze Psicologiche “State of mind”, versione online:
<https://www.stateofmind.it/2017/08/terrorismo-psicologia/> .

IL POST, *Perché i dirottamenti aerei sono diminuiti?*
<https://www.ilpost.it/2016/04/07/dirottamenti-aerei-diminuiti/>

IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, *Macedonia: The National Liberation Army's (UCK) involvement in smuggling operations; coercion of locals in Ohrid*, 21 February 2003, MCD40620.E, available at:
<https://www.refworld.org/docid/3f7d4dc815.html> [accessed 8 September 2023].

INSTITUTE OF MEDICINE (US), Committee on R&D Needs for Improving Civilian Medical Response to Chemical and Biological Terrorism Incidents, *Chemical and Biological Terrorism: Research and Development to Improve Civilian Medical Response*, Washington (DC), National Academies Press USA, 1999.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230665/#:~:text=In%20addition%20to%20PTSD%2C%20many,self%20medication%2C%20and%20substance%20abuse.>

KALLIOPOLI K.KOUFA, Special Rapporteur on human rights and terrorism of the Sub-Commission on the promotion and protection of human rights, E/ CN.4/ Sub.2/2001/31, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-terrorism/special-rapporteur-human-rights-and-terrorism-sub-commission-promotion-and-protection-human-rights> .

NOVIELLO J., Nesso crimine-terrorismo in Italia: il matrimonio di convenienza tra il crimine organizzato italiano e il terrorismo islamico, da *Approfondimenti in Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio*, p.306. Link:
https://www.antiriciclaggiocompliance.it/app/uploads/2021/09/3.2_Noviello.pdf .
[Consultato per l'ultima volta in data: 12.09.23].

“Punti chiave” esposti nel documento Norme dell'unione europea sui reati terroristici e sulle relative pene. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/eu-rules-on-terrorist-offences-and-related-penalties.html>

REGIONE LOMBARDIA, Policy Paper “Il traffico illecito di opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate.”
https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/1aded624-953d-44d9-a351-c6d06c0e8e21/200428IST_PP_TrafficoOpereArte_2020_daAM_ConsRegle.pdf?

[MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1aded624-953d-44d9-a351-c6d06c0e8e21-nvw7v50](http://www.oxfordtoday.ox.ac.uk/features/04.shtml) .

ROBERTS A., “can we define terrorism?”, in Oxford Today: The University Magazine, Retrieved November 6, 2002, <http://www.oxfordtoday.ox.ac.uk/features/04.shtml>.

SABELLA P.M., *Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo. Prevenzione e repressione degli illeciti penali connessi all' utilizzo di internet per fini di terrorismo, tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali.*, Edizioni scientifiche italiane, Informatica e diritto, XL III annata, Vol. XXVI, 2017, n.1-2., p.151.
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/Rivista_IeD_1-2-2017_Sabella.pdf

SCHMID A.P., Handbook of terrorism prevention and preparedness, c.18 – Prevention of (Ab-) Use of Mass Media by Terrorists (and vice versa).
<https://www.icct.nl/sites/default/files/2023-01/Chapter-18-Handbook.pdf>

UNITED NATIONS SURVEYS ON CRIME TRENDS AND THE OPERATIONS OF CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS (UN-CTS) <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html>

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Digesto di casi di criminalità organizzata – Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, 2012.
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf

UNODC, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, World Drug Report, 2017. Tale Report può essere consultato al seguente link:
<https://www.unodc.org/wdr2017/index.html>, [ultimo accesso 9/9/23].

UNODC, UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME ,Criminalité transnationale organisée: l'économie illégale mondialisée,
[https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general FR HIRES.pdf](https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_FR_HIRES.pdf)

VUOSI R., *La pirateria marittima: un crimine da debellare*, p.14, in Diritto.it – il portale giuridico con la più recente esperienza- , Maggioli editore, 2012.
<https://www.diritto.it/la-pirateria-marittima-un-crimine-da-debellare/#:~:text=Differenza%20tra%20pirateria%20e%20terrorismo%20maritti>

[mo&text=che%20a%20differenza%20della%20pirateria,le%20sue%20azioni%20vengono%20commesse%20](https://www.researchgate.net/publication/30587875/6218-19588-1-PB-libre.pdf?1391781613=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Crime_Terror_Nexus_Transformation_Al.pdf&Expires=1685901871&Signature=a0oTEHYUvON4HTWgAnPMU0NSiI03TmQ6kDzx3m5t-hSrGTKDfCIDy0OwyUHp6yQnqII7U32mYaNoe9oy99oCRyqDzQHq9rBD9XSyBoAwhHBfY7nQ0-vQ2IZoY4J7tZRPHyEAlQMGUPVHu99iXg~GAH1WvHp87ubA~c2W-sEbIYil1ZCGcgBt3VYIAXnAGbD3PoFm4cqfqPwBr1qhgQbzJKXszV0iJ~J5-xDH1LUrRfLD0h-kJh8xJneUF0GAvrPNdoXvuTMp9pTeTYjMaRO2gn0nZFnBhWIXifwDVg65xIQaPW0G9B8tP0MtbZJXwBVPCc9A5G4VZ5ORQhc3Ci~dNQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)

WANG P., The crime- Terror Nexus : Trasformation, Alliance, Convergence, Vol.6, No.6; School of Law, King's College London, June 2010, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30587875/6218-19588-1-PB-libre.pdf?1391781613=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Crime_Terror_Nexus_Transformation_Al.pdf&Expires=1685901871&Signature=a0oTEHYUvON4HTWgAnPMU0NSiI03TmQ6kDzx3m5t-hSrGTKDfCIDy0OwyUHp6yQnqII7U32mYaNoe9oy99oCRyqDzQHq9rBD9XSyBoAwhHBfY7nQ0-vQ2IZoY4J7tZRPHyEAlQMGUPVHu99iXg~GAH1WvHp87ubA~c2W-sEbIYil1ZCGcgBt3VYIAXnAGbD3PoFm4cqfqPwBr1qhgQbzJKXszV0iJ~J5-xDH1LUrRfLD0h-kJh8xJneUF0GAvrPNdoXvuTMp9pTeTYjMaRO2gn0nZFnBhWIXifwDVg65xIQaPW0G9B8tP0MtbZJXwBVPCc9A5G4VZ5ORQhc3Ci~dNQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

WIKILEAKS, Public Library of US Diplomacy Website, CABLE 08NAPLES38_a, “Organized Crime III: Confronting Organized Crime in Southern Italy”, consultabile al seguente link: https://wikileaks.org/plusd/cables/08NAPLES38_a.html [ultimo accesso eseguito in data 10/09/23].